

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.


SERIE 3^a — VOL. 10.



DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECA
DELLA STATISTICA

ROMA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI
Piazza S. Venanzio, 35

1884.




ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL RIORDINAMENTO

DELLA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

SESSIONI DEL GIUGNO 1883 E DEL FEBBRAIO 1884.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

Sessione del giugno 1883.

Composizione della Commissione.	Pag. 1
Temi posti all'ordine del giorno.	» 2

SEDUTA DEL 21 GIUGNO.

Discussione preliminare sull'ordine dei lavori.	» 3
<i>Relazione Bodio.</i> — Esposizione sommaria dei lavori del Comitato.	» 5
<i>Relazione Casorati.</i> — Prospetti statistici uniformi, a corredo delle Relazioni annuali dei procuratori generali presso le Corti d'appello	» 11

SEDUTA DEL 22 GIUGNO.

<i>Relazione Lucchini.</i> — Modelli per la statistica penale e scheda individuale per ciascun imputato od accusato	» 21
Discussione sul sistema della scheda individuale.	» 23
<i>Relazione Curcio.</i> — Modelli per la statistica civile e scheda singolare per ciascuna causa	» 23

SEDUTA DEL 23 GIUGNO.

<i>Relazione De' Negri.</i> — Concetti direttivi nelle future pubblicazioni statistiche	» 31
Proposte del presidente De Falco	» 43
Voti espressi da diversi Commissari, e chiusura della sessione	» ivi

Sessione del febbraio 1884.

Composizione della commissione	» 47
Temi posti all'ordine del giorno.	» 48

SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO.

<i>Relazione Bodio.</i> — Sullo stato dei lavori statistici per gli anni 1881, 1882 e 1883.	»	49
Discussione sul movimento della criminalità.	»	51

SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO.

<i>Relazione De' Negri.</i> — Sui risultati dell'esperimento della scheda singolare degli affari contenziosi per la statistica dei procedimenti civili	»	75
Discussione sull'attuazione del sistema della scheda e sulle modificazioni da apportarsi nel modello proposto.	»	81

SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO.

Seguito della discussione sulla scheda singolare nei procedimenti civili	»	87
<i>Relazione Casorati.</i> — Sui risultati dell'esperimento della scheda individuale degli'imputati per la statistica dei procedimenti penali. . . .	»	92
Discussione di alcune proposte presentate dal consigliere Casorati. . .	»	102

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO.

Segue la discussione sulle proposte Casorati.	»	106
<i>Relazione Lucchini.</i> — Sui risultati principali delle statistiche pubblicate e dei resoconti del Pubblico Ministero in materia penale.	»	112

SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO.

Discussione di alcune proposte riassuntive del presidente della Commissione.	»	125
<i>Relazione Curcio.</i> — Sui risultati principali delle statistiche pubblicate e dei resoconti del Pubblico Ministero in materia civile.	»	128
Chiusura della sessione	»	161

SESSIONE DEL GIUGNO 1883

Componenti la Commissione.

Presidente:

S. E. il comm. GIOVANNI DE FALCO, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Commissari:

BELTRANI SCALIA comm. MARTINO, direttore generale delle Carceri;

BODIO comm. LUIGI, direttore generale della Statistica del regno;

CASORATI comm. LUIGI, consigliere di Corte d'appello, applicato al Ministero di grazia e giustizia, incaricato anche delle funzioni di segretario permanente della Commissione;

CRISPI comm. avv. FRANCESCO, deputato al Parlamento;

CURCIO comm. GIORGIO, consigliere di Corte d'appello, deputato al Parlamento,

FERRI avv. ENRICO, prof. di diritto penale nell'università di Siena;

GABELLI comm. ARISTIDE, dottore in legge;

GIURIATI comm. avv. DOMENICO, deputato al Parlamento;

LOMBROSO cav. CESARE, prof. d'igiene e medicina legale nella università di Torino;

LUCCHINI cav. LUIGI, prof. di diritto penale nell'università di Bologna;

MESSEDAGLIA comm. ANGELO, prof. di statistica nell'università di Roma, deputato al Parlamento.

NOCITO comm. PIETRO, professore nell'università di Roma, deputato al Parlamento;

OLIVA comm. avv. ANTONIO, deputato al Parlamento;

PARENZO comm. avv. CESARE, deputato al Parlamento;

VILLA comm. avv. TOMMASO, deputato al Parlamento.

Segretari:

DE' NEGRI cav. avv. CARLO, capo sezione addetto al Ministero di grazia e giustizia;

BRUSCHETTI cav. avv. ANNIBALE, ispettore della Statistica;

PERSICO avv. ANGELO, sostituto procuratore del Re, applicato al Ministero di grazia e giustizia.

Ordine del Giorno:

1. Esposizione sommaria dei lavori del Comitato (*relatore* BODIO).
2. Prospetti statistici per le Relazioni annuali dei procuratori generali di Corte d'appello (*relatore* CASORATI).
3. Modelli per la statistica penale e scheda individuale degli imputati od accusati (*relatore* LUCCHINI).
4. Modelli per la statistica civile (*relatore* CURCIO).
5. Proposte intorno ai criterii da adottarsi per le future pubblicazioni statistiche (*relatore* DE' NEGRI).

Seduta del 21 giugno 1883.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, LOMBROSO, LUCCHINI, OLIVA, e i signori DE' NEGRI e BRUSCHETTI, *segretari*.

Il Presidente DE FALCO, per incarico avutone dal Ministro guardasigilli, partecipa alla Commissione che S. E. desidera di essere scusato se non interviene alla riunione, essendo trattenuto altrove da affari di Stato.

Dà lettura dell'ordine del giorno allegato al presente verbale; indi soggiunge che la molteplicità e l'importanza delle materie che i relatori devono trattare, richiedendo molta ponderazione e lungo studio, specialmente da parte di coloro che, al pari di lui, non poterono, per circostanze particolari, intervenire alle riunioni tenute dalla Commissione nello scorso anno, gli sembrerebbe conveniente che, dopo esaurito l'ordine del giorno, la Commissione prorogasse le sue tornate al mese di ottobre o di novembre prossimo. Nel frattempo si potrebbero stampare le Relazioni da svolgersi in queste sedute, nonchè gli altri documenti che valessero a chiarirle, e così i commissari potranno trattare delle materie che formano argomento delle relazioni stesse, dopo averne fatto subbietto di speciale e calma meditazione.

Invita la Commissione a pronunziarsi in proposito.

CURCIO. Espone la storia dei lavori della Commissione nello scorso anno e del Comitato permanente che concretò i deliberati della Commissione stessa; osserva che alcune Relazioni sono già stampate e formano un volume, che verrà distribuito in bozze, nel

quale è pure fatto cenno dei lavori del Comitato. È d'avviso che si potrebbero discutere in questi giorni le proposte che verranno svolte dai relatori.

DE FALCO, *Presidente*. Ripete essere cosa grave aprire la discussione su di un tema che non abbia potuto essere maturamente studiato da tutti, e dal canto proprio dichiara che non potrebbe dare un voto senza aver lette e ponderate le Relazioni. Per ciò insiste nella sua proposta, osservando altresì che la stagione attuale non è la più propizia per tenere lunghe e numerose sedute, quali occorrerebbero, se si volesse fare un'ampia discussione degli argomenti che sono all'ordine del giorno.

OLIVA. Trova egli pure utile un indugio, e propone per il prossimo ottobre la ripresa dei lavori.

CASORATI. Crede la proposta del Presidente conforme agli intendimenti del Comitato, che propose la convocazione della Commissione.

Il Comitato introdusse delle modificazioni piuttosto gravi, e alcune anche radicali, in parecchie proposte fatte lo scorso anno dalla Commissione, e qualche altra nuova ne ideò, come quella della scheda individuale degl'imputati od accusati.

Lo scopo della presente riunione è unicamente di rendere conto alla Commissione di tali innovazioni, salvo poi a discutere ed a deliberare più tardi. È ovvio, del resto, che quelli fra i commissari che non intervennero nel Comitato non potrebbero, senza far precedere uno studio calmo e ponderato, dare un giudizio sicuro sugli elaborati del Comitato stesso, quali saranno esposti nelle Relazioni indicate all'ordine del giorno.

LUCCHINI. Appoggia la proposta del Presidente ed accenna, egli pure, alla scheda individuale per gl'imputati od accusati che la Commissione conosce in genere; ma non nei quesiti particolari, e la quale involge la soluzione di molti ed ardui problemi.

BODIO. Ammette la necessità di un indugio; ma desidererebbe che la Commissione si riunisse in un tempo più vicino; osserva che sette fra i presenti oltre all'onorevole Messedaglia, assente momentaneamente, hanno preso parte ai lavori del Comitato, sia come

membri del medesimo, sia come segretari, sia come aggregati, per il motivo che erano stati designati dalla Commissione a relatori delle due sezioni. Egli esprime il desiderio che le sedute possano essere ripigliate fra una ventina di giorni.

FERRI. Propone di sospendere pel momento qualsiasi deliberazione, cioè fino a quando la Commissione avrà udito le Relazioni e conoscerà le risoluzioni formulate.

DE FALCO, *Presidente*. Alle osservazioni già esposte in sostegno della sua proposta, aggiunge che, alla semplice lettura dei temi all'ordine del giorno, gli si affacciarono vari dubbi che meriterebbero larga discussione. Accenna ad un voto, già da lui espresso in altre occasioni, che cioè si raccolgano le notizie statistiche, specialmente nelle materie penali, per provincie, anzichè per corti d'appello, poichè la provincia è una partizione più antica, tradizionale, quasi naturale, che non è quella del distretto di Corte di appello. E d'altronde con codesto sistema si avrebbe modo di conoscere più sollecitamente, anno per anno, le condizioni di ciascuna provincia, in rapporto alla criminalità.

CASORATI. Associandosi alla proposta del prof. Ferri, osserva che, anche per economia di tempo, sarebbe più conveniente sospendere questa discussione e udire le Relazioni indicate nell'ordine del giorno, salvo a prendere una deliberazione dopo che questo sia stato esaurito.

La Commissione accoglie la proposta Casorati e Ferri, ed il Presidente dà la parola al commissario Bodio perchè riferisca sui lavori del Comitato esecutivo.

BODIO. Riferisce intorno al N. 1 dell'ordine del giorno: « Esposizione sommaria dei lavori del Comitato. »

Relazione Bodio.

La Commissione per la statistica giudiziaria, ricostituita col Regio decreto 20 aprile 1882, tenne lo scorso anno dodici sedute, per alcune delle quali si divisero in due sezioni, per la statistica civile

e per la criminale. A sezioni riunite, approvò in massima le riforme sostanziali studiate nelle sezioni, e nominò tre relatori. Fu pregato l'onorevole Curcio di riferire sulle proposte di riforme alla statistica civile; il prof. Ferri fu eletto relatore alla statistica penale, mentre si dava speciale incarico al prof. Lucchini di riferire sulle proposte riguardanti la forma statistica da raccomandarsi per gli allegati ai discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero.

Chiusa la sessione della Commissione, il lavoro fu ripigliato dal Comitato esecutivo, composto del prof. Messedaglia, del direttore generale della statistica e del consigliere Casorati. Lo stesso comitato si aggregò i relatori, deputato Curcio e professori Lucchini e Ferri e assistito dai segretari della Commissione procedette, in trenta sedute, ad elaborare i modelli particolareggiati e le istruzioni da diramarsi alle autorità giudiziarie.

L'intero programma concreto fu presentato al Ministro Guardasigilli, onorevole Zanardelli, che vi diede la sua approvazione il 22 maggio scorso.

In assenza del professore Messedaglia, che presiedette le riunioni del Comitato, mi onoro di presentare alla Commissione un volume in bozze di stampa, che compendia i lavori del Comitato medesimo e ne raccoglie le Relazioni fatte in esecuzione del mandato ricevuto.

I relatori, ognuno per la sua parte, riassumeranno ora verbalmente le conclusioni a cui il Comitato è venuto, interpretando e svolgendo i concetti e i voti espressi dalla Commissione. Mi sia permesso di precludere alle loro esposizioni con poche parole, che mostrino la distribuzione delle parti e il loro coordinamento.

Furono proposte radicali riforme per ambedue le parti della statistica giudiziaria.

Nella parte civile, fu adottato il sistema delle *schede singolari* per le cause trattate innanzi ai tribunali ed alle corti, e s'inizierà tra breve un esperimento delle schede stesse presso un certo numero di corti d'appello.

Similmente per la statistica penale fu introdotto il sistema delle *schede individuali*, destinate ad accompagnare l'imputato nei successivi stadi della procedura, principiando dalla denuncia fino al giudizio definitivo, dopo esauriti i ricorsi in appello e in cassazione.

L'esperimento di questo sistema fu avviato già da alcuni mesi

presso le preture e i tribunali delle città principali e presso le rispettive corti d'appello.

Essendo stati in più incontri segnalati gli inconvenienti che nascevano dalla disformità di metodo con cui si foggiano le dimostrazioni statistiche a corredo dei discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, si è studiato ora il modo di rimediare, col prescrivere un modello unico di rappresentazione statistica, il quale possa dare in poche colonne di cifre il movimento degli affari civili e la criminalità dell'anno.

Col mezzo di codesto modulo uniforme furono raccolti i dati della statistica penale del 1882 per tutto il regno, presso tutte le Autorità giudiziarie, in tutti gli stadi della procedura, e così poté essere pubblicato il movimento della criminalità riassunto per corti d'appello, nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 e del 7 maggio di quest'anno.

In analoga forma si raccoglieranno le notizie sommarie della giustizia tanto civile che penale del corrente anno, sui prospetti che verranno compilati dai rappresentanti il Pubblico Ministero nei loro discorsi inaugurali del prossimo gennaio.

Ritornando ora sulle norme generali adottate per la statistica civile, mi basterà accennare che la medesima si divide in tre parti, cioè: 1° materie contenziose; 2° informazioni speciali intorno ad alcuni affari giudiziari, compresi quelli di volontaria ed onoraria giurisdizione; 3° notizie complementari e diverse.

Circa la prima parte, la novità essenziale consiste nello avere stabilito la scheda singolare delle cause; richiamando in essa le notizie dall'atto introduttivo del giudizio, fino alla sentenza.

Per la seconda parte sono principalissime le questioni matrimoniali: opposizione e cause di nullità di matrimonio; separazione volontaria di coniugi. Pochissime modificazioni furono introdotte per quest'ultimo oggetto nel questionario apparecchiato già dal ministro Villa il quale fece elaborare su di esso una statistica delle separazioni per un periodo di 14 anni.

Fu invece svolta maggiormente la parte che riguarda la nullità de' matrimoni, collo indicarne le cause.

Modificazioni pure importanti furono introdotte per ciò che concerne alcune materie contenziose; massime i fallimenti (in relazione al nuovo codice di commercio).

Nuovi sono i quesiti circa le vendite giudiziali di immobili presso i tribunali, mentre simili notizie erano state raccolte sola-

mente per gli anni 1869-73; e i nuovi quesiti furono subito diramati coi modelli della statistica del 1881, la quale ne riuscì per questa parte arricchita.

Nuovi parimenti sono i quesiti circa le vendite giudiziali d'immobili avanti ai pretori, in esecuzione della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Si aggiungono le notizie sulle spese di giustizia pei giudizi portati avanti tutte le Autorità giudiziarie. Finora si pubblicava un rendiconto dei proventi delle cancellerie e degli uscieri. Ora essendo stati aboliti quei proventi in virtù di una recente legge che cresceva al tempo stesso lo stipendio ai cancellieri, veniva meno la materia per questa speciale statistica. Si farà in sua vece, da qui innanzi, la statistica delle spese giudiziali che importarono tutte le cause, cioè carta da bollo, tassa di registro per sentenze, diritti di usciere e onorari agli avvocati e procuratori.

La terza parte della statistica giudiziaria civile s'intitolerà, come dissi: *Notizie complementari e diverse*. Le quali riguarderanno gli atti privati tra vivi, registrati presso gli uffici del registro; le successioni intestate e testamentarie; le assicurazioni commerciali: notizie queste, che si domanderanno agli uffici del registro. Indi le notizie sulle ipoteche e sulle trascrizioni, da chiedersi agli uffici delle ipoteche; infine le domande per dispense matrimoniali, sia per vincolo di parentela, come per ragione d'età, ecc.; e domande per cambiamento di cognome e nome, le quali informazioni verranno fornite direttamente dagli archivi del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per tal guisa la statistica civile s'informerà al concetto messo innanzi dal ministro Zanardelli nello aprire le sedute della Commissione; che cioè si dovesse studiare non solo il numero e la natura delle cause agitate in via contenziosa; ma anche i fatti giuridici svoltisi innanzi ai notai, come pure gli atti pei quali si stabiliscono vincoli giuridici tra le parti, senza intervento di notaio, in quanto questi atti siano registrati.

Si era da prima pensato di ricorrere ai notai per avere gli elementi di una statistica degli *affari*; ma in tal modo sarebbero sfuggiti alla medesima tutti i contratti fatti con scrittura privata, non autenticata, i quali vanno all'ufficio del registro senza che siano redatti da notaio. Si preferì perciò di ricorrere agli uffici del registro. Se non che i modelli di notazione presso quegli uffici, essendo redatti a scopo puramente fiscale, non potevano servire che imper-

fettamente agli intenti della statistica nostra; onde convenne trattare coll' autorità finanziaria per persuaderla a scindere le rubriche del Registro secondo i nuovi punti di vista ai quali si cerca di soddisfare. Per gli Uffici del registro infatti la nozione più importante relativa agli affari è la misura della tassa a cui sono soggetti. Ad esempio si apre una categoria per tutti gli atti privati, di qualsiasi natura, che sono tassati al 4 %_o. Una tale confusione non potrebbe appagare la statistica giudiziaria. Ma intanto sono già quasi cento colonne tracciate nei libri degli Uffici del registro; e già il Ministero si lagnava di non aver potuto ottenere i prospetti riempiti per le notizie dell'anno precedente. Converterà adunque procedere d'accordo fra i due ordini di Uffici e limitare le domande per non esporsi a rimanere senza risposta.

Era stato suggerito di ricorrere agli archivi notarili per avere le informazioni desiderate; ma si dovette riflettere che per tale via si sarebbe subito un ritardo di più anni. Infatti tanto i notai che gli ufficiali del registro, devono consegnare gli atti ricevuti agli archivi notarili, dopo trascorsi due anni. E gli archivi, dal canto loro, dovrebbero classificare quegli atti, il che esigerebbe un'altro tempo non breve.

E tutto ciò senza tener conto della spesa che esigerebbe un simile lavoro di spoglio che avrebbe dovuto ripetersi ogni anno.

Riguardo alle ipoteche, il Comitato ritenne bastare quelle notizie che si raccolgono presentemente. Il modello invece per la statistica delle trascrizioni, che non aveva precedenti, fu accettato con qualche riduzione dalla Direzione Generale del Demanio.

Ma su tutte queste cose riferirà, con maggior competenza di me, l'onorevole Curcio.

Passo a dare brevi cenni sul riordinamento della statistica penale.

Il prof. Ferri aveva avuto mandato dalla Commissione di presentare le modificazioni consigliate sopra i registri usati finora; ma il Comitato, facendo sua una proposta ch'era stata fatta nella sotto-commissione, preferì sostituire al sistema dei registri quello della scheda individuale dell'imputato. Per tal guisa la Relazione Ferri fu conservata nella sola parte che riguarda l'amministrazione della giustizia penale, il numero delle cause pendenti e di quelle introdotte nell'anno, il numero dei testimoni uditi, dei periti assunti ecc.

Il prof. Lucchini riferirà in particolare sulla scheda penale elaborata dal Comitato.

Altra Relazione sarà presentata dal Consigliere Casorati intorno ai modelli da prescriversi ai signori procuratori generali per le notizie statistiche che devono allegare ai loro discorsi inaugurali.

Sopra i modelli di scheda individuale per gli affari penali e di scheda singolare per le cause civili, il Comitato si fece un onore di chiedere il parere del comm. Costa, procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona, del compianto comm. Oliva procuratore generale della Corte di Milano, del comm. Mirabelli, presidente della Corte di cassazione di Napoli e del comm. Cesarini, presidente della Corte d'appello di Lucca. E sono i modelli emendati ed ampliati in seguito alle osservazioni dei sullodati magistrati che il Comitato si pregia di presentare oggi all'esame della commissione plenaria.

Lasciando agli egregi relatori speciali di far conoscere le riforme proposte per la statistica penale, chiedo licenza di dire ancora due parole sullo stato dei lavori assunti dall'Ufficio esecutivo.

La Commissione non ignora che l'ultima statistica pubblicata, nel 1879, dal Ministero di grazia e giustizia, si riferiva al 1876, tanto per gli affari civili che per i penali. La direzione generale di statistica nell'assumere questa parte importantissima del servizio si trovava nella necessità di eseguire ad un tempo la statistica del 1880 e riempire la lacuna rimasta dei tre anni precedenti.

Per gli anni 1877 e 1878 si trovavano riuniti nell'Archivio dell'antico ufficio i materiali, ma incompleti e non per anco riscontrati. Erano stati raccolti quei materiali sui modelli stessi che avevano servito per la statistica del 1876. I prospetti, all'incontro, degli affari penali per gli anni 1879 e 1880 si erano chiesti col nuovo metodo di registrazione giornaliera prescritto colla circolare del ministro guardasigilli in data del 29 ottobre 1878. Le notizie venivano fornite nella forma ordinaria delle tabelle numeriche per gli affari trattati innanzi ai tribunali, alle corti d'appello ed alle sezioni d'accusa; e in specchi nominativi (per ciascun accusato e ciascuna causa) per le corti d'assise. Si continuavano a dare coll'antico sistema, cioè senza la registrazione giornaliera, le notizie relative alla giustizia penale resa dai pretori e portata innanzi alle Corti di cassazione.

La direzione generale di statistica dovette pertanto rivedere e appurare le notizie raccolte per gli anni 1879 e 1880, e procurarsi nell'egual modo quelle dei due anni successivi.

Ora, da alcuni mesi, fu pubblicata la statistica della giustizia civile per i quattro anni 1877-1880, illustrata con una relazione del Ministro Zanardelli a S. M. il Re, che è un'opera veramente magistrale, e tra poche settimane uscirà il volume della statistica penale per lo stesso periodo di tempo. Le considerazioni sui prospetti statistici per la giustizia penale del 1880 furono compilate dal Comitato esecutivo col concorso efficace del procuratore generale, commendatore Costa, che già era stato cortese dei suoi consigli per la redazione dei nuovi modelli.

La statistica della giustizia civile e penale per il 1880 è uscita, a dir vero, con soverchio ritardo; ma le difficoltà di mettersi in carriera e di dover dipanare una matassa tanto arruffata qual'era quella dell'arretrato, scusano, o spiegano almeno, l'indugio. Fin d'ora però mi è grato di poter annunziare che la statistica del 1881 è quasi per intero in bozze di stampa tanto per la parte civile che per la penale e che uscirà nel corso di quest'istesso anno, con opportune illustrazioni e confronti colle statistiche straniere. Per l'anno 1882, come ho ricordato dianzi, uscirono già i prospetti sommari nella *Gazzetta Ufficiale*; e la statistica particolareggiata è pronta per essere inviata in tipografia, ad eccezione delle tavole riguardanti le Corti di assise.

Tale è la situazione dei lavori presso l'ufficio che ho l'onore di dirigere.

CASORATI. Riferisce intorno al N. 2 dell'ordine del giorno: « Prospetti statistici per le Relazioni annuali dei procuratori generali di Corte di appello. »

Relazione Casorati.

Io debbo riferire intorno ai prospetti statistici per le Relazioni annuali dei procuratori generali di Corte d'appello.

È questo un argomento del quale accettai di occuparmi tanto più volentieri, inquantochè l'innovazione, divisata dalla Commissione ed accolta dal signor Ministro, corrisponde ad un mio voto antico, che ebbi occasione di manifestare fin da quando pubblicai nel 1872 nell'*Archivio giuridico* di Serafini (Vol. IX, fasc. II, pagine 143 e seguenti), una Rassegna dei risultati della giustizia pe-

nale in Italia, relativi all'anno 1871. Mancando la statistica ministeriale, io mi valse allora dei rendiconti del pubblico ministero, dai quali, solo dopo molta pazienza e molto stento, mi venne fatto di desumere, e non tutte, le notizie occorrenti per il mio lavoro. Fino d'allora, pure riconoscendo quanto alcuni di quei rendiconti riuscissero preziosi per dovizie di dottrina e di osservazioni, fui condotto dal loro esame a deplorare il metodo seguito nella scelta delle notizie in essi comprese.

Il metodo infatti variava notevolmente dall'uno all'altro dei Relatori. L'uno, a cagion d'esempio (per dir solo delle materie penali) riportava il numero complessivo dei reati, venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria, e l'altro non ne faceva menzione. L'uno fondava le proprie induzioni sul numero dei processi o sul numero delle sentenze, e l'altro sul numero ben diverso degli imputati o dei condannati. L'uno assumeva a criterio dell'aumento o della diminuzione della criminalità un dato, dall'altro totalmente trascurato; un terzo infine non parlava affatto di questo argomento vitale in ogni statistica della giustizia punitiva. L'uno esponeva le notizie intorno alle specie dei reati, fondandosi sopra la classificazione adottata nella vigente legislazione penale; l'altro sopra una classificazione, forse più consona ai principi della scienza, ma che non cessava per questo di essere arbitraria e diversa da quella dei codici nostri; un terzo riassumeva i reati complessivamente sotto grandi e generiche categorie, le quali riuscivano quindi insignificanti, sicchè non era possibile verun confronto coi risultati di altri rendiconti. E la stessa disformità appariva nelle notizie processuali. Così in uno era dato il numero delle ordinanze di non farsi luogo a procedimento, proferite dai giudici istruttori, dalle camere di consiglio o dalle sezioni di accusa, con la esatta indicazione di quelle motivate da inesistenza di reato, o da insufficienza e totale mancanza di indizi, o da altra cagione. In altro, o non era fatto cenno di questo oggetto, oppure ne era data una indicazione vaga e quindi inutile per le ricerche degli studiosi. Nell'uno si accennava alla durata delle procedure e degli arresti, specializzando quanti di questi fossero avvenuti per ordine dell'autorità inquirente e quanti per iniziativa della polizia giudiziaria; e si davano ragguagli intorno alla libertà provvisoria, ai recidivi, agli ammoniti. E così dicasi di molti altri elementi statistici più profittevoli; mentre in alcuni rendiconti non era fatto di tutto ciò che scarsa parola,

e in qualcuno nemmeno verbo. Nell' uno si istituivano acconci raffronti tra un anno ed i precedenti, nell'altro i raffronti o mancavano, od erano fatti non in ragione di tempo, ma di luogo, cioè coi risultamenti di altri distretti. Infine, per non dilungarmi troppo, osserverò come un rendiconto fosse corredato di molti e diligenti prospetti, invano ricercati negli altri.

Era codesto però un fatto ben naturale; poichè in assenza di peculiari disposizioni legislative o d'istruzioni ministeriali, ciascun relatore, secondo i suoi individuali apprezzamenti, sceglieva fra le molteplici notizie quelle che parevagli più adatte a porre in chiaro la maniera con cui la giustizia era stata amministrata nel rispettivo distretto, e che meglio potevano confortare le proprie opinioni, argomentazioni e conclusioni.

Fin d' allora, quindi, ammaestrato, per esperienza personale, degli imbarazzi e degli ostacoli che siffatto sistema oppone a coloro che nell'esame delle Relazioni del pubblico ministero vanno rintracciando elementi idonei a formarne base di pratiche deduzioni, espressi il voto che, a colmare la lacuna ed a promuovere l'utilità delle dette Relazioni, fosse resa obbligatoria l'indicazione delle notizie che in generale sono riconosciute più interessanti, e che le medesime fossero riassunte in prospetti uniformi da allegarsi a ciascun rendiconto. Aggiunsi per altro, contemporaneamente, che ciò non dovrebbe punto scemare l'ampia libertà dei relatori di esporre tutte le altre notizie, idee ed osservazioni che reputassero più confacenti per soddisfare al compito loro, e per dare risalto ed espressione alle mute cifre.

Se quel mio voto modesto avesse avuta la fortuna di farsi subito strada, noi non saremmo certo ancora al livello di quelle nazioni che da lunghi anni vanno pubblicando statistiche uniformi e complete; ma avremmo almeno già da tempo il vantaggio non disprezzabile di possedere, all'inizio di ogni anno, le notizie statistiche più salienti dell'anno precedente, ed una serie ormai decennale di prospetti uniformi della statistica giudiziaria del paese nostro. Vantaggio non disprezzabile, come dissi, di fronte al fatto della interrotta e difforme pubblicazione della statistica centrale; per cui ci tocca assistere al fatto statisticamente strano, ma purtroppo inevitabile, della grave controversia che si agita fra i nostri dotti, per risolvere se in Italia la criminalità vada crescendo, come sostengono gli uni, o diminuendo, come affermano gli altri.

Ma finalmente un passo, e notevole, venne dato sulla nuova via, col regio decreto del 20 aprile 1882, del quale non sarà mai attribuita lode bastevole all'illustre Ministro che se ne fece promotore. Con quel decreto, che riordinò la statistica giudiziaria, ed istituì la nostra Commissione, fra gli altri incarichi, venne a questa deferito anche di esaminare le Relazioni statistiche annuali del pubblico ministero, e di proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle Relazioni medesime armonia e unità d'intenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'amministrazione centrale.

Come già venne esposto in un diligente rapporto indirizzato al Ministro dai nostri egregi colleghi, professori Ferri e Lucchini e Consigliere Curcio, a nome della Commissione, questa, nell'adempimento di tale suo ufficio, cercò d'inspirarsi alle savie considerazioni svolte in proposito dal Guardasigilli nella Relazione con cui presentava alla firma reale il detto decreto organico.

Anzi tutto essa fece buon viso al divisamento di compilare due prospetti, l'uno per le materie civili, l'altro per le penali, da allegarsi alle annuali Relazioni dei procuratori generali delle corti d'appello, nei quali prospetti fossero in modo uniforme per tutti registrate le notizie più rilevanti nei rapporti amministrativi, legislativi e sociali, e che più importa conoscere con sollecitudine. La Commissione tuttavia non poté, per l'angustia del tempo e la minutezza del lavoro, compilare essa medesima quei prospetti, e limitossi quindi a delinearne i concetti fondamentali, incaricando poi dello studio particolareggiato dei dati da comprendersi nei medesimi il suo Comitato permanente.

I concetti fondamentali della Commissione in ordine agli elementi da comprendersi nei prospetti annuali furono in sostanza i seguenti.

Essa divisò che vi si dovesse in primo luogo registrare, per dir così, il dare e l'avere dell'amministrazione giudiziaria, cioè l'indicazione degli affari dell'anno precedente rimasti insoluti, di quelli sopraggiunti nell'anno che forma oggetto del rendiconto, non che di quelli non ultimati alla fine dell'anno stesso.

La Commissione desiderò poi che in materia civile dovesse risultare non soltanto il numero degli affari, ma altresì la loro importanza, e la loro particolare natura. E tutto ciò in modo distinto secondo le varie giurisdizioni. In applicazione di tali criteri, il Co-

mitato richieste nei prospetti, per quanto riguarda i conciliatori, dati particolareggiati in ordine alle conciliazioni, ai procedimenti contenziosi, non che ai provvedimenti speciali che la legge attribuisce a quella magistratura popolare. Pei pretori, pei tribunali, e per le corti d'appello, richieste pure dati distinti secondo che si tratti di giurisdizione contenziosa o di giurisdizione volontaria ed onoraria, distinguendo le sentenze in base a parecchi criteri, compreso quello della maggiore e minore celerità della loro pubblicazione, e per le corti d'appello, anche in base al criterio dell'indole particolare della causa. Richiese parimenti ragguagli intorno al gratuito patrocinio ed agli affari trattati in proprio dal pubblico ministero, come pareri sopra istanze per dispense matrimoniali o in cose relative ad istituti ecclesiastici e così via.

In materia penale, distinguendo pure tra gli affari trattati dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'appello e di assise, si estesero le ricerche ai lavori del pubblico ministero, a quelli compiuti dai magistrati in via di istruttoria o di giudizio di merito, alle ammonizioni, ai recidivi alla durata della detenzione preventiva, alla libertà provvisoria, alla forma delle procedure e alla loro celerità, ai reati giudicati divisi secondo il loro titolo, ai condannati ripartiti secondo la specie delle pene inflitte, e via dicendo.

Riguardo al periodo di tempo a cui le relazioni devono estendersi, la Commissione erasi preoccupata delle difficoltà che potevano sorgere dalla disposizione dell'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, che prescrive ai Capi del pubblico ministero di dare i loro rendiconti nella prima udienza del mese di gennaio; sembrando che senza stabilire un intervallo di tempo più lungo, tra la fine dell'anno ed il giorno della lettura della Relazione, fosse impossibile raccogliere le cifre e farne ordinata e ragionata esposizione. Si era quindi lungamente discusso nella Commissione, se convenisse proporre al signor Ministro di promuovere un provvedimento legislativo per modificare in questa parte l'ordinamento giudiziario e far sì che la lettura del rendiconto fosse portata a qualche udienza più inoltrata nel mese di gennaio. Anche il Comitato prese in attenta disamina tale argomento: ma conscio delle molteplici difficoltà che si oppongono alle parziali modificazioni dell'organico giudiziario, massime in un punto che tocca le attribuzioni del pubblico ministero, e che può facilmente riaccendere le vive e delicate controversie che si agitano nella dottrina intorno a

quell'istituto, studiò il modo di raggiungere ugualmente l'intento statistico, pure evitando la necessità di un provvedimento legislativo. A tale effetto parve bastevole al Comitato che i prospetti siano uniti ai Rendiconti quando questi vengono pubblicati per le stampe e trasmessi al Ministero; perocchè avvenendo questa trasmissione ordinariamente verso la fine di gennaio, ed anche sul principio di febbraio, rimane ai procuratori generali il tempo necessario per registrare anche quelle notizie richieste, che per avventura non si fossero potute ottenere al momento della lettura del Rendiconto. Nè arrestossi il Comitato alla obiezione, che i dati suppletivi potrebbero forse variare gli apprezzamenti svolti dai procuratori generali in base agli elementi statistici posseduti al momento della esposizione del Rendiconto; sia perchè i dati dell'ultima quindicina di dicembre non possono gran che modificare i risultamenti dell'amministrazione giudiziaria dell'intero anno; sia perchè, nella loro esperienza e perspicacia, i procuratori generali possono e sanno facilmente escogitare avvedimenti pratici, valevoli a superare tale difficoltà, come il fatto lo dimostra; e sia finalmente perchè, in ogni peggiore ipotesi, i prospetti ben possono stare anche da sè, come documenti richiesti dall'autorità centrale, e per ciò soltanto allegati al Rendiconto.

Per siffatte considerazioni, il Comitato venne nel divisamento di proporre al signor Ministro che, in via di esperimento, fossero invitati i signori procuratori generali a raccogliere i dati, di cui nei prospetti sommari degli affari penali, per ciò che riguarda l'anno 1882, e ad allegare tali prospetti al loro Rendiconto, stampandoli col medesimo; riservando al venturo anno, secondo l'esito dell'esperimento, di richiedere anche la unione dei prospetti sommari in materia civile. Tale proposta venne favorevolmente accolta dal Ministro guardasigilli, il quale con circolare 8 dicembre 1882 diede ai signori procuratori generali le opportune istruzioni. E, mi affretto a dichiararlo: quegli egregi Capi del Pubblico Ministero corrisposero col massimo buon volere e con la maggiore intelligenza all'invito del signor Ministro; sicchè fu possibile elaborare prontamente sui loro prospetti una tavola sommaria e complessiva della statistica giudiziaria penale dell'anno 1882 per tutto lo Stato, e farne pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 maggio ultimo scorso. Pubblicazione codesta che ci auguriamo venga costantemente continuata anche negli anni futuri, a profitto

non solo degli studiosi e degli statisti, ma anche di tutti quei cittadini assennati che a buon diritto desiderano di conoscere prontamente quali risultati abbia prodotti nel paese nostro l'azione benefica della giustizia.

Tale è, per sommi capi, l'operato del Comitato nell'argomento su cui ho l'onore di riferire. Il Comitato stesso per altro non si dissimula che a questo riguardo il suo compito non è che iniziato.

Rimane infatti ancora da risolvere se i prospetti debbano estendersi anche ai Rendiconti dei procuratori generali presso le corti di cassazione, ed ai procuratori del re presso i tribunali.

Rimane a vedersi se convenga aggiungere ai prospetti qualche altra ricerca, di cui questo primo esperimento può avere suscitato il desiderio; come sarebbe, per esempio, la indicazione dei reati in relazione alle persone degli imputati. E dico *aggiungere*, cogliendo così l'opportunità di sottoporre alla Commissione una idea ovvia in sè, ma utile e pratica, che sorse nel Comitato, e che sembrerebbe conveniente dovesse informare tutti i nostri lavori statistici. Essa consiste in ciò che, fin dove sia possibile, le riforme ed i perfezionamenti da introdursi nei quadri statistici vengano attuati in via di aggiunta piuttostochè di cambiamento. Col quale sistema soltanto è dato di migliorare e perfezionare la statistica senza perdere il grande vantaggio di poter istituire raffronti tra le pubblicazioni anteriori e le successive; senza venir meno insomma a quella condizione essenziale ed indispensabile alla utilità di qualsiasi statistica, cioè alla sua regolare continuità ed alla sua metodica uniformità, su cui tanto saviamente insistette il Ministro guardasigilli nella Relazione intorno al decreto organico del 20 aprile 1882.

Rimangono ancora da riscontrare i dati esposti nei prospetti sommarî dei procuratori generali coi dati, che periodicamente vengono trasmessi al Ministero per la pubblicazione statistica da farsi più tardi dall'amministrazione centrale. Lavoro questo di evidente utilità, anzi necessario per l'armonia che deve intercedere tra le statistiche particolari e le statistiche generali; ma, in pari tempo, lavoro paziente e minuzioso, che il Comitato non mancherà di compiere il meglio possibile, col concorso, sempre zelante ed intelligente, dell'Ufficio di statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica.

Rimane infine, per tacere d'altro, un punto essenziale riguardo

a questi Rendiconti del pubblico ministero; sul quale punto già fino dallo scorso anno ebbe la Commissione a manifestare i suoi desideri. È la determinazione di alcuni argomenti più importanti, sui quali si dovrebbero invitare i Capi del pubblico ministero a dir sempre la loro parola nei Rendiconti, per non privare il pubblico ed il Governo di una fonte ricchissima di utili notizie, che le Relazioni possono fornire nella loro parte espositiva, e che le cifre sono impotenti a riprodurre. In materia penale, a cagione di esempio, sarebbe essenziale conoscere il preciso stato della criminalità in ciascun distretto, il suo aumento e la sua diminuzione e le cause probabili, di qualunque natura esse siano, che a produrre l'uno o l'altro effetto possono avere concorso. Siffatti rilievi esposti con esattezza, chiarezza e sobrietà, riescono tanto più fecondi di benefiche applicazioni, inquantochè vengono da funzionari autorevoli ed abituati, per la natura stessa del loro ufficio, allo studio costante e giornaliero dei fatti più notevoli che accadono, per dir così, sotto i loro occhi, e che costituiscono per lo più oggetto della loro azione ufficiale. In materia civile, a cagione di esempio, sarebbe grandemente profittevole non omettere mai di chiamare l'attenzione pubblica sopra l'oggetto più frequente dei litigi, e sopra le cause più probabili dei medesimi. Non è d'uopo dimostrare la somma e multiforme utilità di questa indagine, resa per altro, è d'uopo dirlo, più ardua dacchè la legge assoggettò il pubblico ministero, in fatto di giustizia civile, ad una specie di *capitis diminutio*.

Ma, come vede la Commissione, sono questi, ed altri che per brevità sorvolo, argomenti gravissimi, degni di studio maturo e calmo, su cui non è consentito, massime per l'angustia del tempo, di procedere ad ampie discussioni ed a pronte deliberazioni. Io finisco, pertanto, facendo nuovamente plauso alla savia proposta del nostro illustre Presidente, che cioè le Relazioni da svolgersi in conformità all'ordine del giorno vengano stampate e comunicate con tutti i documenti a ciascun Commissario perchè possa farne oggetto dei propri studi riposati e delle proprie osservazioni, affidando intanto al Comitato l'incarico di proseguire nei lavori e negli esperimenti già intrapresi.

DE FALCO, *Presidente*. Ringrazia il relatore, consigliere Casorati. Trova utilissimo il sistema del modello uniforme da allegare

alle Relazioni annuali dei procuratori generali per gli specchietti delle varie materie trattate, e crede che sarebbe conveniente di estendere codesto metodo anche alle Relazioni dei procuratori del re, perchè in tal modo riescirà possibile raccogliere i dati statistici per provincie, come egli desidera. Osserva poi che i rappresentanti del P. M., non assistendo, per la legge del 1874, alle udienze civili, e non prendendo, meno rari casi, parte a codesti giudizi, non possono, nello stato attuale delle cose, riferire con piena cognizione di causa intorno agli elementi statistici che più importa conoscere in ordine agli affari civili, e devono dispiacevolmente limitarsi ad esporre i dati che vengono ad essi comunicati dai cancellieri meno curanti o poco esperti. Aggiunge che è d'uopo tener presente questa condizione, accennata anche dal relatore Casorati, in cui si trova di presente, contro gli ordini antichi, il P. M., per non richiederli notizie che esso non sia in grado di fornire direttamente e sotto la sua immediata responsabilità; sarebbe necessario studiare un provvedimento pel quale il P. M. potesse ottenere con sicurezza gli elementi di fatto che gli occorrono per compilare, anche in questa parte, i prospetti da allegare alla Relazione.

La seduta è sciolta.

Seduta del 22 giugno 1883.

Presidenza di S. E. il Senatore DE FALCO.

Presenti i Commissari: BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, OLIVA e i signori DE'NEGRI e BRUSCHETTI, *Segretari.*

DE FALCO, *Presidente.* Dà la parola al prof. Lucchini perchè riferisca intorno al n. 3 dell'ordine del giorno:

« Modelli per la statistica penale e scheda individuale degli imputati od accusati. »

Relazione Lucchini.

LUCCHINI ricorda come nelle adunanze dello scorso anno la Commissione, trattando in generale del sistema e dei criteri per la ricerca e registrazione dei dati statistici, concretasse le seguenti norme: 1° che le notizie fossero raccolte ed espresse nella forma più semplice; 2° che l'ufficio di registrarle fosse affidato a funzionari più che sia possibile capaci; 3° che, pur tenendo pel momento a base del proprio esame i Registri giornalieri esistenti presso gli uffici locali, s'incaricasse il Comitato di fare gli studi opportuni per determinare se potesse praticamente sostituirsi il sistema della Scheda individuale al sistema del Modulo collettivo e numerico.

Il Comitato tuttavia, prima d'ogni altra cosa, provvide alla concreta esecuzione delle proposte di modificazioni e di aggiunte deliberate dalla Commissione alle rubriche dei Registri giornalieri, completandole e coordinandole ove sembrasse opportuno. Ma fu appunto nel condurre a termine questa riforma dei Registri che il Comitato si dovette convincere della necessità di consacrare ogni cura e sforzo per sostituirvi le Schede individuali. Infatti le suddivisioni e aggiunte operate nelle rubriche dei Registri, recò per effetto una tale estensione e complicazione dei medesimi da rendere sommamente difficile il maneggiarli, il registrarvi con esattezza e prontezza i dati ed il farne poi lo spoglio. D'altronde,

laddove interessava avere notizie tanto per affari quanto per individui intorno ad uno stesso argomento (come sarebbe, per esempio, la specie del reato, il contenuto della sentenza, ecc.) più ancora emerse l'impossibilità di ottenere lo scopo se non adottando un metodo di doppia espressione delle cifre, troppo difficile e complicato nella pratica.

Dette quindi opera il Comitato a comporre un progetto di Scheda, in cui, vinte le difficoltà inerenti alla molteplicità delle ricerche, degli atti, delle giurisdizioni e dei gravami, fossero comprese tutte le notizie che riguardano la persona dell'imputato od accusato, quali furono in gran parte approvate e suggerite dalla Commissione, e quali interessano ad una volta la scienza, la legislazione e l'amministrazione. Apposita Relazione unita agli Atti e documenti della Commissione e le Istruzioni che accompagnano le Schede spiegano i concetti da cui sono informate le parti e rubriche della medesima, ed il perchè ne venne deferita ai funzionari del pubblico ministero la compilazione. Alla Scheda sono stati poi coordinati i Registri giornalieri dei vari Uffici, eliminando però da essi tutte le sezioni e colonne che riflettono notizie comprese nella Scheda, tranne quelle che riguardano la specie del reato in causa (da trasciversi in tutte lettere) e la libertà individuale dei giudicabili.

Dimostrata attuabile la Scheda (per la elaborazione della quale fu anche chiesto il concorso ed il giudizio di talun egregio magistrato esperto negli studi statistici), parve prudente e opportuno tentarne un esperimento presso alcuni tribunali. E tale esperimento, di cui ha già fatto cenno l'onorevole Bodio, e che si trova sempre in corso, diede ormai risultati soddisfacenti, sui quali il Comitato prima e la Commissione poi dovranno portare il proprio esame.

Nello stesso tempo si sta avviando dall'ufficio centrale l'esperimento di spoglio delle Schede compilate e spedite successivamente al Ministero; nè può temersi che siffatto spoglio riesca troppo oneroso e malagevole, tenuto conto della esperienza già fatta sui moduli delle corti di assise, in cui le notizie sono pure registrate con dati descrittivi e personali, sebbene in forma assai più complessa che non sia nelle Schede.

Il Comitato si rese conto degli eventuali obietti che si potessero opporre al sistema delle Schede individuali, per darvi una preventiva risposta.

La separazione delle fonti statistiche soggettive (Schede) dalle

oggettive (Registri) porta per conseguenza una doppia distinta serie di tavole statistiche nelle pubblicazioni del Ministero. Ma anche oggidì, col sistema esclusivo dei Registri, si deve far luogo a questa doppia statistica: la quale però, coi soli Registri, richiede un particolare lavoro di sceverazione, e non può mai riuscire esattamente distinta; mentre essa si troverà naturalmente coordinata alle fonti distinte fra le Schede e i Registri.

Può sembrare tuttavia che i dati personali risultanti dalle Schede non abbiano a concordare con quelli degli atti ed affari risultanti dai moduli, per la diversità dei periodi a cui essi si riferiscono. Ma qui pure è facile osservare che in realtà non verrebbero di molto immutati l'ordine e la corrispondenza dei dati nelle due statistiche, le notizie personali non essendo fornite che per gli imputati od accusati *giudicati nell'anno*, in quell'anno medesimo cui si riferiscono le notizie dei Registri, rispetto alle sentenze passate in giudicato. Transitoriamente soltanto, essendosi ideato, per non gravare oltre misura sulle prime i compilatori delle Schede, di applicar queste ai soli processi che si vengono iniziando, se ne dovrebbe ritardare per due o tre anni dalla loro attuazione lo spoglio completo, finchè cioè siano esauriti i procedimenti iniziati nel primo anno; ma per ripeterlo poi senza interruzione per ogni anno successivo.

Nè deve credersi che un tale ritardo renda impossibile la cognizione e lo studio della criminalità o dell'esito dei giudizi in uno stesso periodo di tempo. Con l'odierno sistema dei Registri invece non può aversi che la statistica della delinquenza apparente quale risulta dalle denunce e dalle querele, senza conoscerne il fondamento e la concludenza. Con le Schede individuali all'incontro, che seguono il giudicabile per tutto il corso del procedimento, è dato conoscere la precisa criminalità legale di un anno, di una stagione, di un mese, come l'esito dei giudizi in epoche corrispondenti, solo che le Schede siano ordinate e spogliate in base al tempo del commesso reato o della pronuncia della sentenza.

Il ritardo di qualche anno per la statistica della criminalità è poi inevitabile, qualunque sia il sistema di raccolta dei dati, una volta che si voglia apprendere la criminalità risultante dai giudizi condannatori.

E qui emergono i grandi vantaggi inerenti al sistema delle Schede individuali, le quali accompagnino il giudicabile per tutto

il corso del procedimento. Oltre alla espressione semplice ed elementare dei dati, che permette registrare ogni particolare intorno alle qualità personali ed ai precedenti dei giudicabili e intorno alle risultanze processuali, il nuovo sistema che si propone per la raccolta e registrazione dei dati renderà possibile un'ampia serie d'indagini e di studi che non è dato neppur concepire mercè i moduli attualmente esistenti. Infatti la Scheda offrirà modo di istituire una statistica soggettiva non solo dei condannati, bensì ancora dei prosciolti; di apprezzare gli uni e gli altri riferibilmente ad uno stesso periodo di criminalità e ad una stessa provincia di origine, alle limitazioni processuali della libertà individuale e all'esito delle istruttorie, alle vicende dei giudizi contumaciali e dei gravami e alla durata dei procedimenti, e in altri svariati rapporti; di studiare talune importanti e controverse istituzioni, di cui oggi non possiamo seguire lo sviluppo statistico, come ad esempio la citazione diretta e direttissima e la correzionalizzazione dei crimini; di recare in generale il nostro esame sopra una intera classe di soggetti, a cui sia coordinato lo spoglio generale o speciale delle schede, spoglio che, eseguito dall'Ufficio centrale, sarà condotto con uniformità di criteri e di metodo.

Ed ora non rimane che trar partito dall' esperimento in corso per apportare alla Scheda quegli ulteriori perfezionamenti che ci verrà suggerendo, e così rendere la Commissione in grado di deliberare sulle proposte del Comitato con piena e matura cognizione di causa.

DE FALCO, *Presidente*. Osserva che, se la Commissione adotterà il suo avviso di rinviare le discussioni e le deliberazioni all'autunno, s' intende che il Comitato dovrà continuare nei suoi lavori e quindi anche negli esperimenti iniziati, massime per ciò che riguarda la scheda individuale.

Riservandosi poi di studiare meglio le proposte sulle quali riferì il commissario Lucchini, riconosce fin d'ora che il sistema della scheda individuale possa presentare parecchi vantaggi, specialmente per la quantità di notizie soggettive, le quali diano materia da istituire utili confronti circa lo stato e le condizioni dei delinquenti. Desidera però qualche schiarimento. Egli nota che taluni processi durano più di un anno, segnatamente quando sia intervenuto appello o ricorso in cassazione; epperò molti reati

avvenuti in un anno, massime se questo è inoltrato, sono necessariamente giudicati in un altro anno. Le schede, pertanto, secondo il sistema proposto, verranno trasmesse al Ministero, non nell'anno in cui il reato è avvenuto, ma in quello in cui fu ultimato il giudizio definitivo, lo che toglierebbe ogni attuale utilità alle statistiche e renderebbe difficile conoscere l'andamento della criminalità in un dato anno. Domanda inoltre se siasi provveduto affinchè i procuratori generali e i procuratori del re possano senza gravi difficoltà compiere il lavoro che verrebbe loro addossato col sistema della scheda.

LUCCHINI. Risponde che anche col sistema attuale, tranne le notizie concernenti i reati denunciati ed i presunti autori dei medesimi, si hanno dati statistici relativi ai processi che si iniziarono anteriormente all'anno al quale i dati stessi si riferiscono.

Colla scheda si avrà invece il vantaggio di poter dare una statistica vera dell'andamento dei processi, dalla denuncia al giudizio definitivo, rapporto agli accusati ed ai condannati per tutti i reati avvenuti in un determinato tempo. Ciò si avrà bensì col ritardo di qualche anno; ma almeno si potrà conseguire quello che ora è impossibile di ottenere. In quanto al lavoro dei magistrati chiamati a riempire la scheda, avverte che, una volta avviato il sistema, ciascuno di essi non avrà che a mettere sulla scheda, per così dire, la sua parola intorno a quell'atto a cui assiste, lavoro questo che non riuscirà di alcun peso sensibile. Se attualmente occorre, per far la scheda, qualche spoglio di dati, ciò deriva unicamente dalla circostanza che si volle estendere il primo esperimento anche ai procedimenti già in corso e non limitarlo a quelli che si iniziano. Ma, ripete, ciò verrà a cessare con l'attuarsi del sistema.

BODIO. Osserva che il sistema della scheda individuale degli imputati e della scheda singolare degli affari si è venuta imponendo per una specie di necessità logica in quasi tutti gli uffici statistici, così all'estero come in Italia. Da noi pure un tale sistema è stato introdotto e funziona regolarmente per parecchie statistiche, quali sono, ad esempio, quelle delle opere pie, del movimento della popolazione, delle carceri e via dicendo. Con questo metodo soltanto si ha garanzia di poter compilare statistiche esatte, i cui elementi sono forniti direttamente dalle autorità responsabili, mentre

gli spogli e le classificazioni ne sono fatte da un unico ufficio, con gli identici criteri dal principio alla fine.

FERRI. Ricorda aver egli già espresso nello scorso anno l'opinione che convenga tenere speciali incaricati presso gli uffici giudiziari per raccogliere le notizie statistiche, ed ora crede opportuno di rinnovare la proposta.

DE FALCO, *Presidente*. Ammette che il lavoro del Magistrato, nel modo indicato dal professor Lucchini, verrebbe di molto agevolato, ed osserva non essere nuovo, nella sostanza sua, il sistema della scheda, poichè un metodo somigliante vigeva già nelle provincie napoletane, dove per ciascun imputato venivano, volta a volta, raccolte e notate in un registro, le notizie tutte concernenti e la persona dell'imputato e le specialità del reato e le modificazioni della imputazione e le fasi tutte del procedimento e del giudizio. Ammette che, anche col sistema attuale, non si possa desumere sempre dalle statistiche il tempo in cui vennero commessi i reati, ai quali le medesime si riferiscono. Confida però che, mediante nuovi studi, la Commissione riesca a trovare il modo di conciliare i vantaggi che offre la scheda, con quelli che derivano dall'aver prontamente le notizie riguardanti non pure l'andamento dei giudizi, ma lo stato della criminalità per ciascun anno. Propone come tema di studio il metodo, o di richiamare tutte le schede alla fine dell'anno per cavarne le notizie dei reati e dei giudizi dell'anno; o meglio di aggiungere ad ogni scheda un'altra complementare che si possa, in fine d'anno, staccare dalla prima, e notare in ciascuna quello che nel corso dell'anno è avvenuto, onde avere così raccolte nell'ufficio centrale, alla fine di ciascun anno, le schede tutte che si riferiscono sì ai procedimenti compiuti, come a quelli tuttavia in corso.

Quanto alla proposta del prof. Ferri, di applicare a ciascun ufficio un funzionario esclusivamente incaricato dei lavori statistici, egli lo crede inattuabile per ragioni finanziarie, non solo, ma perchè il tardivo lavoro di codesto funzionario riuscirebbe difficilissimo. Meglio vale il sistema accennato dal prof. Lucchini, che, cioè, ciascun funzionario, pel quale passi il processo, scriva nella scheda la sua parola, ossia la notizia che raccoglie o l'atto ch'egli compie.

BODIO e CASORATI. Riconoscono degna della massima considerazione la proposta del Presidente, riguardo alla scheda accessoria od annuale, che dovrebbe raccogliere le notizie individuali di ciascun imputato, ed essere trasmessa al termine dell'anno all'Ufficio centrale di Statistica, qualunque fosse il momento a cui è giunto il processo.

DE FALCO, *Presidente*. Dà la parola all'onorevole Curcio, perchè riferisca intorno al tema posto all'ordine del giorno: « Sui modelli della statistica civile. »

Relazione Curcio.

CURCIO espone diffusamente gli studi fatti per l'impianto della statistica civile, secondo le idee contenute nella Relazione con cui il Ministro Zanardelli accompagnava il Decreto che riordinò questo ramo del pubblico servizio. Informa la Commissione del modo come i lavori sono stati condotti, premettendo che nel decorso anno vennero studiate e determinate le norme giusta le quali dovrebbe essere condotta una completa ed esatta inchiesta sul movimento degli affari giuridici civili, sia giudiziari, sia stragiudiziari; ed avvertendo poi che, non essendosi potuto allora, per la scarsità del tempo ed anche perchè il codice di commercio non era stato ancora sanzionato, discutere a fondo tutte le materie, venne a lui affidato l'incarico di completare il lavoro secondo certi criteri che la Commissione aveva delineati a grandi tratti. Riferisce di avere eseguito l'onorevole incarico, e di avere minutamente discusse nel Comitato le modificazioni ed innovazioni da lui proposte, che la Commissione plenaria può ora sanzionare o riformare come meglio crede.

Sottopone quindi all'esame della Commissione le tavole che furono predisposte, le quali, dal punto di vista tecnico, si distinguono in tre categorie; imperocchè alcune di esse non possono servire che per raccogliere le notizie, sia singolarmente per ciascuna causa, sia a modo di registri giornalieri da adoperarsi per un intero anno; altre possono servire sia come registri giornalieri, sia come quadri adatti allo spoglio dei registri stessi e alla pubblicazione dei dati; altre infine debbono servire solamente per la raccolta, lo spoglio e la pubblicazione di dati, i quali, sebbene abbiano stretta attinenza

con le materie giuridiche, debbono però attingersi da Uffici non dipendenti dal Ministero della giustizia.

Dopo queste avvertenze, passando ad altre relative alla sostanza ed al fondo del lavoro statistico, l'onorevole Curcio fa osservare alla Commissione che, anche da questo punto di vista considerate, le diverse tavole sono attinenti a tre ordini di argomenti; imperocchè alcune di esse sono indirizzate a studiare ampiamente l'andamento contenzioso dell'amministrazione della giustizia civile in tutti i gradi di giurisdizione, sia per quanto riguarda la competenza dei magistrati, sia per quanto riguarda la procedura, sia per quanto riguarda il merito delle controversie; altre tavole sono indirizzate a mettere in evidenza tutte le notizie complementari ed accessorie relative all'amministrazione della giustizia, svoltasi tanto in via contenziosa, quanto in via di volontaria ed onoraria giurisdizione; finalmente altre tavole si riferiscono non già al lavoro della magistratura nè ad argomenti da essa trattati, ma bensì a rapporti giuridici stabilitisi fra i cittadini, sia direttamente per fatti da essi portati a compimento, sia per atti o contratti svoltisi a mezzo di ufficiali pubblici o di altre autorità dello Stato.

Il relatore Curcio passa quindi a rendere conto del congegno di ciascuna tavola, cominciando da quelle dei Conciliatori e dei Pretori; delle quali spiega il meccanismo e lo scopo, raffrontando le nuove tavole con quelle già usate e pubblicate negli anni precedenti, e mettendo in evidenza tutte le modificazioni che si propongono a queste ultime.

Discorre poscia della più radicale innovazione che s'introdurrebbe in questa parte contenziosa della statistica civile, prescrivendo per le magistrature collegiali (tribunali come giudici di appello e giudici di prima istanza, corti d'appello e corti di cassazione) l'uso di schede singolari per ciascuna causa. Accenna come le quattro schede proposte siano formulate con indirizzo uniforme nella parte in cui l'andamento dell'amministrazione della giustizia è analogo in tutti quei vari gradi di giurisdizione; e nel tempo stesso contengano ricerche specifiche e particolari per le modalità di rito proprie di ciascuno di quei magistrati. Mette in evidenza tutte le parti delle schede, e le richieste che in esse si contengono, mercè le quali si può avere in occasione della pronunzia di ciascuna sentenza, la notizia completa della causa, per ciò che riguarda la storia precedente di essa, le vicende della medesima, la figura giuridica della

controversia, la qualità delle parti, e tutte le altre notizie, che possono interessare gli studiosi di tali argomenti. Accenna pure, in via di esempio, ad alcuni dei dati che si potrebbero cavare dalle schede medesime, facendone lo spoglio in modo avveduto ed ingegnoso.

Chiarito così l'ufficio delle schede singolari, il relatore svolge l'andamento e la natura di altre quattro tavole relative all'oggetto dei singoli giudizi, cioè alle questioni agitate in ciascuno di essi, quali risultano dalla sentenza del magistrato giudicante. Avverte che nel formulare queste tavole si sono tenuti presenti non solo i nostri annali di giurisprudenza, per rilevare le specie di questioni che ordinariamente si agitano innanzi ai magistrati; ma anche le statistiche francesi per quanto lo consentiva la diversità di legislazione. E nota ancora che le tavole si sono compilate in rapporto alle varie parti della nostra legislazione: cosicchè una è esclusivamente relativa al codice civile, un'altra alla procedura civile, una terza al codice di commercio; ed una quarta, infine, riflette le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle leggi speciali, le quali interessano principalmente le pubbliche amministrazioni e non di rado l'erario stesso dello Stato.

Queste tavole, secondo il relatore, dovrebbero avere un triplice scopo: dovrebbero cioè servire come registri giornalieri presso le preture, onde riportare sopra di esse, causa per causa, tutte le questioni che si sono agitate innanzi ai magistrati singolari e sono state da essi decise; di più dovrebbero servire di norma (non obbligatoria, già s'intende) ai magistrati collegiali che debbono scrivere le notizie sulle schede singolari, nel formulare le questioni risolte colle singole sentenze; e finalmente potrebbero servire per pubblicare poi, secondo le formule in esse adoperate, le notizie raccolte. Ciò non toglie però che, sulla base delle notizie medesime, si possano successivamente variare e perfezionare le tabelle prima di darle alle stampe.

Per ciò che riguarda la seconda parte della statistica civile, cioè le informazioni speciali intorno a taluni affari, il relatore fa osservare come siasi perfezionata la tavola relativa all'argomento gravissimo dell'onoraria e volontaria giurisdizione. Mette in evidenza l'importanza ed il congegno dell'altra tavola relativa alle opposizioni ai matrimoni e alle nullità dei medesimi, e fa la storia della tavola relativa alle separazioni personali dei coniugi, dimostrando

il valore delle notizie in essa contenute e la opportunità di somministrarle agli studiosi. Annunzia che la Commissione ha creduto utile di adottare per le pubblicazioni periodiche annuali la medesima tavola che venne adoperata per un'inchiesta speciale intorno a quell'argomento. Il relatore si trattiene poi lungamente a sviluppare nelle loro particolarità le tavole relative ai fallimenti, le quali sono state formulate con la scorta delle disposizioni del nuovo codice di commercio, e debbono servire non solo per la raccolta delle notizie che amministrativamente possono occorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma anche per quelle che sono necessarie ad aversi in un lavoro completo di statistica giudiziaria civile. Queste tavole, quando saranno state messe alla prova, si potranno forse perfezionare, ma per ora pare che nulla di meglio si possa proporre.

Il relatore richiama in appresso l'attenzione della Commissione sulla entità delle modificazioni arrecate alla tavola concernente le vendite giudiziarie, e spiega poscia minutamente la tavola relativa alle vendite giudiziarie di beni immobili avvenute innanzi ai pretori; vendite che hanno luogo in seguito alle espropriazioni per non soddisfatto tributo fondiario. Questo argomento è certamente di grande rilievo, avendo rapporti non solo con le materie giuridiche propriamente dette, ma anche con tutto il nostro sistema tributario e con lo stato economico del paese.

D'altra ricerca pure importante s'intrattiene il relatore, cioè di quella relativa al patrocinio gratuito presso le singole magistrature del regno; studiando tale funzione di pubblica beneficenza dal punto di vista delle parti litiganti, della specie delle controversie e dell'esito dei giudizi. E tratta pure dell'indagine affatto nuova che la Commissione propone di fare intorno alle spese di giustizia ed al costo di ciascuna contestazione.

Finalmente il relatore mette in evidenza la mutata natura degli studi statistici, i quali, mentre finora hanno avuto un limitato interesse amministrativo, ora hanno acquistato una importanza sociale e demografica; epperò vien proposto di estendere le ricerche statistiche dal campo giudiziario propriamente detto, al campo giuridico nel largo senso della parola, studiando tutte le innovazioni che per atto sovrano si verificano nelle condizioni delle famiglie, come le dispense matrimoniali, i cambiamenti di cognome ecc.; e i mutamenti che si verificano in ordine alle

proprietà o ad altri rapporti di diritto, mercè i dati che possono venire somministrati in dipendenza delle ipoteche e delle trascrizioni, nonchè in ordine alle successioni, sia testate sia intestate, ai contratti, sia pubblici sia privati, ed agli altri atti giuridici di qualsiasi natura. A questo proposito, anzi, egli sottopone alla Commissione tanto le tabelle già in uso presso alcuni Uffici pubblici e dalle quali si potrebbe trarre vantaggio senz'altro o col l'introdurvi modificazioni più o meno rilevanti, quanto quelle che dovrebbero impiantarsi a nuovo. Dà per ultimo ragguaglio delle pratiche da lui fatte presso notai, ricevitori del registro e conservatori d'ipoteche, per studiare il modo migliore con cui si potrebbe condurre questa ricerca; e delle trattative iniziate con la Direzione generale del demanio e delle tasse, affinchè l'inchiesta possa eseguirsi colla maggior precisione e col minore incomodo possibile dei funzionari addetti alle singole amministrazioni.

L'on. Curcio avendo in tal guisa posto termine alla sua Relazione, il Presidente lo ringrazia e scioglie l'adunanza.

Seduta del 23 giugno.

Presidenza di S. E. il Senatore DE FALCO.

Presenti i Commissari : BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, OLIVA e i signori DE' NEGRI e BRUSCHETTI, *Segretari.*

Il Presidente DE FALCO dà la parola al cav. De' Negri, il quale riferisce sul tema dell'ordine del giorno: « Proposte intorno ai criteri da adottarsi per le prossime pubblicazioni statistiche. »

Relazione De' Negri.

I criterii ed i metodi da adottarsi nelle pubblicazioni statistiche, così civili, come penali, non potranno fissarsi definitivamente se non dopo che saranno stati esattamente ed autorevolmente stabiliti dalla Commissione i dati che, potendo in qualsiasi modo interessare l'amministrazione, la legislazione e le scienze sociali, dovranno essere raccolti mediante appositi modelli.

Non pertanto il Comitato non ha ommesso di portare anche su ciò la propria attenzione. Però non ha approfondito intieramente, nè esaurito il grave tema, sia perchè esso stesso su qualche punto, come dirò appresso, non prese ancora una risoluzione immutabile, sia perchè il lavoro fondamentale e più urgente era quello di attendere allo studio delle migliorie e delle riforme da introdurre nella statistica giudiziaria e alla compilazione dei modelli che devono concretare e tradurre in atto le modificazioni deliberate; opera paziente e minuziosa che ha richiesto moltissime sedute, come già fu accennato dal comm. Bodio, lasciando poco tempo disponibile per quest'altra. Ciò però non può avere alcuna nocevole influenza sull'andamento dei lavori, poichè, tra il momento in cui si inizierà la raccolta dei dati e quello in cui si dovrà provvedere a ordinarli per la pubblicazione, vi sarà tutto l'agio di ponderare colla più scrupolosa cura le diverse parti ed i molteplici aspetti dell'importante argomento.

Ho creduto opportuno premettere queste considerazioni, perchè quelli tra gli onorevoli componenti la Commissione i quali non hanno preso parte ai lavori del Comitato, non abbiano a maravigliarsi troppo se quest'ultimo fra i temi posti all'ordine del giorno non sarà svolto coll'ampiezza e maturità desiderabili.

Ed ora, adempiendo all'onorevole incarico che volle affidarmi il Comitato, accennerò i punti principali che esso ha già fatto oggetto d'esame. Di tal guisa la Commissione avrà, se non altro, un punto di partenza per le sue ulteriori deliberazioni sull'argomento, e potrà correggere al bisogno, ed in ogni caso completare, il disegno appena abbozzato.

Le pubblicazioni di statistica giudiziaria, come ogni altra, si possono considerare sotto due aspetti molto diversi per l'importanza loro rispettiva, ma di entrambi i quali è necessario tener conto. Uno che direi intrinseco, siccome quello che ha tratto al contenuto; l'altro che per correlazione chiamerei di forma, ma che forse meglio può dirsi di ordinamento esteriore, riguardando le modalità della pubblicazione.

Toccherò innanzi tutto di queste.

La sollecitudine nelle pubblicazioni è uno dei più grandi fattori della loro utilità, specialmente quanto all'Amministrazione, riuscendo così possibile di apportare pronto rimedio a taluno degl'inconvenienti che venissero in luce.

Il decreto che pose le basi del nuovo ordinamento ha già determinato che le statistiche della giustizia tanto civile quanto penale siano annuali e pubblicate entro l'anno successivo a quello cui si riferiscono. Ciò non parrà lieve progresso, ove si consideri che nei paesi dove la statistica giudiziaria è meglio e da più tempo ordinata, come la Francia, le pubblicazioni non avvengono che due anni dopo quello al quale si riportano i dati, mentre nel Belgio ed in altri Stati il ritardo è anche maggiore. Anzi la Direzione generale della Statistica spera, allorchè sia ben avviato il nuovo metodo di ricerche, di potere nel giugno d'ogni anno presentare alla Commissione il lavoro in bozze, affinchè questa possa adempiere a ciò che si dispone sotto la lettera d) dell'articolo 4 del citato decreto: esaminarlo cioè e proporne al ministro l'approvazione, previe le modificazioni che reputasse opportune.

Ma ancora più presto potranno essere pubblicati i dati sommarii tratti dalle Relazioni del Pubblico Ministero, cioè entro il mese

di aprile e fors'anco entro il marzo, quando i modelli uniformi, prescritti per la prima volta in quest'anno, saranno entrati nelle consuetudini degli Uffici e rettamente interpretati, e questi dati continueranno a publicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, salvo a farne estratti per i membri della Commissione e per gli altri studiosi di siffatti argomenti.

La statistica annuale sarà ripartita in due volumi, uno per gli affari civili l'altro per i penali, che vedranno la luce nella stessa forma adottata per la statistica della giustizia civile nel 1880, che è quella di tutte le altre pubblicazioni della Direzione generale di Statistica. Si ovvierà così al difetto universalmente lamentato dell'e precedenti statistiche giudiziarie, le quali erano di un formato incomodissimo che rendeva assai laboriose le ricerche.

A ciascun volume andrebbe premessa un'introduzione riassuntiva ed illustrativa delle notizie esposte nelle tavole analitiche. È così soltanto che queste pubblicazioni potranno riuscire di generale utilità, i più non avendo tempo, attitudine o interesse a svolgere tutte le molte e diffusissime tavole dei volumi, e a compendiarne ed avvicinarne i dati più salienti.

In questa introduzione le notizie riguardanti il nostro paese sarebbero comparate, fin dove vi si prestassero, con quelle degli esteri Stati. Essa dovrebbe compilarsi sullo stesso modello delle altre che escono dalla Direzione generale della Statistica, cioè in forma affatto impersonale e direi quasi neutrale, cioè senza preconcetti di sorta, non traendo che quelle deduzioni le quali scaturiscono naturalmente dalle cifre e dal loro raggruppamento e non implicano un giudizio di scuola. Vi si dovrebbero riavvicinare i dati elementari della medesima specie relativi alle varie magistrature: ad esempio quelli della quantità dei procedimenti, delle conferme e delle riforme delle sentenze, della durata e dell'oggetto dei giudizi, come maestrevolmente fu fatto, per gli affari civili, nella Relazione premessa dall'on. Ministro Zanardelli all'ultima Statistica; ed istituire inoltre opportuni confronti cogli anni anteriori.

La Commissione poi, secondo che è disposto nell'articolo 4 lettera f) del decreto più volte ricordato, dovrebbe presentare ogni anno al Ministro della Giustizia due distinte Relazioni sui risultati principali della statistica civile e della penale, nominando all'uopo, non più tardi del giugno, un relatore per ciaschedun ramo. Queste Relazioni, se si vuole che riescano meditate e proficue,

non possono essere l'opera di molti. Ciò non escluderebbe però che i singoli commissari potessero comunicare ai relatori designati le proprie osservazioni sulle bozze delle tavole analitiche che verrebbero distribuite loro appunto nel giugno, come già accennai, e sull'introduzione che l'Ufficio di Statistica dovrebbe preparare nel frattempo in guisa da farla tener loro non più tardi della fine di luglio. Ai componenti la Commissione sarebbe lasciato l'intero mese di agosto per esaminare questo materiale e spedire ai relatori le considerazioni che credessero di fare; ed i relatori, alla propria volta, avrebbero i mesi di settembre ed ottobre per compiere il loro rapporto che, discusso ed approvato dalla Commissione nel novembre, potrebbe essere presentato al ministro e pubblicato innanzi al termine dell'anno.

Le Relazioni della Commissione, a differenza delle introduzioni premesse ai singoli volumi dalla Direzione generale di Statistica, potrebbero, anzi dovrebbero, avere un carattere scientifico e studiare, sotto tutti i loro diversi aspetti e nelle loro attinenze coll'amministrazione, colla legislazione e colle scienze sociali, i risultati più notevoli che ogni anno emergessero dalle notizie raccolte. E sarebbe assai giovevole che i relatori si mutassero ogni anno, perchè, ove quest'ufficio fosse sempre affidato alle stesse persone, potrebbe facilmente avvenire che il lavoro si riducesse in breve a qualche cosa di meccanico, di formale; che si modellasse costantemente sulla medesima falsariga; che l'argomento, insomma, venisse riguardato ogni volta sotto un medesimo punto di vista. Invece, alternandosi tra i diversi commissari l'incarico di riferire, entro pochi anni, si otterrebbero indubbiamente degli stupendi lavori, nei quali i fenomeni sociali della litigiosità e della criminalità sarebbero studiati con sapiente varietà di metodi e di criterii sotto tutte le loro molteplici facce.

Detto così della parte formale delle pubblicazioni, dovrei ora tracciare il sistema, secondo il quale il Comitato reputerebbe si dovessero pubblicare i dati raccolti. E questa sarebbe veramente la parte più difficile ed anche la più estesa del mio incarico se io dovessi esporre per filo e per segno, e quasi a caso vergine, quale avrebbe ad essere l'orditura delle future statistiche: ma ciò non è. I criterii delle pubblicazioni sono indubbiamente pregiudicati da quelli che han presieduto alla raccolta delle notizie. È a questi ultimi che i primi necessariamente si informano. Parmi superfluo

che io m'indugi a dimostrarlo. Ora, gli egregi relatori che mi hanno preceduto nel dar conto dei lavori compiuti fino a qui, hanno esposto minutamente ciò che si chiederebbe di meglio e di più ed in qual forma. I modelli che la Commissione ha sott'occhio completano il disegno del nuovo assetto che si propone per le statistiche giudiziarie. Quindi assai più facile e breve diviene il mio compito.

Con questo io non voglio già dire che tutti i dati che il Comitato stima opportuno richiedere alle diverse Autorità giudiziarie debbano essere pubblicati per le stampe, e nella stessa forma in cui si raccolgono. Una certa scelta è indispensabile. E dovrà pure variare in qualche caso l'ordinamento dei dati, riunendosene taluni che per la maggior facilità di ottenerli si saranno chiesti con modelli separati e ad autorità diverse, e per converso scindendosi altri stati raccolti insieme; il che avverrà in special modo per le schede singolari, le quali forniranno un materiale ingente e prezioso, ma svariaticissimo ed informe.

Non pertanto è parso che alcuni criterii generali e direttivi si potessero fin da ora fissare in materia.

Innanzitutto, delle notizie richieste dovrebbero pubblicarsi solo quelle che sono necessarie per mettere in grado i cittadini di giudicare l'opera della magistratura sotto il triplice aspetto della qualità, sollecitudine e bontà del suo lavoro; i legislatori di rendersi conto delle modificazioni che si palesassero necessarie nelle leggi in quellé di rito specialmente, e degli effetti delle riforme che fossero state eventualmente introdotte nella legislazione; i dotti, di conoscere le principali risultanze d'indole morale e sociale emergenti dalle notizie raccolte. Dico delle principali, appunto perchè taluni punti possono essere trascurati, sia perchè non essendo di generale interesse renderebbero troppo voluminosa la pubblicazione senza corrispondente utilità, sia perchè riguardano argomenti speciali che può essere necessario illustrare a un determinato momento, come preparazione o giustificazione di qualche riforma legislativa, o per altra speciale circostanza, ma che non presentano un interesse permanente.

In secondo luogo importa che le nuove pubblicazioni si coordinino e quasi s'ingranino colle anteriori, per poter avere una serie più estesa che sia possibile di dati comparabili tra loro e non perder il frutto dei lavori statistici precedentemente compiuti.

È superfluo ch'io ricordi che allorquando i dati statistici sono

scarsi e, per di più, disgregati perdono molto d'importanza, ed anzi falliscono bene spesso al loro scopo, non permettendo di trarne conclusioni fondate e sicure.

Per ottenere siffatto coordinamento non è necessario sacrificare alcuno dei miglioramenti generalmente desiderati nelle nostre statistiche giudiziarie e che sono stati accolti nei nuovi e più particolareggiati modelli preparati dal Comitato. Si possono non solo moltiplicare le notizie quanto si vuole, ma ben anche suddividere in più rubriche quelle che nelle pubblicazioni anteriori venivano esposte cumulativamente; occorre però che, almeno per grandi categorie, le notizie più importanti contenute nei precedenti volumi riescano paragonabili con quelle che verranno date nei successivi.

Nè è da tacere come nella classificazione delle notizie sia desiderabile che si tengano presenti le statistiche di quegli Stati coi quali è maggiore l'affinità di legislazione e di procedura, nell'intento di agevolare più che sia possibile quei raffronti che riescono di tanto aiuto nello studio delle condizioni e dei bisogni di un paese.

In terzo luogo conviene che le notizie siano logicamente classificate, secondo i varî gradi e la diversa natura delle giurisdizioni.

Fin qui, ad esempio, nei volumi della nostra statistica civile la giurisdizione civile propriamente detta non veniva distinta dalla commerciale, mentre nella francese sono esposti in tavole separate le notizie relative alle cause civili portate innanzi ai tribunali civili di prima istanza, e quelle concernenti gli affari commerciali portati avanti ai Tribunali speciali di commercio, o a quelli tra i civili che funzionano anche da giudici commerciali. Ora, è soltanto mercè questa divisione che è dato istituire un confronto fra l'azione dei Tribunali civili e dei Tribunali speciali di commercio in materia commerciale, rispetto alla durata delle liti, alla sollecitudine nella pronuncia delle sentenze, alla bontà dei giudicati in quanto può desumersi dal numero e dall'esito dei ricorsi in appello ed in cassazione, e averne lume nella questione tanto agitata dell'ordinamento che meglio convenga dare ai giudizi commerciali. Parimenti, le cause di cognizione diretta delle Corti d'appello, dovrebbero, tanto speciale essendone la natura, essere sceverate da quelle che vi sono portate in secondo grado di giurisdizione.

Così pure converrebbe fare separata menzione, per ogni magistratura, dei giudizi avvenuti in grado di rinvio (che adesso sono frammentati agli altri), come già si tengono distinti quelli che presso un

medesimo Tribunale hanno luogo in prima e in seconda istanza. Per la stessa ragione, quanto alla Corte suprema di Roma, sarebbero da indicarsi separatamente gli affari in cui essa esercita una giurisdizione uguale a quella delle altre Corti di cassazione, e quelli la cognizione dei quali le è esclusivamente attribuita.

Di questi esempî potrei addurne parecchi, anche a proposito della statistica penale, ma non voglio abusare della pazienza degli illustri ascoltatori, e mi limiterò ad accennare una delle più salienti imperfezioni di questo genere; quella cioè in forza della quale tanto le notizie personali degli imputati giudicati dai Tribunali correzionali quanto quelle dell'esito dei giudizi presso i Tribunali medesimi sono date indistintamente pei giudizi in grado di appello dai Pretori e per quelli in prima istanza.

Infine è opportuno che i dati da publicarsi non vengano soverchiamente sminuzzati; che non scendano cioè sino all'infima circoscrizione, quale sarebbe il Comune pei Conciliatori, il Mandamento per i Pretori. In questa forma, che è quella in cui i dati sono raccolti, possono tornar utili per l'Amministrazione, la quale potrà ricorrervi sempre quando le occorra; ma per ogni altro scopo basta che siano raggruppati per larghe circoscrizioni, anche per non rendere di troppo voluminose, senza corrispondente vantaggio, le pubblicazioni.

Nella materia penale, quella parte dei dati che serve a rappresentare il movimento degli affari, cioè il lavoro dei vari Uffici ed Autorità e lo svolgimento dei processi, dovrebbe pur darsi, quanto alle Corti di cassazione, d'appello e d'assise e ai Tribunali correzionali, separatamente per ogni sede, e, quanto ai Pretori, per distretti di Tribunale. Ma tutte le notizie che mirano a dare una fisionomia esatta della criminalità, considerata così oggettivamente, cioè nelle multiformi sue manifestazioni ed accidentalità, come soggettivamente, vale a dire negli individui delinquenti, a differenza di ciò che venne fatto fin qui, sarebbe forse utile che fossero esposte per Provincie, sia perchè questa divisione del territorio è più antica e meno artificiale che non quella dei distretti di Corte d'appello e d'assise, sia perchè essa renderèbbe più facile lo studio delle relazioni che corrono tra la delinquenza e le condizioni morali, economiche e fisiche delle popolazioni, tutte le altre Statistiche avendo appunto per base la circoscrizione amministrativa.

Nella materia civile, parimenti, le notizie riguardanti il lavoro delle varie Magistrature e lo svolgimento dei procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione in generale potrebbero darsi, distintamente per ciascuna sede, rispetto alle Corti e ai Tribunali, e riunite per distretti di Tribunale, quanto ai Pretori ed ai Conciliatori. Ma, per quelle che hanno una speciale importanza morale ed economica (quali sarebbero le notizie delle separazioni coniugali, delle espropriazioni, dei fallimenti, del movimento contrattuale e, per necessaria correlazione, quelle eziandio dell'oggetto dei giudizi), appare più opportuna la classificazione per Provincie.

In ogni caso è indubitato che converrebbe abbandonare il sistema seguito fin qui, in materia tanto civile quanto penale, di riassumere per distretti di Corte di cassazione le notizie relative alle circoscrizioni giudiziarie inferiori.

La circoscrizione attuale di questi distretti non tiene conto alcuno delle divisioni naturali e civili del nostro paese. Mi basterà ricordare, in prova di questa asserzione, come il distretto di Firenze, oltrechè la Toscana, comprenda le provincie Venete, che l'Emilia (inchiusa nel distretto di Torino) separa dalla prima; e come quello di Roma riunisca insieme la Sardegna e le Marche, per tacere d'altre regioni.

Ora, l'accomunare insieme dati concernenti paesi così lontani tra loro e così diversi per storia, costumi, condizioni telluriche ed economiche, o non serve a nulla, ovvero non può che condurre a conclusioni fallaci ed arbitrarie.

Perciò, se un raggruppamento delle notizie fornite per circoscrizioni più o meno ristrette si reputa opportuno, come veramente è, val meglio adottare quello per compartimenti geografici in ordine digradante da settentrione a mezzogiorno, il quale è seguito in tutte le pubblicazioni statistiche ed amministrative, così ufficiali, come private.

Premesse queste generali considerazioni, che si applicano tanto alla statistica civile quanto alla penale, mi resta a dire qualche cosa di ciascuna in particolare.

La civile verrebbe, come par razionale, divisa in due parti, comprendenti, la prima le notizie sugli affari contenziosi, e la seconda quelle sulla volontaria ed onoraria giurisdizione, con un'appendice contenente i dati relativi a quella parte del movimento economico che ha attinenza coi giudizi civili, vale a dire alle contrattazioni

ed agli altri principali atti concernenti le proprietà mobiliari ed immobiliari ed il loro trasferimento.

Nella prima parte si darebbero innanzi tutto le tavole dimostranti l'andamento delle liti innanzi ai singoli magistrati, permettendo, per quelli che esercitano una doppia giurisdizione, i giudizi in grado d'appello, che si legano con quei della giurisdizione anteriore, ai giudizi in prima istanza.

Per i Conciliatori ed i Pretori le notizie da pubblicarsi sarebbero quelle stesse che sono indicate nei nuovi modelli proposti tutte apparendo opportune a conoscersi.

Per i Tribunali e le Corti, il bilancio delle liti, cioè il movimento formale, esteriore, il carico e il discarico del *Magistrato*, si trarrebbe dai modelli complementari alle schede formate per ogni affare, e si trarrebbero da queste ultime le notizie particolareggiate concernenti le singole cause e quasi direi l'essenza loro; quelle cioè relative alla qualità dei contendenti (Stato, enti morali, minorenni ecc.), all'indole delle controversie (civile, commerciale), al modo del procedimento (formale, sommario), alle sue vicissitudini principali (contumacia, domande riconvenzionali o in garanzia. incidenti ecc.), alla durata ed all'esito della lite. Circa queste due ultime notizie non credo poi inutile aggiungere che esse dovrebbero essere date distintamente per ogni grado di giurisdizione che la lite avesse anteriormente percorso e far conoscere, quanto alla durata, anche la complessiva, dall'atto introduttivo del giudizio all'ultima sentenza intervenuta in materia.

Farebbero seguito alle dette tavole e le integrerebbero quelle indicanti l'oggetto dei giudizi per ciascun grado di giurisdizione, non sembrando conveniente includere nelle prime le notizie relative a quest'argomento, anche per ragioni materiali, poichè, attesa la grande specificazione degli oggetti, le tavole stesse diverrebbero sterminatamente lunghe e di difficile esame.

Anzi, siccome per molti giudizi, i quali hanno una grande importanza morale ed economica, la mera notizia dell'oggetto sarebbe insufficiente, con tavole supplementari sarebbero particolarmente illustrati alcuni punti più importanti dei procedimenti contenziosi; nel campo morale, le questioni attinenti al matrimonio, (opposizioni, questioni di nullità, separazioni personali); nello economico, i sequestri, le esecuzioni mobiliari, le esecuzioni immobiliari e gli

altri casi di vendita giudiziaria di stabili, i protesti cambiari ed i fallimenti.

A complemento delle notizie sugli affari contenziosi seguirebbe la indicazione delle spese occorse nei singoli stadî del giudizio e, in relazione a quest'argomento, i dati relativi al gratuito patrocinio concesso ai non abbienti, tratti, per la parte formale, dal modello apposito e, per quanto riguarda l'indicazione delle parti che lo ottennero e l'esito delle controversie, dalle schede singolari.

La seconda parte della statistica civile comprenderebbe le notizie sui procedimenti attinenti alla volontaria ed onoraria giurisdizione, distinte in altrettante tavole quante sono le magistrature adite per questa sorta d'affari. E in essa troverebbero pure sede opportuna i dati che si riferiscono alla concessione della cittadinanza, alle legittimazioni per regio decreto, alle dispense dagli impedimenti al matrimonio, ai cambiamenti ed aggiunte di nome e di cognome, poichè, sebbene lo statuire su questi argomenti sia attribuzione del potere legislativo od esecutivo, si può sotto un certo aspetto ritenere che in tali casi essi esercitino una specie di alta giurisdizione, della natura stessa di quella esercitata, a cagione di esempio, dai Tribunali rispetto alle separazioni di coniugi e dalle Corti d'appello circa le adozioni.

Nell'appendice si conterrebbero le notizie concernenti i contratti, le successioni, il movimento ipotecario ecc., le quali, specialmente nei raffronti che se ne potranno fare col numero delle controversie relative a siffatti argomenti, rivelatoci dalle indagini sull'oggetto dei singoli giudizi, daranno modo di conoscere quali parti della patria legislazione offrano maggior occasione a contestazioni e di studiare se alla imperfezione di essa o allo stato dei costumi sia da ascrivere la cagione.

Della statistica penale debbo toccare più brevemente, non essendo, come ho già accennato, definitivamente fissati in ogni loro parte i modelli che dovranno accompagnare e completare la scheda individuale, sulla formazione dei quali potrà influire non poco lo esperimento che si sta ora facendo della scheda medesima. Non pertanto si può dire fin da ora che, adottandosi questo nuovo metodo d'indagine, le future statistiche dovrebbero necessariamente dividersi in due parti. L'una, desunta dai predetti modelli complementari, presenterebbe il numero delle denuncie e querele ed il movimento dei processi, cioè l'andamento delle istruttorie e dei giu-

dizi durante l'anno precedente, presso le singole Autorità; e in questa parte le nuove pubblicazioni si modellerebbero su quella che si riferisce al 1880, (già distribuita in bozze ai signori Commissari e che vedrà la luce nell'agosto), con talune modificazioni intese a meglio chiarire alcuni punti, modificazioni delle quali ho più sopra indicata qualcuna.

L'altra parte invece, intieramente basata sulle schede individuali, costituirebbe uno studio approfondito e scientifico della criminalità, svolgendo quanto attiene alle qualità personali dei condannati, alle circostanze che ne contrassegnarono l'eventuale recidiva, allo scopo del delitto ed all'impulso malvagio che lo determinò, almeno per i reati più gravi, e porgerebbe ad un tempo compiuta notizia dello svolgimento e dell'esito dei singoli procedimenti, seguendoli attraverso le varie e successive loro fasi, dal giorno del commesso reato sino a quello della sentenza irrevocabile, rendendo possibile di determinarne la intiera durata. Tutti questi dati fondamentali, ad eccezione di quelli relativi alle causali dei reati, che starebbero meglio a sè, potrebbero ripartirsi in quattro tavole, prendendo innanzi tutto a base della loro classificazione il fatto dell'avvenuto o non avvenuto giudizio. Perciò sarebbero preliminarmente esposte in un unico quadro le notizie relative così ai procedimenti che per qualsiasi causa non oltrepassarono lo stadio istruttorio e non furono quindi portati al giudizio, come agli individui nei procedimenti medesimi implicati.

Per contro, i procedimenti nei quali intervenne giudizio sarebbero distinti in tre quadri, secondo il Magistrato ritenuto competente a conoscerne in primo grado di giurisdizione, il che val quanto dire secondo la gravità giuridica dei reati pei quali si procedette, poichè il criterio pratico meno fallace, nello stato attuale della nostra legislazione, per classificare i reati commessi secondo l'importanza loro è quello che desumesi dall'essere i medesimi stati giudicati piuttosto dai Pretori, che dai Tribunali correzionali o dalle Corti d'Assise. In ciascuna di queste tre grandi categorie i procedimenti riferentivisi verrebbero rappresentati passo per passo, e distintamente per ogni specie di reato (scindendo all'uopo taluni titoli del Codice troppo complessi), nel loro compiuto svolgimento dal giorno della denuncia o querela a quello della sentenza passata in giudicato, comprendendovi, cioè, non solo le notizie concernenti l'istruzione ed il giudizio in prima istanza, ma quelle altresì

relative ai giudizi d'appello, di cassazione e di rinvio, ogni qual volta intervennero, e verrebbero pure esposte le notizie concernenti lo stato personale degli imputati od accusati involti nei singoli procedimenti e la durata della detenzione preventiva che avessero sofferta.

Altre tavole complementari potrebbero farsi seguire a queste quattro principali, per illustrare alcuni temi speciali, come quelli delle causali, già ricordato, delle spese di giustizia ecc.

Come si comprende a primo aspetto, le notizie comprese in questa seconda parte della statistica penale non potrebbero, a differenza di ciò che si avrà nella prima, riferirsi che in piccola parte all'anno immediatamente anteriore, pochi essendo i procedimenti che abbiano principio e termine entro uno stesso anno solare. Perciò, bisognerebbe ritardare la pubblicazione dei dati concernenti la criminalità di un determinato anno fino a che i procedimenti relativi non fossero stati esauriti definitivamente, sia con provvedimento del Pubblico Ministero, sia con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, cioè fino a quando non fossero giunte all'Ufficio centrale tutte le schede riferentisi a reati commessi in quel dato anno, il che, allo stringer dei conti, varrebbe quanto ritardarla tre o quattro anni almeno. Che se ciò non apparisse opportuno, le notizie relative ai procedimenti definitivamente esauriti nell'anno cui si riferisce la pubblicazione dovrebbero invece essere date distintamente per ciascuno degli anni in cui vennero commessi i reati ai quali i procedimenti stessi si riportano, affinchè, dopo i tre o quattro anni che passerebbero prima che tutti i reati commessi in un certo anno avessero attraversato i diversi gradi di giurisdizione che la legge consente, si potessero ricomporre ad unità i dati relativi alla criminalità di quell'anno venuti partitamente e successivamente alla luce nei volumi precedenti. Ma su questo argomento lo stesso Comitato non ha ancora preso alcuna risoluzione, attendendo, per farlo, l'esito dell'esperimento più sopra ricordato.

In appendice alla statistica penale, oltre alle notizie sulle grazie ed amnistie e sulle estradizioni si dovrebbero infine pubblicare, come già si fa pei reati militari, i dati relativi ai reati marittimi, di cui oggi non si tien conto, quantunque abbiano un'importanza non lieve, anche per le condizioni topografiche dell'Italia nostra.

Di questa guisa parmi d'aver esaurito, come meglio mi è stato possibile, il compito del quale mi onorò il Comitato.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone alla Commissione le seguenti deliberazioni:

1° Esprimere un voto di approvazione e di plauso ai membri del Comitato ed ai relatori, per i lavori rispettivamente compiuti.

2° Stampare le Relazioni delle quali si è fatta l'esposizione, e trasmetterle, con le rispettive proposte e modelli, a ciascun membro della Commissione onde esaminarli.

3° Invitare ciascun membro della Commissione a fare sulle Relazioni e proposte del Comitato le osservazioni che creda, e proporre gli emendamenti e le modificazioni che stimi più opportune.

4° Stabilire un termine entro il quale queste osservazioni e questi emendamenti siano rimessi al Segretario della Commissione.

5° Riconvocare, dopo raccolti questi lavori, la Commissione per l'esame delle varie proposte e le definitive deliberazioni.

6° Continuare frattanto i lavori e gli esperimenti di statistica già iniziati nel modo che il Comitato stimi migliore.

7° Riferire a S. E. il Ministro l'opera eseguita e le deliberazioni prese dalla Commissione.

8° Esporre al Ministro il voto della Commissione che venga invitato a far parte di essa l'onorevole Zanardelli che, primo, ne concepì l'idea e ne attuò il disegno.

9° Manifestare al Ministro medesimo il desiderio della Commissione, che, nell'interesse della giustizia e per maggiore utilità della statistica, sia con apposita circolare raccomandato ai rappresentanti il Pubblico Ministero di fare oggetto particolare dei loro studi e delle loro Relazioni la ricerca delle cagioni speciali dei reati, e precipuamente di quelle, o fisiche, o economiche, o morali, che in una data provincia o regione abbiano contribuito alla persistenza, all'accrescimento o alla diminuzione di alcune specie di reati, nella loro rispettiva giurisdizione.

Quindi il Presidente invita i Commissari a fare quelle osservazioni che credessero opportune su tali proposte.

La Commissione approva successivamente tutte le proposte.

CASORATI. Nella breve esposizione che fece lo scorso anno avanti la Commissione, relativamente alle cause a delinquere, accennò al desiderio che i Capi del P. M. esprimessero nelle loro Relazioni annuali le cause principali che possono aver influito sull'accrescimento o sulla diminuzione della criminalità. Se però si volessero

ora estendere le ricerche anche ad alcuni altri punti, sia in materia civile, sia in materia penale, converrebbe interrogare i singoli membri della Commissione, perchè facciano quelle proposte che crederanno più utili. Quando tutti i Commissari avranno dato il loro parere, si potrà inviare una Circolare ai rappresentanti del P. M., pregandoli di soddisfare i voti della Commissione.

DE FALCO, *Presidente*. Siccome le sedute della Commissione non avranno luogo che nel mese di novembre, ossia troppo tardi per conseguire un buon risultato in ordine a tutte le ricerche che potrebbero proporre i Commissari, crede che sarebbe opportuno, come è già stabilito nelle proposte deliberate dalla Commissione, di limitarsi a richiamare, per ora, con apposita Circolare, l'attenzione dei Procuratori generali sul punto essenziale dell'aumento o della diminuzione della criminalità e sulle cause rispettive.

FERRI. Crede sarebbe utile dichiarare nella Circolare, che la richiesta si limita al fatto positivo il quale può aver determinato l'aumento o la diminuzione dalla criminalità, e che non si domandano apprezzamenti. Anzi, a far meglio comprendere ciò che precisamente si desidera, propone sia spedito agli Uffici del P. M. un modulo, il quale potrebbe essere all'incirca formulato come appresso, indicante le principali cause, fisiche o sociali, che possono contribuire all'aumento o alla diminuzione della criminalità e dovrebbero quindi esser tenute presenti nello stendere le Relazioni annuali.

C A U S E

FISICHE

Suolo — Posizione (*litorale, montuosa, di confine, ecc.*) — Coltura (*boschi, miniere, prati, ecc.*) — Fertilità — Abitato (*agglomerato o sparso*), ecc.

VICENDE CLIMATERICHE E TELLURICHE — Temperatura, inondazioni, uragani, terremoti, ecc.

PRODUZIONE AGRICOLA — Cereali, vino, ecc. — Cavallette, flossera, ecc.

SOCIALI

Ordine politico — Agitazioni, elezioni, ecc.

Ordine economico — Fallimenti, imposte, industrie, scioperi, sistemi agricoli (*mezzadria*), emigrazione, lavori pubblici, ecc.

Ordine morale — famiglia (*separazioni, matrimonio religioso, ecc.*), beneficenza, istituti di previdenza, clero, ecc.

DE FALCO, *Presidente*. Indicando le ragioni speciali, sia fisiche sia morali od economiche, della criminalità, gli ufficiali del P. M. devono necessariamente manifestare un apprezzamento sui dati che

espongono, e vuolsi lasciar loro piena libertà, sia per codesti giudizi, sia per la forma della loro esposizione.

LOMBROSO. Suggestisce, tra le altre ricerche, quella sui prezzi delle derrate più comuni di consumo, cioè grano, vino e simili.

DE FALCO, *Presidente*. Occorrendo di stabilire un termine ai Commissari perchè trasmettano i loro pareri sulle proposte del Comitato, e il tempo per la riconvocazione della Commissione, propone per la trasmissione dei pareri la prima metà di ottobre e per la riconvocazione della Commissione la seconda metà di novembre.

La Commissione delibera in conformità a tali proposte.

OLIVA. Prega l'onorevole Presidente di farsi personalmente interprete della Commissione presso S. E. il Ministro guardasigilli per manifestargli il voto che venga aggregato ad essa l'on. Zanardelli.

DE FALCO, *Presidente*. Assai di buon grado aderisce a questo desiderio.

CURCIO. Prega il cav. De' Negri di concretare a forma di tabelle le proposte da lui svolte nella Relazione per la pubblicazione da farsi dei risultati della statistica giudiziaria; e cioè di studiare quanti e quali modelli possano occorrere per raccogliere tutti gli elementi statistici compresi nelle schede individuali per gli imputati o accusati e nelle schede singolari delle cause civili, tenendo per quest'ultime separate quelle che hanno un'importanza speciale, per l'interesse che vi hanno lo Stato, i minorenni, ecc.

DE FALCO, *Presidente*. Si associa a tale raccomandazione, osservando, per altro, che sarà opportuno di non estendere soverchiamente le richieste sulle diverse materie, a fine di non rendere difficile e troppo complicata la compilazione delle statistiche.

FERRI. Esprime il desiderio che nelle tavole statistiche non si tengano raggruppati i reati sotto rubriche troppo complesse.

DE FALCO, *Presidente*. Dichiarata chiusa la presente sessione e CASORATI, interpretando i sentimenti di tutti i Colleghi, porge vive grazie all'illustre Presidente pel modo con cui diresse i lavori della Commissione; la quale si associa unanime a tale manifestazione.



SESSIONE STRAORDINARIA DEL FEBBRAIO 1884.

Componenti la Commissione

Presidente :

S. E. il comm. GIOVANNI DE FALCO, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Commissari :

BELTRAMI SCALIA comm. MARTINO, direttore generale delle Carceri ;

BODIO comm. LUIGI, direttore generale della Statistica ;

CASORATI comm. LUIGI, consigliere di Corte d'appello, applicato al Ministero di grazia e giustizia ;

CRISPI comm. avv. FRANCESCO, deputato al Parlamento ;

CURCIO comm. GIORGIO, consigliere di Corte d'appello, deputato al Parlamento ;

FERRI avv. ENRICO, professore nell'università di Siena ;

GABELLI comm. ARISTIDE, dottore in legge ;

GIURIATI comm. avv. DOMENICO, deputato al Parlamento ;

LOMBROSO cav. CESARE, professore nell'università di Torino ;

LUCCHINI cav. LUIGI, professore nell'università di Bologna ;

MESSEDAGLIA comm. ANGELO, professore nell'università di Padova ;

NOCITO comm. PIETRO, professore nell' università di Roma, deputato al Parlamento;

OLIVA comm. avv. ANTONIO, deputato al Parlamento;

PARENZO comm. avv. CESARE, deputato al Parlamento;

PESSINA comm. avv. ERICO, senatore del Regno, professore nell' università di Napoli;

VILLA comm. avv. Tommaso, deputato al Parlamento;

ZANARDELLI comm. avv. GIUSEPPE, deputato al Parlamento.

Segretari :

DE' NEGRI cav. avv. CARLO, capo sezione nella Direzione generale della Statistica;

BRUSCHETTI cav. avv. ANNIBALE, segretario nella Direzione generale della Statistica;

PERSICO avv. ANGELO, sostituto procuratore del Re, applicato al Ministero di grazia e giustizia.

Ordine del Giorno :

1. Relazione sullo stato dei lavori statistici per gli anni 1881, 1882 e 1883 (relatore BODIO).
 2. Relazione sui risultati dell' esperimento della scheda singolare degli affari contenziosi per la statistica dei procedimenti civili (relatore DE' NEGRI).
 3. Relazione sui risultati dell' esperimento della scheda individuale degli imputati od accusati per la statistica dei procedimenti penali (relatore CASORATI).
 4. Relazione sui risultati principali delle statistiche pubblicate e dei resoconti del Pubblico Ministero in materia civile (relatore CURCIO).
 5. Relazione sui risultati principali delle statistiche pubblicate e dei resoconti del Pubblico Ministero in materia penale (relatore LUCCHINI).
 6. Relazione sulla riforma dei registri giornalieri per la statistica penale (relatore CASORATI).
-

Seduta del 14 febbraio 1884.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA, PESSINA e i segretari DE'NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

DE FALCO, *Presidente*. Ha facoltà di parlare il Direttore generale della Statistica per riferire sui risultati della statistica dell'amministrazione della giustizia civile e penale per gli anni 1881 e 1882 e sullo stato dei lavori in corso per l'anno 1883.

Relazione Bodio

BODIO. Mi onoro di presentare alla Commissione i due volumi della statistica giudiziaria civile e della penale per l'anno 1881 ed i risultati più salienti delle due statistiche per l'anno 1882, le quali sono in corso di stampa. Presento pure alcuni dati sommarii sulla criminalità del 1883, estratti dai discorsi dei procuratori generali, i quali dati devono considerarsi come provvisorii, potendo venire in parte modificati nella pubblicazione definitiva che si dovrà fare della statistica analitica.

Comincio dagli affari civili e commerciali.

La statistica civile per l'anno 1881 fu compilata colle stesse norme che avevano servito per quelle degli anni precedenti, a cominciare dal 1876, con parecchie aggiunte e poche modificazioni, che l'Ufficio ha stimato di poter introdurre nei modelli già usati, col parere favorevole del Comitato esecutivo.

Rammento che nelle statistiche degli anni dal 1869 al 1873 inclusivo si dividevano le sentenze definitive secondo gli oggetti dei giudizi per il Regno considerato in complesso, e non per Corti.

Nelle statistiche pubblicate dopo il 1873 era ommessa la classificazione degli oggetti dei giudizi, e soltanto si distinguevano le cause in civili o commerciali e secondo il rito (sommario o formale); e per i giudizi di appello si indicava anche l'esito, cioè se la prima sentenza era stata confermata, o no. Erano quelle statistiche di carattere puramente amministrativo, che potevano solo dare un'idea dell'attività della magistratura e dell'affluenza degli affari innanzi alle singole sedi giudiziarie.

Si ricominciò col 1880 a classificare le sentenze definitive secondo l'oggetto dei giudizi per ogni magistratura e per ogni grado di giurisdizione, raccogliendo i dati per distretti di corte d'appello, e così si è fatto per gli anni successivi.

Collo stesso anno 1880 furono specificati gli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione secondo la loro natura, aggiungendovi notizie particolareggiate circa le controversie matrimoniali. A partire dal 1881 si diedero altresì notizie sulle vendite giudiziarie di immobili.

Sarebbe desiderio dell'Ufficio di poter offrire alla Commissione le cifre definitive con minore ritardo; ma chi ricordi come questo servizio sia passato alla Direzione generale della Statistica sul principio del 1881, colla necessità di colmare una lacuna di quattro anni (poichè gli ultimi volumi pubblicati dal Ministero di grazia e giustizia si riferivano al 1876) vorrà essere indulgente se ancora non siamo arrivati a poter dare le notizie analitiche di un anno, riscontrate e pubblicate entro l'anno immediatamente successivo.

Non istarò a tediare i colleghi della Commissione colla lettura di molte cifre, mentre posso offrire al loro esame tranquillo e ponderato le tabelle stampate. Mi basterà osservare come la frequenza delle liti sia stata negli ultimi due anni, presso tutte le Autorità giudiziarie, alquanto minore che non fosse nei precedenti, dal 1877 in poi.

Ecco il numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti

	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883
ai concilia- tori.....	729, 204	798, 218	795, 470	839, 920	706, 408	717, 708	737, 252
ai pretori..	421, 530	440, 379	441, 039	426, 842	376, 016	362, 302	304, 230
ai tribunali civili e di commercio	110, 093	109, 138	105, 990	103, 622	99, 376	98, 765	93, 470
alle corti di appello....	17, 062	16, 855	16, 906	16, 645	17, 205	16, 451	15, 933
	1, 277, 889	1, 364, 590	1, 359, 405	1, 387, 029	1, 199, 000	1, 195, 226	1, 150, 935
Per 1000 a- bitanti....	45	48	48	49	42	42	40

Il *coefficiente della litigiosità*, come ebbe a dire l'onorevole Zanardelli nella splendida Relazione colla quale presentava a S. M. il Re la statistica della giustizia civile nel 1880, varia grandemente da una regione all'altra. Per l'ultimo anno il rapporto del numero delle liti alla popolazione fu di 40 per 1000 abitanti. Questo rapporto medio è superato dalla Sicilia (48), dal Napoletano (58) e dalla Sardegna (122).

Nell'Italia settentrionale i rapporti sono molto più moderati; per il complesso dei distretti delle corti di Genova, Casale, Torino, Milano, Brescia e Venezia, discesero da 30 per 1000 abitanti nel 1880, a 28 nel 1881 e a 26 negli anni 1882 e 1883. Giova osservare come il rapporto medio sia in Francia di 20 (anno 1880) e in Belgio di 18 (anno giuridico dal 16 agosto 1880 al 15 agosto 1881).

Passo a dire qualche cosa della statistica penale.

Confrontando colle cifre del 1880, già pubblicate, quelle degli ultimi tre anni, possiamo con compiacenza notare una diminuzione nel numero dei procedimenti penali presso tutte le magistrature.

Infatti, innanzi ai pretori erano stati portati nel 1880, in cifra tonda, 346 mila procedimenti, compresi 11 mila pendenti dal 1879; nel 1881 furono in complesso 319 mila (malgrado che i pendenti dall'anno precedente fossero 16 mila, cioè in numero maggiore che al principio del 1880); nel 1882 furono 322 mila, inclusi 11 mila pendenti, e nel 1883, finalmente, 312 mila, tra i quali 10 mila pendenti.

Restringiamo, pel momento, il confronto ai due anni 1880 e 1881, pei quali abbiamo innanzi a noi i dati definitivamente accertati.

La diminuzione si è spiegata tanto nel numero delle contravvenzioni, quanto in quello dei delitti di competenza pretoriale o rinviati dai magistrati inquirenti. Anzi la diminuzione è maggiore, proporzionalmente, nei delitti che nelle contravvenzioni.

I procedimenti innanzi ai pretori terminati con condanna degli imputati furono 193 mila nel 1880 e 176 mila nel 1881, pur rimanendo pressochè eguale nei due anni il rapporto delle sentenze di condanna al totale delle sentenze (76 su 100 nel 1880 e 75 nel 1881).

La diminuzione si verifica in generale in tutte le classi di reati, ma è più forte nei reati contro la proprietà. La diminuzione si osserva anche nell'intensità delle pene, che risponde ad una minore intensità di delinquenza; poichè sul totale dei condannati è scemato da 26 nel 1880 a 23 nel 1881 il numero dei condannati al carcere, su 100 condannati dai pretori.

Consideriamo le ammonizioni, istituto sul quale è specialmente richiamata oggigiorno l'attenzione dei penalisti e dei sociologi.

Su questo oggetto abbiamo notizie anche per gli ultimi due anni. Il numero delle ammonizioni date scemò d'anno in anno, da 24,945 nel 1878 a 8603 nel 1883. Il totale però degli ammoniti non decrebbe nella proporzione medesima in cui è scemato il numero delle ammonizioni pronunciate, perchè il numero delle ammonizioni revocate non variò nella ragione stessa di quello delle pronunziate; in complesso essi erano 104 mila alla fine del 1883.

Passo agli affari trattati dal pubblico ministero.

I procedimenti esauriti dal Pubblico Ministero furono 260 mila nel 1881, di contro a 287 mila nel 1880. La differenza è qui pure, come per gli affari trattati dai pretori, di circa un decimo da un anno all'altro. La diminuzione effettiva, però, fu ancora più sensibile di quella che appare dalle cifre ora citate, poichè nel 1881 fu maggiore, comparativamente, il numero dei procedimenti inviati all'archivio per inesistenza di reato.

Ed anche rispetto alla gravità dei reati si nota un miglioramento, poichè discese da 74 a 70 su cento il numero dei procedimenti trasmessi al giudice istruttore (per crimini o delitti).

La diminuzione avvenuta nei reati gravi è dunque anche mag-

giore di quella verificatasi nel complesso. E, pur tenendo conto a parte dei 1500 reati in più che furono portati innanzi al tribunale con citazione diretta o direttissima, per ridurre di altrettanto la differenza in meno osservata nel totale dei reati gravi, rimane sempre una diminuzione di oltre 28 mila nel numero dei procedimenti inviati al giudice istruttore; mentre il complesso degli affari esauriti dal P. M. è diminuito solo di 27 mila. Conseguentemente, in questo stadio della trattazione degli affari penali, non solo vi ebbe diminuzione in assoluto e una diminuzione più che proporzionale nei reati maggiori, ma fu anche maggiore la prontezza della repressione, per la maggiore frequenza della citazione direttissima, che ebbe luogo in 2,55 procedimenti sopra 100, mentre nel 1880 non era stata adoperata che in 1,55 su 100.

La proporzione degli arrestati agli imputati fu la medesima nei due anni, cioè di 25 su 100.

I procedimenti contro ignoti discesero dal rapporto di 28 a quello di 26 per cento affari; la mano della giustizia fu più pronta e più sicura nello scoprire i delinquenti.

Passiamo ai tribunali correzionali.

Gli imputati giudicati dai tribunali in prima istanza si ridussero da 95 mila nel 1880 a 88 mila nel 1881; e quelli in grado d'appello, da 24 mila a 23 mila.

I recidivi giudicati dai tribunali (senza distinguere se in primo grado o in appello) scesero da 23,326 a 22,661; tuttavia la proporzione a 100 imputati è leggermente più elevata nel 1881 (20.24 %) che nel 1880 (19.45 %).

Quanto alle Sezioni di accusa, gli affari che esse ebbero a carico da 26,081 nel 1880 discesero a 23,846 nel 1881, e gli imputati da 45 a 41 mila. La proporzione dei detenuti al totale degli imputati fu di soli 42, invece che di 50 per cento; il che vuol dire che fu concessa con maggior frequenza la libertà provvisoria.

Innanzitutto alle Corti di assise furono rinviati 8,984 giudicabili, in confronto a 10,098 nel 1880; i giudicati furono 10,364 nel 1881 e 10,581 nel 1880, e i condannati 7,684, a fronte di 7,805 nell'anno precedente. Proporzione dei condannati ai giudicati, 74 su cento nel 1881; 73 nel 1880.

E distinguendo alcune principali figure di reati, troviamo una differenza appena sensibile nel numero delle condanne per omicidii semplici e per ferimenti seguiti da morte, e una diminuzione ri-

levante nel numero dei parricidii, degli infanticidii, dei venefizi e degli assassinii; troviamo cresciuti alquanto i reati contro il buon costume, e diminuiti quelli contro la proprietà.

Ho paragonato fin qui la statistica del 1881 con quella dell'anno precedente. Conviene però avvertire che il bilancio della giustizia penale nel 1880 fu aggravato in modo straordinario in tutte le fasi dell'istruttoria e del giudizio, essendo stata eccezionalmente accelerata la liquidazione dei processi pendenti dagli anni anteriori. Ispezioni straordinarie furono fatte eseguire presso tutti i tribunali negli anni 1879 e 1880 per sollecitare l'amministrazione della giustizia; cosicchè l'anno 1880, che già per la scarsità dei raccolti e il conseguente rincaro dei viveri, come pure per le inondazioni del Veneto ed altre calamità regionali, fu un anno di condizioni economiche molto difficili, risulta singolarmente aggravato, quanto alla delinquenza, anche per la circostanza della maggiore attività spiegata dalla magistratura, e segna il culmine della criminalità nella serie degli anni dal 1873 in poi; cioè da quando si possono trovare elementi di confronto senza soluzione di continuità.

Giova quindi estendere il paragone agli anni 1882 e 1883.

Le notizie del 1882 furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dei giorni 5 e 7 maggio dello scorso anno, ricavandole dai prospetti allegati ai discorsi inaugurali dei procuratori generali presso le Corti d'appello e compilate sui modelli approvati da questa stessa Commissione. Quelle notizie sommarie furono in qualche parte leggermente modificate per ulteriori correzioni fornite dai diversi Uffici giudiziarii, delle quali si tiene conto nel volume in corso di stampa. Frattanto abbiamo ricevuto anche i discorsi inaugurali del 1884 per la maggior parte delle Corti, e telegraficamente alcune cifre sommarie dalle rimanenti, cosicchè possiamo estendere i confronti anche alle cifre provvisorie del 1883, almeno pei profili generali e più caratteristici del movimento della criminalità.

Vediamo il numero dei condannati dai pretori, ragguagliato a 10 mila abitanti. (1)

(1) Per questi confronti e per quelli fatti nelle tavole seguenti, fu presa per base la popolazione del censimento del 1871 per gli anni anteriori al 1876 e quella del censimento 1881 per gli anni dal 1876 in poi.

Anno 1873.....	204,860	ossia 76	per 10,000	abitanti
» 1879.....	231,735	» 81	»	»
» 1880.....	232,035	» 92	»	»
» 1881.....	231,665	» 81	»	»
» 1882.....	234,022	» 82	»	»
» 1883.....	232,580	» 82	»	»

Adunque la piccola criminalità è in aumento, dal 1873 in poi; ma conviene ricordare che la materia stessa delle contravvenzioni può crescere anche per il fatto che nuovi regolamenti di sanità e polizia municipale vietino atti, che erano per lo innanzi tollerati; cosicchè non sempre l'aumento nel numero delle contravvenzioni può significare un minore rispetto alle leggi.

Il numero dei condannati dai tribunali correzionali è rimasto stazionario dal 1873 al 1883, come appare dalle seguenti cifre proporzionali.

Anno 1873.....	61,753	cioè 23,04	per 10,000	abitanti
» 1874.....	63,932	» 23,85	»	»
» 1881.....	66,241	» 23,28	»	»
» 1882.....	64,781	» 22,76	»	»
» 1883.....	64,204	» 22,56	»	»

Non comprendiamo in questo confronto gli anni 1879 e 1880, perchè (come fu avvertito nella prefazione alla statistica del 1880) non furono tenuti distinti pei tribunali i condannati in primo grado dai condannati in grado d'appello (che sono circa 15 mila ogni anno).

Al contrario l'alta criminalità è in diminuzione molto notevole, come lo dimostra il numero dei condannati dalle Corti di assise

Anno 1873.....	7,270	cioè 2,71	per 10,000	abitanti
» 1874.....	7,497	» 2,80	»	»
» 1875.....	7,238	» 2,70	»	»
» 1876.....	6,682	» 2,49	»	»
» 1877.....	6,727	» 2,86	»	»
» 1878.....	6,394	» 2,25	»	»
» 1879.....	7,109	» 2,50	»	»
» 1880.....	7,805	» 2,74	»	»
» 1881.....	7,684	» 2,70	»	»
» 1882.....	6,144	» 2,15	»	»
» 1883.....	5,772	» 2,03	»	»

Rammento le osservazioni già fatte circa l'altezza straordinaria delle cifre per gli anni 1879 e 1880.

Che se, in luogo di considerare gli imputati o i condannati, prendiamo a studiare alcune figure di reati tra i più gravi, troviamo che gli omicidii *denunziati* (qualificati e semplici, comprese le grassazioni con omicidio, e tenuto conto tanto dei consumati quanto dei tentati e mancati) sono diminuiti pressochè di un

quarto (23.10 %) dal 1879 al 1882, come risulta da quest'altro prospetto:

Omicidii (denunziati).

Anni	qualificati	semplici	con grassazione	Totale
1879.....	1,861	3,924	255	6,040
1880.....	1,671	3,551	196	5,418
1881.....	1,523	3,152	183	4,858
1882.....	1,592	2,921	181	4,614

Si osserva pure una diminuzione grande nel numero delle grassazioni, estorsioni violente e ricatti senza omicidio (44 % dal primo all'ultimo anno), ed una meno grande, ma pur tuttavia assai notevole, nei furti semplici (13 %) e più ancora nei qualificati (17 %), mentre aumento non vi è stato che nelle ferite e negli altri minori reati contro le persone, e lievissimo (4 %), parlando sempre dei reati denunziati pei quali iniziarono procedimento gli Uffici del Pubblico Ministero.

Ecco le cifre:

Anni	Ferite, percosse e altri reati contro le persone	Grassazioni, estorsioni vio- lente e ricatti senza omicidio	Furti	
			qualificati	semplici
1879.....	55,190	4,489	48,980	41,026
1880.....	53,692	3,947	56,021	45,547
1881.....	55,422	3,121	41,681	35,075
1882.....	57,564	2,522	40,511	35,704

Non possiamo estendere il confronto al 1883, perchè nei prospetti allegati ai discorsi inaugurali gli affari trattati dal P. M. non sono classificati secondo la specie dei reati.

Tale è, nell'espressione più sintetica, il movimento della criminalità negli ultimi anni. La frequenza dei reati di sangue è sempre maggiore in Italia che non sia negli Stati dell'Europa occidentale e settentrionale: si direbbe che nel nostro paese la vita abbia minor prezzo; ma è certo che il numero dei reati più gravi è stato in questi ultimi anni in diminuzione.

Con questa conclusione consolante mi piace di porre termine alla mia troppo sommaria relazione, invitando i colleghi a ponderare

da sè stessi i dati particolareggiati della statistica che mi onoro di presentare loro stampata.

DE FALCO, *Presidente*. Il Direttore generale della Statistica ci ha data una idea delle condizioni della delinquenza in Italia e ci ha annunciato il fatto consolante che negli ultimi anni l'alta criminalità si è alquanto attenuata. Sarebbe utile che una Relazione particolareggiata venisse distribuita ai commissari, acciocchè questi avessero agio di studiarla ne'suoi elementi e meditarne le conclusioni.

È certo che l'aumento assoluto del numero delle contravvenzioni dev'essere studiato in rapporto colle disposizioni legislative, le quali talvolta creano materia nuova di reati, e talvolta ne aboliscono. Ad esempio, la soppressione della tassa sul macinato fece sparire dalla statistica penale le contravvenzioni che per l'addietro si riferivano a quell'oggetto.

Il movimento della criminalità dovrebbe poi essere distinto non solo per distretti di Corte d'appello, ma anche per provincie, a fine di poter confrontare questo ordine di fatti colle condizioni economiche, intellettuali, ecc. del paese; le quali appunto sogliono essere presentate per provincie.

Gioverebbe inoltre che si facessero confronti più specificati con gli Stati coi quali abbiamo maggiore somiglianza di legislazione e di costumi. È vezzo generale di asserire che l'Italia superi per il bilancio della criminalità la maggior parte delle nazioni d'Europa. Prima di affermare questa nostra inferiorità, conviene appurare la realtà dei fatti e penetrare coll'analisi a conoscere la natura dei reati più frequenti.

Nè sempre la maggiore proporzione delle condanne in paragone delle assoluzioni può rappresentare uno stato più grave della criminalità; potendo quella più alta proporzione dipendere anche da una più vigorosa azione dell'autorità giudiziaria, da una maggiore fermezza per parte dei testimoni e da altre circostanze estrinseche.

Torna quindi ad affacciarsi alla mente la necessità di seguire passo a passo i processi fin dal loro inizio, e la utilità del sistema delle schede degli imputati da unirsi ai processi.

Una simile osservazione potrebbe farsi rispetto alla giustizia civile. Una esposizione generica non potrebbe dimostrare nè la bontà dei giudicati, nè l'accrescimento delle liti; mentre queste nozioni possono essere acquistate soltanto ove si venga ad una specificazione maggiore.

Per esempio, un tempo le liti col Demanio erano numerosissime e gli affari commerciali davano luogo ad innumerevoli contestazioni. Ora si domanda: se vi ha minor movimento di liti, dipende ciò dal fatto che si tenga maggiormente fede ai contratti, ovvero dal timore di sciupare denari nella carta bollata e nelle altre spese inevitabili?

Nella dotta Relazione dell'onorevole Zanardelli vi sono studi e confronti, che potrebbero essere coltivati molto utilmente, poichè anche per questa parte della statistica giudiziaria giova istituire paralleli con le altre nazioni.

Ma v'ha un altro ordine d'idee, che conviene tener presente. È necessario che approfondiamo specialmente quei punti i quali hanno attinenza colle importanti innovazioni legislative avvenute nel nostro paese, o che sono ora sotto studio. Si potrà in tal guisa conoscere, verbigratia, se l'abolizione di fatto della pena di morte in Italia abbia cagionato aumento di quei reati che secondo il Codice sono punibili colla pena capitale, o se, per contro, non abbia avuto sui medesimi alcuna influenza. Noi vediamo che dovunque le esecuzioni di questa pena tendono a diminuire; ad esempio, in Francia da una media annuale di 72 nel quinquennio 1826-30 le esecuzioni capitali si ridussero alla media di 6 nel periodo 1876-80; e nel Belgio dall'anno 1863 non ebbe più luogo alcuna esecuzione, tanto questo sentimento di umanità si è diffuso tra i popoli civili. È dunque opportuno studiare i risultati di questa tendenza nei varii Stati.

FERRI. Essendo discordanti le opinioni degli studiosi sul tema gravissimo della criminalità nel nostro paese, propone che la Commissione deleghi alcuni dei suoi membri a studiare se vi sia aumento o diminuzione della criminalità in Italia, ponendo a riscontro delle cifre della statistica giudiziaria quelle delle autorità di pubblica sicurezza e del movimento dei detenuti nelle carceri e cercando di risalire coi confronti anche agli anni anteriori al 1873, al quale si è arrestato il relatore. Egli desidera che l'analisi si faccia, per quanto è possibile, per ogni famiglia di reati e per provincie.

BODIO. Nel riferire alla Commissione io non intesi già di presentare l'intera prefazione alle statistiche della giustizia civile e penale per gli anni 1831 e seguenti. Avrei potuto, a rigore,

limitarmi a dire quale era lo stato dei lavori statistici in corso e presentarne i fogli tirati. Mi parve invece che non sarebbe riuscito privo d'interesse pei colleghi il comunicare ad essi verbalmente, fino da ora, alcune cifre sommarie, rinviando, per una più estesa analisi, ai volumi che saranno prossimamente pubblicati.

Io pure credo che gioverebbe approfondire i confronti fra le statistiche criminali italiane e le straniere. Questi confronti, però, sono difficilissimi, e sotto certi aspetti addirittura impossibili. È necessario avere cognizione fondata e sicura delle legislazioni estere, cioè dei codici penali e delle leggi di procedura penale dei vari Stati, per non smarrirsi nei labirinti delle comparazioni; e allorquando, a grandi stenti, si riesce a farsi un'idea chiara dei diversi istituti giuridici, si trova per lo più che non si posseggono termini omogenei di confronto, e conviene ricorrere ad espedienti, a scorciatoie, a confronti indiretti. I due paesi *A* e *B* possono confrontarsi, per esempio, per la categoria *m* di reati; ma non può estendersi il confronto per questa stessa categoria allo Stato *C*; bensì può essere paragonato lo Stato *C* con *B* per il reato *n*; argomenteremo in seguito delle condizioni dello Stato *A* rispetto a *C* pei rapporti quantitativi che si può supporre che intercedano tra le specie *m* ed *n* dei reati nel sistema della criminalità, poichè tutte le forme della delinquenza si tengono fra loro collegate in proporzioni a un di presso costanti, date certe circostanze di luogo e di tempo, dato un certo clima morale, quasi fossero prestabilite.

Gioverebbe pure confrontare tra loro colla massima cura e prudenza le statistiche giudiziarie con quelle della pubblica sicurezza e delle carceri, e riconoscere fino a qual punto esse vadano d'accordo fra loro. Sarebbe soprattutto necessario dimostrare con la più minuta analisi come e perchè le tre statistiche non possano combaciarsi fra loro, anno per anno. Infatti il numero dei condannati in un dato anno non potrebbe coincidere col numero degli individui entrati nelle carceri nello stesso anno, perchè intercede un certo tempo fra la pronunzia e l'esecuzione della sentenza, specialmente nei casi in cui i condannati ricorrono in appello o in cassazione. Inoltre è da considerare che nei giudizi delle Corti d'assise sono computati anche quelli di rinvio dalla Cassazione, che riguardano accusati già condannati da altra Corte d'assise, nè sarebbe possibile fare la deduzione di questi ultimi colla distinzione delle pene; infine la statistica giudiziaria comprende i

condannati in contumacia, che raramente figurano poi come entrati negli stabilimenti di pena.

Quante volte udiamo dire, anche da persone colte, che le statistiche carcerarie provano che la delinquenza è in aumento, perchè si trova che il numero dei detenuti va crescendo nei luoghi di pena.

Ma è poi vero che il numero dei detenuti vada crescendo? Conviene distinguere la serie delle cifre dei *presenti* nelle carceri da quella degli *entrati annualmente* nelle stesse. Vediamo le cifre della eccellente statistica che pubblica ogni anno il nostro egregio collega, direttore generale Beltrani-Scalia.

Condannati presenti nei luoghi di pena e nelle carceri giudiziarie, distinti secondo la qualità delle pene. (a)

Anni	Lavori forzati a vita e a tempo	Reclusione	Relegazione	Carcere	Detenuti che per eccezione espiavano la pena nelle carceri giudiziarie.
1876 (b)	18,228	10,794	1,483	7,976	6,303
1877.....	18,436	11,043	1,457	9,047	7,868
1878 (c).....	18,436	10,327	1,384	7,763	5,774
1879.....	18,621	10,696	1,328	9,367	7,520
1880.....	18,872	11,346	1,371	11,339	8,805
1881.....	18,827	11,788	1,339	10,609	9,169
1882.....	18,797	12,063	1,398	10,678	8,981
1883 (d).....	18,330	12,150	1,420	10,000	8,800

Adunque il numero dei condannati ai lavori forzati fu pressochè identico in ogni anno, dal 1876 al 1883; quello dei condannati alla reclusione è cresciuto nello stesso periodo di tempo di circa un ottavo; quello dei condannati alla relegazione è rimasto inal-

(a) Non sono compresi in questo specchietto gl' imputati, accusati e condannati che avevano ricorso in Cassazione, i condannati a morte con sentenza divenuta esecutiva ai quali non era stata ancora commutata la pena, gli adulti condannati alla custodia, i minorenni ricoverati nelle case di custodia e nei riformatorii, i detenuti di passaggio, gl' individui trattenuti a disposizione dell'Autorità di P. S. e i domiciliati coatti.

(b) Inaugurazione del sistema di libertà provvisoria (30 giugno).

(c) Amnistia del 19 gennaio.

(d) Cifre approssimative.

terato. Il numero dei condannati al carcere è aumentato di un quarto e quello dei detenuti che, per eccezione, scontano la pena nelle carceri giudiziarie, di due quinti; cosicchè aumento veramente considerevole non vi fu che nei condannati a pene di breve durata. Questi dati non sembrano armonizzare abbastanza colle conclusioni alle quali siamo giunti osservando la serie delle cifre dei condannati annualmente, poichè abbiamo detto che negli ultimi anni è venuto scemando il numero dei condannati dalle Assise; ma è d'uopo riflettere che le cifre dei *presenti* a fin d'anno nelle carceri, non possono paragonarsi, senza speciali correzioni e riserve, alle cifre dei condannati, che vengono *immessi* anno per anno, nelle carceri stesse a scontarvi la pena.

Dico di più: le contraddizioni sembrerebbero, a primo aspetto, anche più flagranti. Se osserviamo quanti siano i condannati all'ergastolo ed ai lavori forzati a vita esistenti nei luoghi di pena al 31 dicembre di ciascun anno, troviamo cifre sempre crescenti.

Anni	Numero	Anni	Numero
1868.....	2, 820	1876.....	3, 921
1869.....	2, 852	1877.....	4, 091
1870.....	2, 936	1878.....	4, 381
1871.....	3, 181	1879.....	4, 793 (a)
1872.....	3, 280	1880.....	4, 939
1873.....	3, 365	1881.....	5, 106
1874.....	3, 512	1882.....	5, 270
1875.....	3, 745	1883.....	5, 424

Ma queste cifre dei presenti vogliono essere studiate in relazione ad altre due serie che rappresentano il movimento degli *entrati* e degli *usciti*.

(a) Occorre avvertire che nelle cifre esposte per l'anno 1879 ed i seguenti sono compresi anche quei condannati a vita i quali trovavansi eccezionalmente nelle carceri giudiziarie in attesa che si facessero liberi dei posti nei Bagni. Per gli anni anteriori costoro non sono computati, perchè le statistiche carcerarie non ne tenevano conto separato. In conseguenza, le cifre degli anni 1868 a 1878 sono inferiori al vero di una quantità che non si può determinare con precisione, ma che si sa aver variato da 61 a 112 nell'ultimo quinquennio.

Ecco qui appresso le cifre dei condannati a vita che uscirono dai Bagni o dall'ergastolo, sia per grazia sovrana, sia per morte.

Anni	Numero	Anni	Numero
1868.....	85	1875.....	134
1869.....	109	1877.....	153
1870.....	104	1878.....	152
1871.....	142	1879.....	179
1872.....	170	1880.....	211
1873.....	130	1881.....	182
1874.....	125	1882.....	178
1875.....	151		

Negli ultimi quattro anni ne uscirono quindi di più che nei precedenti.

Ne entrò invece un numero minore, dal 1879 in poi, come risulta dal prospetto seguente.

Anni	Numero	Anni	Numero
1838.....	399	1876.....	381
1839.....	268	1877.....	327
1870.....	247	1878.....	456
1871.....	266	1879.....	468
1872.....	315	1880.....	434
1873.....	332	1881.....	414
1874.....	273	1882.....	394
1875.....	442		

Adunque, siccome il numero degli entrati, pure diminuendo nell'ultimo triennio, è sempre più che doppio di quello degli usciti per morte o per grazia, il numero dei condannati a vita presenti negli stabilimenti penali si accresce per necessità, senza che ciò distrugga il fatto che il numero di coloro i quali vennero condannati a vita dalle Corti d'assise fu negli ultimi anni minore che nei precedenti.

Per uno studio compiuto dell'argomento, bisognerebbe poter confrontare le cifre complessive dei *condannati dai magistrati* con quelle degli *entrati nei Bagni e negli altri luoghi di pena*. Ma sventuratamente questo parallelo non si può fare per tutti i condannati, per il motivo che la statistica carceraria non distingue gli

individui che vengono assegnati alle carceri giudiziarie per iscontarvi una pena, secondo la qualità della pena medesima.

Ad ogni modo, ecco le cifre degli entrati nei Bagni e negli altri stabilimenti di pena, lasciando da parte, per la ragione ora detta, i condannati che vanno a scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie.

Anni	Entrati	
	nei Bagni	negli altri stabilimenti di pena
1870.....	1,392	3,528
1871.....	1,259	4,224
1872.....	1,530	4,459
1873.....	1,378	3,845
1874.....	1,738	4,394
1875.....	1,869	4,150
1876.....	1,733	4,304
1877.....	1,290	4,010
1878.....	1,484	4,882
1879.....	1,723	3,915
1880.....	1,630	3,970
1881.....	1,446	4,358
1882.....	1,397	4,250

Anche da questa serie si scorge una diminuzione dal 1879 in poi nel numero degli entrati nei bagni e un leggero aumento, durante lo stesso periodo, nel numero degli entrati negli altri stabilimenti, escluse le carceri giudiziarie. E ricordiamo che la frequenza maggiore o minore delle condanne pronunciate in un anno si deve tradurre in variazioni corrispondenti nella statistica degli entrati e dei presenti nelle carceri, in parte nell'anno stesso, e in parte anche maggiore nell'anno susseguente, a cagione del tempo che richiedono i giudizi in appello.

Adunque, fin dove le cifre sono paragonabili, le conclusioni che si possono ricavare dalle due statistiche, giudiziaria e penitenziaria, sono le medesime, cioè: diminuzione nei reati più gravi e aumento nel numero delle infrazioni minori; e dove poi cessano di essere paragonabili per difetto delle necessarie suddivisioni, l'una statistica non può nè confermare l'altra, nè infirmarla.

Quanto alle statistiche dei reati, compilate dall'Autorità di pubblica sicurezza e dai carabinieri, il confronto fra esse e le giudiziarie è ancora più difficile a farsi: imperocchè, mentre le denunce registrate dagli Uffici del Pubblico Ministero restano invariabili, per quanto si venga a mutare la qualifica del reato nelle successive fasi del procedimento, le notizie che l'Autorità politica invia al Ministero dell'Interno tengono invece conto delle nuove informazioni raccolte dopo la primitiva registrazione del fatto. Così avviene in qualche caso che il reato denunziato in origine come ferimento si trasformi, avanti di essere pubblicato nei prospetti statistici del Ministero dell'Interno, in omicidio, perchè nel frattempo seguì la morte della vittima. Sono, ad ogni modo, rappresentazioni colte a momenti diversi e con criterii diversi, quelle date da due ordini di Autorità, la politica e la giudiziaria.

Comunque sia di ciò, è confortevole per noi il vedere come anche la statistica dei reati denunziati alle Autorità di pubblica sicurezza ed ai carabinieri, dal 1878 in poi, dia cifre sempre meno alte pei reati più gravi, come apparisce dalla tavola seguente, compilata dal Ministero dell'Interno.

(segue il prospetto)

*Prospetto dei principali reati denunciati alle Autorità di P. S. (Uffici di Questura e Carabinieri)
commessi nel Regno dall'anno 1878 all'anno 1883.*

Anno	Omicidii							Ferimenti e percosse			Grassazioni, estorsioni violente e rapine			Furti		
	qualificati e semplici (a)		Infanticidii		Totale		Totale generale (5 + 6)	Gravi	Lievi	Totale	Grassazioni senza omicidio	Estorsioni e rapine	Totale	Qualificati	Semplici e campestri	Totale
	consumati	tentati o mancati	consumati	tentati o mancati	consumati (col. 1 e 3)	tentati o mancati (col. 2 e 4)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1878.....	2,257	1,792	223	5	2,480	1,797	4,277	6,311	23,537	34,848	3,209	639	3,878	48,992	33,202	82,194
1879.....	2,358	1,542	238	4	2,598	1,546	4,142	6,637	23,854	35,491	2,782	538	3,320	46,033	31,307	77,340
1880.....	2,191	1,236	202	3	2,393	1,239	3,632	6,053	23,415	34,468	2,279	572	2,851	50,826	34,145	84,971
1881.....	1,856	1,173	205	2	2,061	1,175	3,236	6,169	23,769	34,938	1,707	514	2,221	38,049	27,230	65,279
1882.....	1,857	1,063	214	7	2,071	1,100	3,171	31,087	1,254	452	1,706	36,603	23,377	64,980
1883.....	1,812	1,111	218	6	2,030	1,117	3,147	32,592	1,107	424	1,531	33,953	26,635	60,591

(a) Compresi i ferimenti seguiti da morte e le grassazioni con omicidio consumato (114 nel 1878; 110 nel 1879; 95 nel 1880; 59 nel 1881; 60 nel 1882 e 45 nel 1883), ed esclusi gli infanticidii.

Per tutto ciò, ripeto, sarebbe utilissimo approfondire lo studio del movimento delle criminalità, risalendo addietro cogli anni fino alla costituzione del Regno; ma non parmi che occorra istituire apposita Commissione: basterebbe incaricare il Comitato esecutivo di ordinarne gli elementi, associandosi in quest'opera quelli fra i colleghi che volessero coadiuvarlo. La discussione finale potrebbe farsi in una prossima sessione della Commissione plenaria.

CASORATI. Si associa alla proposta Ferri, accolta in massima anche dal Bodio, parendogli opportuno ed urgente di riconoscere se realmente la criminalità in Italia sia in aumento o in diminuzione. Vi sono autorità scientifiche le quali sentenziano l'aumento; altre, per contrario, la diminuzione. Tale contraddizione dev'essere dissipata. Intanto il paese che ignora come la diversità dei risultati, che ottengono gli scienziati su questa materia, dipenda dalla diversità dei criteri coi quali si accingono a studiarla, non sa capacitarsi dei risultati divergenti e finisce col non credere alla serietà delle ricerche. Qualora la soluzione del problema fosse data dalla Commissione plenaria, come il Bodio consiglia di fare, essa avrebbe grande autorità e tornerebbe utilissima, oggi specialmente che abbiamo davanti al Parlamento alcune leggi di alta importanza, quali sono la legge di pubblica sicurezza e il Codice penale.

NOCITO. Avendo inteso che la Relazione sui lavori di ogni anno, prima di essere stampata, deve sottoporsi all'esame del Comitato, crede che la sede più opportuna per occuparsi del movimento della criminalità sarà la discussione che il Comitato farà di quella Relazione. Perciò è contrario alla proposta di nominare per lo studio della criminalità una Commissione speciale.

Non crede poi che la delinquenza sia in aumento: egli anzi ritiene l'opposto, e si conferma in questa opinione dopo avere udito il parallelo fatto oggi dal relatore, del numero dei condannati dalle diverse autorità nell'ultimo decennio. Quando le cifre sono esposte da persone che si occupano *ex professo* di raccogliercle, verificarle, ordinarle, conviene prestarvi fede: essi hanno la responsabilità delle loro asserzioni, non dobbiamo noi assumerla: a ciascuno la propria. Noi formiamo la Commissione ordinatrice delle statistiche giudiziarie; dobbiamo dare le norme per eseguire le ri-

cerche, indicare i metodi e gli strumenti; ma non dobbiamo invadere il campo dell'ufficio esecutivo.

FERRI. Dice che la sua proposta ha carattere speciale di urgenza. È mestieri che lo studio da lui raccomandato sia condotto a termine in brevissimo tempo.

La ricerca dello stato della criminalità è di assoluta competenza della Commissione di statistica; egli non saprebbe trovare una ragione per abbandonarne lo studio. Si contravverrebbe al disposto stesso dell'art. 4 lettera *f*, del decreto organico del 20 aprile 1882 giusta il quale, è ufficio della Commissione di presentare in ciascun anno al Guardasigilli una Relazione sui punti che dall'esame delle statistiche e dei resoconti del Pubblico Ministero « apparissero meritevoli di particolare considerazione ». Quale fatto potrebbe giudicarsi più meritevole di particolare considerazione che l'aumento della criminalità?

NOCITO. Non saprebbe immaginare quale compito si assuma una Relazione statistica, se non è quello appunto di chiarire se la criminalità sia in aumento o in diminuzione.

DE FALCO, *Presidente*. Se lo studio desiderato si riferisce al lavoro di cui si occupa il Comitato, converrebbe interrogare i membri del Comitato stesso se credano di aver bisogno d'aiuto. Nel caso che rispondano affermativamente si potrà incaricare una Commissione speciale; diversamente, no.

BODIO. Quantunque non sia contrario alla proposta Ferri, come già ebbe a dichiararlo, si preoccupa dell'impressione che potrebbe fare presso gli studiosi l'istituire una commissione apposita per studiare il movimento della criminalità nel paese. Tale mozione, ove fosse accolta, potrebbe interpretarsi come una prova di sfiducia verso il Comitato, mentre noi sappiamo che le grandissime difficoltà che si oppongono di confronti derivano dalla differenza dei criteri coi quali furono eseguite le statistiche nei successivi anni. Propone in linea subordinata, che, come l'Ufficio di statistica deve lavorare col Comitato, questo venga rafforzato di altri due o tre membri della Commissione.

MESSEDAGLIA. Rammenta alla Commissione che il Comitato è composto di Bodio, Casorati e Messedaglia. Però il Comitato stesso si è quasi sempre aggregati i relatori presso la Commissione nella sessione precedente, cioè Curcio, Lucchini e Ferri, oltre ai segretari della Commissione medesima. Accenna a questa circostanza, perchè può essere influente sulla deliberazione che s'avesse da prendere per rinforzare, occorrendo, il Comitato.

GIURIATI. In gran parte le cose che voleva dire hanno perso di opportunità a fronte della proposta del Bodio: se il suo temperamento è accolto dalla Commissione, egli non insiste su quanto aveva divisato di proporre. Egli pensa che, a far salvi i riguardi fra il Comitato, la Commissione e la Direzione di Statistica, si debba modificare la proposta Ferri in questo senso, che cioè se il quesito dell'aumento o diminuzione della criminalità è tale da essere risoluto, lo debba essere dalla Commissione plenaria. Se la Direzione di Statistica potesse distribuire tra pochi giorni i prospetti per una serie di anni abbastanza lunga, e con tutte le distinzioni che si desiderano, la Commissione potrebbe deliberare che questi fogli venissero studiati dai singoli membri in poche settimane, e poi riconvocarsi per discutere sulle osservazioni che ciascuno avesse fatte.

LOMBROSO. L'idea del Giurati sarebbe ottima, se i Commissari potessero trattenersi in Roma molto tempo; ma ciò non essendo, stima più utile la proposta fatta da Bodio. E poichè ha la parola, ne approfitta per associarsi al Presidente nel raccomandare che i dati statistici si presentino distinti per *regione* e per *provincia*, anzichè per distretti di Corte d'appello. La Corte di appello di Napoli, per es., comprende otto provincie: come si possono utilmente confrontare i dati della Corte di Napoli con quelli della Sezione di Potenza?

PESSINA. La statistica dice che in un anno si ha, per esempio, un dato numero di condannati. Non basta però che mi diciate quanti condannati abbiamo in un anno, perchè io possa conoscere la criminalità di quell'anno, potendo essere molti i condannati per reati commessi negli anni precedenti.

FERRI. Spiega che egli ha voluto dire solamente che, essendo la Commissione riunita in Roma, essa può studiare l'argomento della criminalità, e delegare a tale scopo una Sotto commissione speciale che formi parte integrante della nostra Commissione.

CASORATI. Non gli pare che la ricerca proposta dal professor Ferri sia estranea al compito della Commissione, secondo il decreto organico.

Però gioverebbe stabilire che questo lavoro avesse da essere *monografico*, e non aver nulla che fare con le ordinarie prefazioni ai resoconti annuali. Ciò quanto all'*indole*; quanto poi al *metodo*, non divide l'opinione del Ferri che si possa far presto e bene un tale studio dalla Commissione. Questa potrebbe dare incarico al Comitato di incominciare gli studi; il Comitato si aggregherebbe quei membri della Commissione che sono in Roma, e il lavoro da essi compiuto verrebbe comunicato ai Commissari che non dimorano nella capitale, i quali si preparerebbero a discuterne le conclusioni in una seduta della Commissione plenaria.

DE FALCO, *Presidente*. Domanda se si intende che questo lavoro debba essere fatto anno per anno, o se invece abbia da essere un lavoro occasionale per questa volta.

CASORATI. Crede che il lavoro non dovrebbe ripetersi per gli anni venturi; però esso dovrebbe riferirsi ad una serie di parecchi anni, almeno ad un decennio.

PESSINA. Le considerazioni svolte dai commissari che parlarono ultimamente sono appunto quelle che egli intendeva di fare; se non che egli osserva: questo lavoro di induzione non è un lavoro statistico propriamente detto, ma piuttosto uno studio sopra i lavori statistici.

Non crede che la Commissione di statistica, come tale, debba assumersi il compito di risolvere la questione se la criminalità sia in aumento, nè per quali cause. Non gli pare siano applicabili alla proposta Ferri nè la lettera *f*, nè la lettera *c* dell'art. 4 del decreto organico. È prematuro adesso di dare una risposta circa l'aumento o la diminuzione della criminalità, tanto più se si considera lo stato d'incertezza che dominava per l'addietro nelle ricerche

di statistica giudiziaria fatte a intervalli ineguali di tempo e con metodi e indirizzo diversi e con moduli tanto spesso mutati. Con qual diritto assumiamo noi di dire sui dati imperfetti che possiamo, se realmente le varie classi di reati sono in aumento o in diminuzione da dieci o da vent'anni a questa parte?

Un lavoro di questo genere e di questa portata sarebbe piuttosto compito della scienza libera, ossia dei privati studiosi che volessero fare un esame critico dei volumi ufficiali, anzichè della attività ufficiale del Ministero o della Commissione. I privati potrebbero tentare nella quiete dei loro studi siffatti confronti; essi sono liberi nei loro apprezzamenti e possono fondare i loro giudizi non solo sulle tabelle della statistica giudiziaria, ma sopra altri fattori ed indizi della moralità del paese.

GIURIATI. Parlerà in un senso alquanto diverso da quello del senatore Pessina. Crede che convenga tener conto altresì dell'art. 7 del decreto organico. È d'avviso che, se si combina quell'articolo del decreto con la parte finale della lettera *f*, che domanda alla Commissione un incarico scientifico, essa non possa, senza falciadiare a piacere il proprio compito, non riconoscere che è investita della facoltà di risolvere i dubbi, e per conseguenza ritiene che abbia pure facoltà di eseguire la ricerca del movimento della criminalità.

Conclude insistendo perchè si faccia lo studio proposto, poichè spingono a farlo ragioni teoretiche ed argomenti pratici. Così la Commissione, afferrando l'occasione opportuna, affermerà viemeglio la propria esistenza.

Prega il Presidente di mettere in deliberazione la sua proposta, siccome la più larga.

DE FALCO, *Presidente*. Invita l'onorev. Giurati a formulare in iscritto la sua proposta.

GIURIATI. Formula la propria proposta così:

« Attesa la notizia sulla diminuzione dei reati fornita dal Direttore generale della Statistica in ordine agli anni 1881 e 1882; attesa la opportunità che la Commissione di statistica giudiziaria studi questo tema;

propongo

che i singoli membri della Commissione, ricevuta la comuni-

cazione dei dati statistici relativi ai due anni suindicati, li confrontino coi dati precedenti e discutano in altra prossima sessione straordinaria il movimento della criminalità, in modo da presentare su di esso una formale Relazione al Ministro. »

CURCIO. Convieni che sarebbe necessario avere dati precisi e perfettamente omogenei sulla criminalità e che gioverebbe venisse pronunciata una parola autorevole sull'argomento. Crederebbe opportuno si estendesse il confronto anche alle notizie del 1883, almeno pei dati più generali, avendosi già i discorsi inaugurali del Pubblico Ministero.

NOCITO. Non si deve esagerare la competenza della Commissione: questa è un corpo consultivo, ed ha bisogno che il Ministro la interroghi. Ora sulla questione se la criminalità sia in aumento o in diminuzione, essa non fu finora interrogata. L'ordine e l'economia del lavoro sono segnati nell'ordine del giorno, nel quale non è indicata la ricerca di cui si tratta. Se però si vuole su questo tema una Relazione, la faccia il Comitato con l'aiuto di due altri membri della Commissione.

Prega il presidente di voler sottoporre ai voti della Commissione la seguente mozione :

« Il Comitato esecutivo, con l'aggiunta di due membri da esso fatta, e col diritto di intervento nei Commissari presenti in Roma, è invitato a studiare se la criminalità generale e speciale sia in Italia in aumento od in diminuzione ed a presentare all'uopo una Relazione alla Commissione. »

FERRI. Insiste nel dichiarare competente la Commissione di statistica giudiziaria a far quella ricerca e si associa alla proposta Giuriati, completandola in questi termini:

« La Commissione di statistica giudiziaria, di fronte alla necessità di riassumere, come punto di partenza pei suoi lavori successivi, i dati che stanno finora raccolti nella statistica penale, e stabilirne il contenuto sostanziale in rapporto al movimento della criminalità italiana, incarica i seguenti suoi membri di compiere entro il termine più sollecito possibile la preparazione di questo studio, che essa si riserva di deliberare in modo definitivo. »

I membri della Sotto-commissione verrebbero nominati poi, qualora la mozione fosse approvata.

DE FALCO, *Presidente*. Crede che le Relazioni statistiche, e specialmente quelle al Ministro, non debbano limitarsi all'arida esposizione delle cifre, ma debbano presentare confronti tra vari anni e paesi diversi. Nessun dubbio che la Direzione generale della Statistica, che prepara la Relazione, debba occuparsi in modo speciale di questi risultati e fare quanto si desidera oggi. Però la proposta Ferri non riguarda il lavoro ordinario annuale, ma un bisogno particolare, cioè quello di confrontare i dati più recenti con quelli di un lungo periodo di tempo anteriore, un decennio almeno, per vedere se vi sia stato incremento della criminalità in certi determinati reati. Siffatto lavoro è indipendente da quello annuale. La difficoltà sta in ciò: possiamo noi creare questa Commissione speciale? Può la Commissione assumere la responsabilità in faccia al paese di dire: *stiamo meglio* ovvero *peggio*? Che cosa dicono mai dieci o quindici anni, in fatto di delinquenza? Tale è la difficoltà. Siffatto esame o giudizio gli sembra che esca dai termini del decreto organico. Si dice che l'art. 4 lettera *f* dà alla Commissione questo potere. Ma sotto la lettera *f* si dice che la Commissione deve presentare ogni anno una Relazione: il compito di questa è di regolare il modo con cui devono farsi le statistiche. Se il Ministro stimerà utile che si faccia il lavoro proposto, le darà un mandato speciale, e allora si nominerà una Sotto-commissione.

FERRI. La Commissione è competente a far questo lavoro perchè ha dal decreto organico due funzioni, l'una *tecnica* e l'altra *induttiva*; la tecnica, per raccogliere i dati; la induttiva, per presentare una Relazione al Ministro sui risultati ottenuti.

Bisogna stabilire il termine di comparazione per gli studi futuri, e questo termine si potrà definire col mezzo del lavoro divisato. Gli pare che la Commissione non possa esimersene, se vuole la luce che le deve indicare la meta, luce che non può venirle che dallo sguardo retrospettivo.

Crede che la Commissione ne abbia il *dovere logico*.

LOMBROSO. Propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione incarica il suo Presidente di interrogare S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, se essa debba tentare di risolvere, sulle basi delle statistiche esistenti, il problema sull'au-

mento o decremento della criminalità in Italia nell'ultimo decennio 1873-1882. »

CASORATI. L'onorev. Zanardelli aveva già disposto che si facessero studi molto estesi sull'andamento della criminalità. Possiamo noi pensare che il Ministro voglia negare alla Commissione di fare una ricerca tanto importante e necessaria?

PESSINA. Teme che siasi insinuato nell'animo di alcuni commissari un equivoco, quasi che egli avesse messo in dubbio che la Commissione non dovesse occuparsi di dare ogni anno uno sguardo retrospettivo all'andamento della criminalità nel paese. Egli ha distinto due uffici, cioè uno di ricerche statistiche, e l'altro direttivo delle ricerche e di induzione sopra i dati accertati. Abbiamo la Direzione di statistica che ha raccolto gli elementi e ha fatto le ricerche, traendo il partito possibile dai lavori anteriori. Non abbiamo quindi bisogno di istituire nel nostro seno una Sotto-commissione per ripetere le stesse ricerche. La Commissione, nella Relazione che deve presentare al Ministro, a tenore dell'art. 4 lettera *f*, farà poi i rilievi, i raffronti e le induzioni che stimerà opportuni.

BODIO. Le cose dette fin qui dai vari commissari hanno un grande fondamento di verità. È utile e desiderabile di approfondire lo studio del movimento della criminalità nel tempo e nello spazio, cioè di rendere conto del progresso e della diminuzione nelle varie forme della delinquenza, in ciascuna provincia del regno, e in paragone agli altri Stati d'Europa.

Solamente, poichè l'Ufficio di Statistica ha già tentato di fare questi confronti con una certa ampiezza, valendosi della cortese cooperazione dei membri del Comitato, egli crede che sarebbe conveniente di incaricare l'Ufficio stesso e il Comitato di proseguirli. Che se l'Ufficio fosse invitato unicamente a fornire i dati greggi, esso potrebbe a sua volta rispondere al Commissario proponente: eccovi la raccolta dei volumi pubblicati; estraetene quelle cifre che vi sembrano più significanti, ragionate su di esse; cavatene le conclusioni che credete se ne possano dedurre. D'altro canto, la Sotto-commissione che si vorrebbe istituire avrebbe essa il tempo

e la pazienza, i mezzi, gli impiegati esperti che occorrono per ammannire le tabelle che si desiderano per ciascuna provincia?

Egli richiama l'attenzione dei colleghi della Commissione sulle tabelle di confronto, dal 1873 in poi, contenute nell'introduzione alla statistica penale del 1880. Quelle tabelle furono fatte per consiglio del valente Procuratore generale Costa, che si compiacque di prestare il suo concorso diretto, e oltre ogni dire prezioso, nella redazione loro.

Si trattava di conoscere, per la criminalità oggettiva, il numero dei reati denunziati, come un *minimum* di notizie essenziali; o, più precisamente, il numero dei reati denunziati nei quali ebbe luogo formale istruttoria, o anche seguì giudizio innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali e alle Corti d'assise, colla divisione dei reati in 14 categorie!

Ora, nonostante che il confronto fosse limitato a questi pochi dati generalissimi, non si potè istituire il parallelo, tranne che per qualche anno.

Anzitutto, quanto alla giurisdizione dei pretori si avevano le cifre dei procedimenti e non quelle dei reati, e di questi stessi procedimenti erano classificati secondo le specie dei reati a cui si riferivano quelli soli nei quali era stata pronunziata condanna. Pur tuttavia anche queste scarse notizie circa i reati portati innanzi ai pretori mancano interamente per l'anno 1874.

Quanto ai reati nei quali ebbe luogo istruzione formale, per gli anni anteriori al 1879 la qualificazione del reato era data come si trovava registrata al momento in cui gli Uffici inquirenti imprendevano ad occuparsene, mentre da quell'anno in poi la qualifica viene esposta com'è dichiarata nel provvedimento dato dal P. M., o nelle ordinanze degli Uffici di istruzione o nelle sentenze proferite dalla Sezione d'accusa.

Circa i tribunali, manca ogni notizia per gli anni 1873, 1874, 1877 e 1878; per gli anni 1879 e 1880 si hanno confusi insieme i reati giudicati in prima istanza e quelli venuti in appello dai pretori; ed è soltanto per gli anni 1875 e 1876 che si ha notizia dei giudicati in prima istanza, dei quali soltanto dobbiamo tener conto.

Infine, quanto alle Corti d'assise, per tutti gli anni dal 1873 al 1880, la specificazione dei reati non si aveva per quelli portati a giudizio, ma solo per quelli nei quali era intervenuta condanna.

Ora uno studio più approfondito, quale si desidera, dovrebbe

riguardare non solamente il numero dei reati, ma anche il numero degli autori per ciascuna specie di reati. E così, principiando dagli Uffici del Pubblico Ministero, si dovrebbe vedere, per una ventina di grandi categorie di reati, quanti furono i reati denunciati e quanti gli imputati; per gli Uffici d'istruzione presso i tribunali e per le Sezioni d'accusa si dovrebbe vedere per quanti reati seguì l'istruttoria contro autori ignoti e per quanti contro autori noti; distinguendo in questa seconda categoria le istruttorie chiuse con ordinanze di rinvio al procedimento d'accusa ovvero al giudizio, e il numero degli imputati noti pei quali fu provveduto. Quanto ai giudizi, siano dei pretori, siano dei tribunali di prima istanza e delle Assise, dovrebbero distinguersi i reati pei quali seguì giudizio da quelli pei quali seguì condanna; e analogamente dovrebbero distinguersi gli imputati giudicati dai condannati, sempre per le stesse famiglie di reati.

Da questi pochi cenni è facile dedurre quanto lavoro richiederà il soddisfare al desiderio manifestato dal chiarissimo Ferri.

Per tutte queste circostanze e per l'ampiezza che dovrebbe assumere il lavoro, mi sembra che la proposta d'incaricare il Comitato di aggiungersi i relatori, col diritto negli altri Commissari presenti in Roma d'intervenire alle adunanze che si terranno per lo studio della questione, sia la più pratica.

GIURIATI. Osserva che la questione fu discussa ed esaurita. Prega quindi il Presidente di mettere ai voti la sua proposta.

Posta ai voti la proposta Giurati, è approvata.

La seduta è sciolta alle ore 1 34. pom.

Seduta del 15 febbraio 1884.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, FERRI GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA, e i signori DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO, *segretari*.

DE FALCO, *Presidente*. Invita il cav. De' Negri a riferire sui risultati dell'esperimento della scheda singolare nelle cause civili.

Relazione De' Negri.

Come è già noto alla maggior parte dei presenti, la Commissione, nella sua prima sessione del giugno 1882, deliberò una radicale riforma nel modo di raccogliere i dati elementari degli affari contenziosi in materia civile decisi dai diversi Collegi giudiziarii del Regno, proponendo al Ministro guardasigilli di sostituire ai modelli numerici complessivi, presentemente in uso, schede singolari per ciascuna causa trattata.

Le statistiche pubblicate fino ad ora sono riuscite necessariamente incomplete, attesa la imperfezione del metodo adoperato per attingere le notizie, e non hanno quindi soddisfatto che in piccola parte ai desiderii della scienza e nemmeno risposto intieramente ai bisogni dell'Amministrazione.

La scheda ricerca invece tutti gli elementi, la cognizione dei quali può interessare il legislatore, l'amministratore e il sociologo, ed oltre al fornire notizie più copiose ed importanti, porge maggior guarentigia di esattezza e di verità.

Il Ministro accolse in massima la proposta della Commissione, e ordinò si facesse un largo esperimento della scheda, per giudicarne alla prova i risultati e potere, in base a questi, rivederla e migliorarla, ove ciò si fosse palesato necessario, innanzi di applicarla definitivamente.

Siccome, quasi contemporaneamente, erasi iniziato in dodici distretti di Corte d'appello un esperimento trimestrale della scheda individuale destinata a raccogliere i dati elementari relativi alla

statistica criminale, si reputò opportuno di fare la prova della scheda civile negli altri distretti, limitandola pure ad un trimestre.

Consequentemente, l'esperimento ebbe luogo presso le Corti di appello o Sezioni staccate di Genova, Casale, Brescia, Parma, Modena, Lucca, Perugia, Macerata, Aquila, Potenza, Messina e Catania, e presso i Tribunali civili e di commercio compresi nella giurisdizione delle Corti predette, per tutte le cause civili venute a decisione dal 1° settembre al 30 novembre dello scorso anno.

Giunte che furono tutte le schede, l'Ufficio centrale per la statistica giudiziaria ne intraprese la revisione e lo spoglio, traducendo in numeri e classificando i singoli dati in modelli statistici appositamente predisposti e coordinati alla scheda.

Dallo spoglio eseguito è lecito concludere che l'esperimento è in complesso riuscito felicemente, tanto più se si riflette che trattavasi del primo saggio d'un sistema intieramente nuovo. La prova fatta dalle schede è stata generalmente buona, sia che le si considerino in sè stesse, cioè rispetto al loro contenuto, sia che si guardi al modo nel quale furono riempite dai magistrati.

Per quanto soddisfacente in massima, però, la prova stessa mise in luce talune imperfezioni o lacune, le quali, rappresentate dall'Ufficio centrale al Comitato, sono state da questo opportunamente rimosse o colmate, secondo che risulta dai nuovi modelli di schede, che ogni Commissario troverà dinanzi a sè.

Il quesito che ha dato luogo a maggiori inconvenienti è stato quello in cui richiedevasi il sunto dei motivi d'ogni sentenza. Parmi non inutile ricordar qui come siffatta indagine sollevasse, al suo inizio, vive polemiche nella stampa, denunciandola taluni quale un'indebita ingerenza ed una mal celata pressione del potere esecutivo sopra i giudici, dei quali si faceva subdolamente a scrutare l'operato; altri lodandola come un savio avvedimento inteso ad accertare che i magistrati non esorbitassero dalle loro attribuzioni, nè facessero servire la giustizia a private passioni, ed a porger mezzo al Governo di conoscere gl'intelligenti e gli operosi; nessuno apprezzandola per ciò che veramente era: cioè un mezzo onde rendere più compiuta e proficua la statistica giudiziaria civile, col mettere in evidenza i rapporti giuridici che danno origine a maggiori controversie ed offrir modo al legislatore di determinarne le cagioni, dipendenti talvolta da imperfezione o da oscurità della legge, talaltra dalle speciali condizioni naturali o civili del paese.

Non è stata però questa erronea interpretazione data alla richiesta dei motivi delle sentenze, che ha indotto il Comitato ad abbandonarla. Le ragioni sono d'ordine meramente tecnico.

Il sunto dei motivi bene spesso occupava un grande spazio nella scheda; ciò che rendeva doppiamente lungo e difficile il lavoro di spoglio, dovendosi andare a rintracciare penosamente per entro la congerie dei motivi stessi l'oggetto vero, il fondamento della lite, non di rado senza frutto. Questo accadeva specialmente nel caso di sentenze non definitive, nelle quali i motivi non potevano riferirsi che a questioni subordinate, o attinenti all'istruzione della causa. E nelle sentenze che decidevano questioni incidentali non si riusciva, il più delle volte, a stabilire se fossero definitive o no, in rapporto alla ragione originaria del contendere.

Perciò l'esposizione dei motivi induceva piuttosto confusione e dubbiezze, anzichè tornare di reale utilità.

A raggiungere l'intento cui mirava la Commissione nel domandare il sunto dei motivi, dovrebbe quindi provvedere in altro modo, che al Comitato sembra meglio rispondente allo scopo.

Duplici sarebbe l'innovazione che in questa parte si apporterebbe alle schede. In ciascuna verrebbe primieramente richiesta l'indicazione dell'oggetto cui riferivasi la domanda originaria principale, cioè quella stata proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al giudice attuale, o innanzi al primo giudice adito, se nella stessa lite fossero già intervenuti più giudizi e quindi più sentenze.

In secondo luogo, unitamente al sunto del dispositivo e all'indicazione degli articoli applicati o interpretati, si domanderebbe l'enunciazione delle questioni risolte dalla sentenza.

Di tal guisa si avrebbe per ogni giudizio la notizia della controversia prima e fondamentale, e ad un tempo stesso quella del punto controverso attuale deciso dalla sentenza riassunta nella scheda. Onde si vedrebbe a primo aspetto se una sentenza fosse definitiva o no, e come dovrebbe classificarsi secondo il suo giuridico contenuto, cioè secondo le disposizioni di legge da essa interpretate o applicate.

Come è noto agli onorevoli Commissarii, per facilitare questa classificazione, era stata compilata, fino dalla prima sessione, una tavola nella quale venivano indicate in modo assai particolareggiato tutte e singole le materie governate sia dai codici civile, di commercio e di procedura civile, sia da leggi speciali.

In appresso furono dal Comitato apportate alcune modificazioni al modello primitivo, specialmente nelle materie commerciali ed in quelle regolate da leggi apposite, per rendere sempre più chiara, uniforme e specificata l'indicazione delle controversie definite. Il modello così emendato trovasi già in esperimento, essendo stato sostituito, per le statistiche degli anni 1882 e 1883, al modello precedentemente adoperato a raccogliere dalle singole magistrature i dati numerici dell'oggetto dei giudizi. Così questa tavola potrà essere ancora modificata alla stregua dell'esperienza, prima che venga applicato definitivamente il sistema della scheda singolare.

Nella nuova scheda vien fatta particolare raccomandazione ai magistrati che devono riempirla di conformarsi, possibilmente, nello indicare l'oggetto giuridico cui riferivasi la domanda originaria principale di chi promosse la lite, alla classificazione proposta nella tavola anzidetta.

Oltre alla modificazione fondamentale che son venuto esponendo fin qui, altre minori ne furono introdotte nella scheda e io le andrò sommariamente accennando, nell'ordine dei quesiti che vi si contengono.

I giudizi di opposizione a sentenza contumaciale, di opposizione di terzo e di revocazione avendo una fisionomia propria ed essendo regolati da norme speciali, parrebbe utile prescrivere che ove la causa fosse di questa specie lo si dichiarasse espressamente.

E poichè accade non di rado che venga rinnovata la citazione, sia nei giudizi in prima istanza, sia in quelli d'appello, ogniqualvolta si verificasse questo caso dovrebbero notare, oltre la data della prima, anche quella della nuova.

Nella scheda primitiva domandavasi se nella medesima lite erano precedentemente intervenute altre sentenze, e di quale specie: cioè se definitive o no; e poi chiedevasi separatamente in quale grado di giudizio erano state pronunciate. Nel modello riformato, si congiungerebbero insieme i due quesiti, richiedendo, per ogni grado di giurisdizione distintamente, l'indicazione della specie delle sentenze. Ed inoltre, a rimuovere taluni dubbii sollevati da qualche Collegio giudiziario e ad ottenere anche in questa parte quella uniformità di classificazione che è tra le prime necessità d'una statistica bene ordinata, si chiarirebbe in nota che debba intendersi per sentenza definitiva e per non definitiva.

Nel determinare i caratteri distintivi delle une e delle altre,

che il testo del Codice di procedura non chiarisce, si seguirebbe il concetto indicato nella Relazione ministeriale che precede il Codice stesso, ed accolto dai più insigni trattatisti. Onde dovrebbero classificarsi tra le definitive le sentenze soltanto che avessero pronunciato sulla domanda originaria principale, ossia sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice, e tra le non definitive tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie *strictu sensu*, le provvisori e le incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive di prima istanza.

Infine, occorrendo non infrequentemente il caso che anche nelle cause contumaciali più siano gli attori ed i convenuti, avrebbersi a dichiarare se, tutti o soltanto alcuni si fossero resi contumaci.

Queste sono, per tacere di alcuni lievi miglioramenti nella dizione, le variazioni che il Comitato crederebbe opportuno introdurre nella scheda singolare per gli affari civili contenziosi decisi dai vari Collegi giudiziarii, e che sottopone al voto della Commissione.

Ora non mi resta che a dire una parola sul maggior lavoro che questo nuovo metodo di ricerca dei dati elementari recherebbe all'Ufficio della statistica giudiziaria ed ho finito.

Le sentenze pronunciate dalle diverse Magistrature, esclusi i Pretori, si aggirano annualmente tra le 90 e le 95 mila, sommate insieme le definitive e le non definitive.

Dalla prova fatta risulta che un impiegato giunge a fare lo spoglio di 15 schede ogni ora; ciò che dà un totale di 105 schede per una giornata di 7 ore di lavoro. Dedotti i giorni festivi ed il tempo dell'ordinario congedo, le giornate di lavoro si riducono in un anno a 270 circa. Un impiegato potrebbe quindi spogliare e tradurre in dati numerici 28,350 schede, annualmente; cosicchè, tenuto pur conto del tempo occorrente per verificare e riassumere i prospetti numerici complementari alla scheda, nei quali è compendiate il movimento formale o esteriore degli affari, per la compilazione della statistica civile si richiederebbe l'opera di quattro impiegati, mentre al presente questo lavoro non ne occupa che due.

L'aumento, come si vede, è ben lieve, se si ragguaglia ai frutti che è lecito ripromettersi dall'introduzione della scheda.

Conseguentemente, parmi di non essere troppo ardito se concludo la mia già troppo lunga esposizione col proclamare che,

tanto sotto l'aspetto scientifico, quanto sotto l'aspetto tecnico, l'esperimento fatto del nuovo sistema ha dato risultati soddisfacenti, e con esprimere l'augurio che esso possa nell'interesse della scienza e dell'Amministrazione, venir prontamente applicato in modo definitivo a tutto il Regno.

GIURIATI. Rileva che De' Negri ha detto essere la compilazione della scheda affidata ai giudici e ai cancellieri. Ora, egli è d'avviso che convenga demandare esclusivamente ai giudici l'incarico di riempirla delle notizie volute.

Lo scopo delle schede civili essendo del tutto virtuale, le notizie ivi richieste non possono essere date con perfetta sicurezza che da quegli il quale ha sviscerato tutto il procedimento nelle sue fasi, cioè dal giudice incaricato di stendere la sentenza; per ciò il cancelliere vi deve rimanere estraneo. Propone quindi che nella formazione della scheda civile non abbiano parte i cancellieri, ma solo i giudici. Chiede poi se e quali disposizioni siansi adottate circa il tempo in cui la scheda dovrebbe essere riempita e inviata al Ministero. Egli non vorrebbe che ciò avvenisse dopo molto tempo dalla pronunciazione della sentenza, ad esempio in fine d'ogni anno, ma bensì volta per volta, appena stesa la sentenza. Visto in fine il buon esito dell'esperimento fatto presso 12 Corti, crede che il sistema della scheda singolare debba estendersi definitivamente a tutto il Regno.

DE FALCO, *Presidente*. Riconosce l'utilità del sistema, ma crede ne sarà difficile l'attuazione. Le 12 Corti di appello che hanno fatto l'esperimento della scheda sono tra quelle che hanno poco lavoro, cosicchè la buona riuscita dell'esperimento stesso non prova molto. Sa che non pochi magistrati, specie quei di Cassazione, hanno manifestata una grande riluttanza ad eseguire il lavoro che si verrebbe loro ad imporre col nuovo sistema.

Circa l'esclusione dei cancellieri voluta da Giuriati fa avvertire esservi molte notizie che il giudice non può facilmente desumere dagli atti: per esempio il numero e la data dell'iscrizione a ruolo ecc. Sono dati di fatto che il cancelliere può fornire più facilmente.

Riconosce che il Comitato ha ben fatto a togliere dalla scheda la parte che riguardava la motivazione della sentenza, perchè talvolta una sentenza si estende moltissimo sui motivi che l'hanno

dettata. Basta avere la questione di diritto più essenziale che fu giudicata: la *species causæ*.

DE' NEGRI. Dà alcuni schiarimenti, che soddisfano Giuriati, sulla partecipazione dei cancellieri nella compilazione della scheda; partecipazione che è limitatissima, poichè ad essi è solamente affidato l'incarico di notare le date richieste nelle due prime e nelle tre ultime rubriche della scheda stessa. Quanto al tempo in cui la scheda dovrebb'essere riempita, dichiara che il desiderio espresso da Giuriati è stato prevenuto, il Comitato avendo appunto proposto che la scheda sia riempita dal giudice incaricato di stendere la sentenza e consegnata al cancelliere unitamente a questa, e che ogni quindicina vengano spedite alla Direzione generale della Statistica le schede relative alle cause in cui intervenne sentenza nella quindicina precedente.

DE FALCO, *Presidente*. Suggestisce di farè alcune aggiunte alle note, e propone che si compili una tavola con degli esempi, per l'indicazione del dispositivo. Quanto all'invio delle schede, si dovrebbe, a parer suo, stabilire che si facesse nei primi 10 giorni del mese successivo alla pubblicazione delle sentenze.

Nelle istruzioni che verranno impartite, gioverà avvertire i compilatori delle schede di distinguere per quanto è possibile la questione di fatto da quella di diritto, poichè, mentre poco importa la cognizione della prima, interessa sommamente conoscere la risoluzione della seconda.

CASORATI. Stima opportuno ricordare, quanto al tempo della compilazione e del rinvio della scheda, come la Circolare del 24 luglio 1883, colla quale il Ministro guardasigilli ordinò un esperimento parziale della scheda medesima (Circolare che trovasi stampata negli Atti della Commissione per la statistica giudiziaria), prescriva al cancelliere di porre una scheda nel fascicolo della causa quando lo consegna al giudice relatore ritirandola poi col fascicolo stesso, e di trasmettere le schede all'Ufficio centrale ogni quindicina.

GIURIATI. Le spiegazioni date dal De' Negri e dal Casorati lo appagano interamente. Quanto alla riluttanza della magistratura a riempire le schede, riluttanza affacciata dall'onorevole presidente,

non se ne occupa. Non crede che la magistratura si ribellerebbe agli ordini del Ministro. Poco importa poi se qualche magistrato della Cassazione sarà riluttante, perchè in Cassazione lo spoglio può affidarsi interamente al cancelliere, il quale deve essere laureato in legge. Del resto, è convinto che quando il sistema della scheda sarà conosciuto ed apprezzato a dovere, non s'incontreranno più opposizioni nei magistrati intelligenti ed operosi, poichè esso darà loro il mezzo di porre in evidenza il numero e l'importanza delle cause giudicate, e la parte che presero nella decisione delle medesime e nello svolgersi della giurisprudenza circa i punti più ardui del diritto. Così anche il Ministero saprà quali sono i giudici che lavorano meglio e di più, e questi saranno fieri d'aver fattó molte ed elaborate sentenze.

DE FALCO, *Presidente*. Egli ha usato la parola « riluttanza » riferendosi alla difficoltà intrinseca di compilare le schede, ma con ciò non ha inteso dire « ribellione ». D'altronde, ripete, il Ministero non può che raccomandare questo nuovo lavoro, ed i giudici lo faranno: ma non lo potrebbe imporre, perchè, non essendo prescritto dalla legge, il magistrato avrebbe diritto di rifiutarvisi.

OLIVA. Osserva che la Sotto-commissione per la statistica civile, della quale egli pure fece parte, nel proporre che la scheda riferisse il sunto dei motivi non ebbe solo uno scopo d'ordine amministrativo, ma bensì uno scopo molto più elevato, d'ordine scientifico. Intendeva per tal modo di giungere a conoscenza degli oggetti veri, essenziali della controversia: ricerca di sommo interesse sociologico. Tale conoscenza non può desumersi che dalle motivazioni, non dal dispositivo puro e semplice delle sentenze. L'Ufficio centrale avrebbe poi estratto dal sunto dei motivi l'oggetto della lite, lavoro degno di una statistica magistratale per intenti scientifici e legislativi. Certamente un simile scopo non si raggiunge colla mera indicazione dell'oggetto apparente.

È ben vero che, oltre alla scheda, havvi nella nuova proposta una tavola (la 3^a) nella quale trovasi un elenco abbastanza diffuso di specie ipotetiche di cause, alla quale tavola dovrà il magistrato ricorrere per la indicazione suaccennata. Però questo sistema, a suo avviso, non soddisfa compiutamente all'intento primo della Sotto-commissione.

NOCITO. Osserva che, se dai capi delle schede emergerà la natura del diritto e la durata delle cause, mancherà però affatto il dato economico; cioè non si avrà modo di sapere quanto costa l'amministrazione della giustizia in Italia. Ora egli crede che questo dato sia importantissimo e tale da non doversi trascurare.

Fa poi notare che nella tavola complementare alla scheda, fra i possibili oggetti dei giudizi in materie civili contemplate da leggi e regolamenti speciali, figurano le *questioni relative ai giurati*. Tale classificazione è erronea, poichè la legge sui giurati non può dirsi una legge speciale d'indole civile. Essa è piuttosto un complemento della legge generale sull'ordinamento giudiziario, e le questioni che vi si riferiscono devono trovar posto nella statistica penale.

DE' NEGRI. Fa avvertire che alla notizia del costo delle liti provvedono apposite tabelle compilate dal Comitato per delegazione della Commissione e allegate alla Relazione dell'on. Curcio al Guardasigilli sul riordinamento della statistica civile: Relazione stampata negli Atti della Commissione distribuiti sin dall'agosto 1883 a tutti i Commissari.

Per ciò che riguarda le questioni concernenti i giurati, dichiara che si tratta di quelle soltanto che riferiscono alla formazione delle liste: questioni che sono di competenza diretta delle Corti d'appello giudicanti in sede civile. Fu per non togliere tale notizia, la quale non è mai mancata nelle statistiche anteriori, che nella tabella dell'oggetto dei giudizi si accennò alla legge sui giurati.

GIURIATI. Si associa a Nocito nell'avvertenza fatta circa le spese. Nella scheda ch'egli aveva preparata nel 1879 per incarico del Guardasigilli Tajani, si richiedeva l'ammontare delle spese e la indicazione della Parte cui erano state addossate; cosicchè da quelle notizie si poteva a primo aspetto rilevare quali e quanti fossero i litiganti temerarii. Gli duole che siano state tolte, poichè non crede possano tenerne luogo le tabelle accennate da De' Negri. Vorrebbe che questa notizia prettamente scientifica si potesse desumere dalla scheda.

Insiste perchè, ove si deliberi di applicare il sistema della scheda singolare a tutto il Regno, si aggiunga un quesito circa le spese di lite, per sapere a quanto ascesero e a carico di chi furono liquidate.

DE' NEGRI. Riconosce essere ragionevolissimo il desiderio di Giuriati, ma fa osservare che anche le tabelle compilate dal Comitato offrono, pel complesso delle cause definite nell'anno presso ciascun Magistrato, i dati desiderati, distinguendosi in esse le spese secondo che furono poste a carico dei soccombenti, compensate, o altrimenti distribuite tra le Parti in causa, e secondo che le Parti avevano veste d'attori, di convenuti, od altra. Ciò non pertanto si dichiara personalmente favorevole all'aggiunta proposta, perchè darà modo di avere le notizie suindicate, distintamente per ogni causa.

FERRI. Raccomanda che le schede siano accompagnate da istruzioni quanto più sia possibile particolareggiate; anzi, crede che gioverebbe fare una specie di vocabolario per renderne più agevole la compilazione.

DE FALCO, *Presidente*. Per non prolungare di troppo la sessione, prega i Commissari relatori di presentare sotto forma di proposte concrete il frutto dei loro studi, così la Commissione avrà, subito dopo le Relazioni, un tema nettamente delineato sul quale discutere e pronunciarsi.

DE' NEGRI. Avverte che il Comitato ha concretato le sue proposte circa l'ordinamento della statistica civile nella Relazione Curcio, che ha accennata poc'anzi, e nella serie di modelli statistici che la accompagnano, lievemente modificati, in seguito all'esperimento fattone testè, nella parte delle schede singolari delle cause: schede che ciascun Commissario ha innanzi a sè nella nuova forma. Egli non ha quindi altre proposte da presentare alla Commissione. Solo crede necessario di aggiungere che il Comitato reputerebbe conveniente che il nuovo metodo di raccolta dei dati elementari si cominciasse ad applicare nell'anno prossimo.

GIURIATI. Gli pare che allo stato delle cose non possa esservi alcuna difficoltà a porre in esecuzione il divisato sistema di ricerche statistiche col 1° gennaio 1885, e propone quindi la seguente risoluzione:

La Commissione delibera:

1° che l'esperimento del sistema della scheda singolare per

le cause civili, già eseguito con buon esito presso 12 distretti di Corte d'appello, sia proseguito in tutti i distretti;

2° che frattanto dal Comitato s'introducano nella scheda quei miglioramenti dei quali la scheda stessa è suscettiva.

DE FALCO, *Presidente*. Rimanda alla seduta di domani la discussione su questo tema.

La seduta è tolta alle ore 2 pom.

Seduta del 16 febbraio 1884.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i Commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA, e i segretari BRUSCHETTI e PERSICO.

DE FALCO, *Presidente*. Non essendo presente il cav. De' Negri che riferì nella seduta di ieri e che doveva oggi presentare le sue proposte, crede conveniente che se ne attenda il ritorno, prima di deliberare sulla scheda civile.

GIURIATI. Dice che il cav. De' Negri si era già accordato con lui circa le proposte da farsi, e rilegge le conclusioni che egli, d'accordo collo stesso De' Negri, aveva fin da ieri sottoposte alla Commissione.

DE FALCO, *Presidente*. Crede che non convenga adottare fino da ora la scheda come sistema, ma che si debba continuarne l'esperimento; si vedrà poi se sarà il caso di adottarla definitivamente.

I risultati dell'esperimento non andranno perduti; si potranno desumerne utili avvertimenti sull'andamento economico e giuridico delle cause, quand'anche la prova ne sia fatta limitatamente ad alcune corti di appello.

Accenna di nuovo alle difficoltà intrinseche che presenta il metodo della scheda singolare, dipendenti specialmente dal fatto che il processo civile si ripartisce, si trasforma, si assottiglia, secondo le diverse fasi che subisce, a differenza del penale, che rimane unito e non abbandona mai gli Uffici giudiziari.

CURCIO. Dopo l'esperimento fatto e riescito, conviene adottare definitivamente la scheda. Se i magistrati sono riluttanti, a questo sistema, se si ravvisano difficoltà insuperabili nella sua applicazione,

lo si abbandoni; ma sembra inutile ripetere un esperimento, quando ci viene attestato che il primo ha avuto buon esito.

Gli spiace che sia stato tolto il sunto dei motivi. Quando si discusse la prima volta questo tema, nella sessione del 1882, si era pensato di chiedere i sunti delle questioni, ma pensando che in alcuni distretti è uso di preporre l'antefatto, talvolta lunghissimo, sarebbe riuscito cosa faticosa e difficile il farne un riassunto. Per avere l'oggetto del giudizio, bisogna sapere che cosa si è discusso. La domanda attuale non dice nulla; bisogna risalire all'origine della lite. Richiedendo solamente il dispositivo, ci avverrà di avere parecchie schede colla semplice espressione di rigetto dell'appello o del ricorso, poichè a ciò si riduce sovente il dispositivo.

Quanto alle spese, non si può conoscere l'ammontare delle medesime, quando si consegna il fogliolino al magistrato relatore, perchè la liquidazione si fa dopo; se poi si vuol conoscere soltanto quale delle parti sia stata condannata nelle spese, riesce inutile una speciale richiesta, perchè ciò risulterà dal dispositivo.

Riassumendo, non consente nella proposta fatta da Giuriati circa le spese, e propone che la Commissione restituisca l'antica rubrica « sunto dei motivi. »

CASORATI. Espone le ragioni che indussero il Comitato a fare il cambiamento accennato dall'on. Curcio. Oltre ai lamenti dell'autorità giudiziaria, si pensò alle difficoltà che presentava il rispondere adeguatamente al quesito concernente i motivi ed il desumere poi dalle risposte il vero oggetto del giudizio.

D'altro canto, però, siccome l'oggetto stesso non si sarebbe forse potuto sempre indurre dal dispositivo, il Comitato studiò se convenisse cambiare la formula, o dare istruzione perchè i magistrati relatori delle sentenze si limitassero nell'espone i motivi a delineare le questioni principali trattate nella sentenza. Ma il riassunto della motivazione, talvolta ampia e complessa, avrebbe richiesto un faticoso lavoro, non scevro neppur esso di difficoltà. Allora il Comitato deliberò di aggiungere in principio della scheda una rubrica speciale, intitolata appunto: *Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite*. Si avrà così, da una parte l'oggetto primo e fondamentale della controversia, e dall'altra il dispositivo, che dirà quali questioni furono decise dalla sentenza e in qual modo. Non si è quindi pregiudicato nulla.

GIURIATI. Nella scheda da lui elaborata nel 1879 aveva pensato di eliminare ogni rubrica concernente il dispositivo e i motivi, limitando la richiesta agli « *Articoli di legge applicati o interpretati* ». Quest' indicazione basta da sola a far conoscere le questioni di diritto e di procedura decise dalla sentenza, e non presenta nella pratica alcuna difficoltà, mentre soddisfa a tutte le esigenze della statistica. Insiste quindi sulla convenienza di modificare la scheda in questo senso.

DE FALCO, *Presidente*. Osserva che in alcune questioni, p. es. in quelle d' interpretazione di testamenti, non vi sono articoli applicati; ond' è che questi casi sfuggirebbero alla statistica.

GIURIATI. Anche a non tener conto di siffatti casi, si avranno molti dati che dimostreranno quali articoli offrano più frequente appiglio a contestazioni, e riescano di difficile interpretazione: ciò che è l' essenziale per noi.

DE FALCO, *Presidente*. Col domandare soltanto gli articoli applicati, non si risolve la questione; è necessario sapere eziandio come vennero interpretati. Dalla mera indicazione degli articoli non si possono ritrarre quegli ammaestramenti che ne attende l'on. Giurati.

Si convince sempre più della necessità di continuare l' esperimento presso altre Corti, nel modo già praticato; frattanto il Comitato seguiti gli studi, per potere poi suggerire quelle modificazioni che crederà opportune, circa il dispositivo, le spese e gli altri punti contestati in questa sessione.

LUCCHINI. Se si deve rinviare la decisione dei punti controversi, fino a che non sia presente il cav. De' Negri, ogni discussione ulteriore riesce ora oziosa ed è meglio passare ad altro argomento.

GIURIATI. Propone che all' ordine del giorno presentato ieri e riletto stamane siano aggiunte le parole: « sempre in via di esperimento » e che lo si ponga ai voti.

DE FALCO, *Presidente*. Associandosi alla proposta dell'on. Giurati, lo prega di aggiungere che vengano frattanto continuati gli

studi sui punti controversi, come la motivazione, il dispositivo, le spese ecc.

CURCIO. Se convenga continuare l'esperimento o adottare definitivamente il sistema della scheda, si potrà decidere in autunno; ma trova inutile sottoporre un'altra volta la scheda all'approvazione della Commissione, almeno per quanto riguarda le spese, poichè, se non ha inteso male, lo stesso Giuriati ha rinunciato a domandare l'ammontare delle medesime, persuaso che al momento in cui la scheda vien riempita, quest' ammontare non si conosce ancora. Ed è superfluo fare una speciale richiesta per sapere se il condannato nelle spese fu l'attore o il convenuto, perchè tale notizia si desume dal dispositivo; cosicchè lo scopo di conoscere se la lite fu temeraria si raggiunge egualmente.

Colla sostituzione fatta dal Comitato alla rubrica: *Sunto dei motivi*, non si viene a saper nulla; poichè l'oggetto principale viene spesso ad essere messo da parte per essere decisa tutt'altra questione. La rivendicazione di un immobile, per esempio, può convertirsi in una questione d'interpretazione di testamento.

DE FALCO, *Presidente*. Trova giusta l'osservazione dell'on. Curcio; l'oggetto della domanda non presenta sempre una questione di diritto; non basta conoscere la *petitio*; bisogna anche conoscere la *causa petendi*. Propone che nella scheda, oltre la rubrica « *oggetto della domanda* » si inserisca quest'altra « *questioni di diritto più particolarmente risolte nella causa.* »

Di tal guisa si verrebbe a sapere anche il modo, in cui le questioni vennero risolte.

MESSEDAGLIA. Reputa necessaria per gli scopi statistici una classificazione degli obbietti ai quali si riferiscono le liti, come si ha nelle più accreditate pubblicazioni straniere.

OLIVA. Raccomanda che non si abbandoni il concetto fondamentale della Sotto-commissione che studiò e propose il sistema delle schede singolari; quello, cioè, di accertare gli oggetti intrinseci ed essenziali dei giudizi. Ora, siccome questa nozione può desumersi unicamente dai motivi principali di fatto e di diritto, si richiegga pure, se così vuolsi, l'oggetto apparente della causa,

ma si domandino ad un tempo, con quella formola che parrà più rispondente allo scopo, le ragioni della sentenza.

DE FALCO, *Presidente*. Gli sembra che la sua proposta d'aggiungere all'indicazione dell'oggetto principale della domanda quella delle questioni decise possa conciliare le esigenze di tutti e quindi v'insiste, pregando il Comitato di tener presenti questo e gli altri voti espressi nella presente discussione, e d'invitare anzi i Commissari che lo desiderino ad associarsi a' suoi studi.

GIURIATI. Rilegge la proposta presentata nella seduta di ieri, modificata come appresso.

La Commissione delibera:

1° che l'esperimento del sistema della scheda singolare per le cause civili, già eseguito con buon esito presso dodici Corti di appello, sia proseguito anche presso altre Corti;

2° che frattanto dal Comitato si introducano nella scheda quei miglioramenti che esso stimerà opportuni, allo scopo soprattutto di avere più precise notizie sull'andamento della giustizia civile, sotto il duplice rapporto, economico e giuridico;

3° che il Comitato stesso riferisca in apposita Relazione alla Commissione sulle difficoltà incontrate col sistema delle schede singolari e sui rimedi più opportuni per superarle.

CURCIO. Propone:

1° che si estenda l'esperimento anche alle Corti di cassazione;

2° che sia ripristinata la rubrica « sunto dei motivi »;

3° che non si aggiunga alla scheda, contrariamente alla proposta dell'on. Giurati, alcun quesito circa le spese.

DE FALCO, *Presidente*. Osserva che ogni decisione circa il modo nel quale dovrà essere definitivamente formulata la scheda è prematura, perchè giova attendere il risultato del nuovo esperimento.

FERRI. Non accetta la proposta di rimettere ad altra sessione l'approvazione definitiva della scheda. Se l'esperimento di questo sistema non ha dato risultati intieramente soddisfacenti, se ha rivelato nella sua attuazione taluni inconvenienti, si studino e si deliberino qui le modificazioni opportune; poichè, quanto alla parteci-

pazione dei membri della Commissione ai lavori del Comitato, dubita molto che possa riuscire proficua. Egli pel primo non potrà prendervi parte, perchè i suoi lavori gli vietano ogni altra occupazione. Lo stesso avverrà probabilmente di altri. Ad ogni modo, un'aperta discussione, meglio che alcune proposte inviate isolatamente dai commissari, può suggerire gli emendamenti necessari.

BODIO. Trova conveniente di continuare l'esperimento, affinché si possano proporre conclusioni sicure e definitive in una prossima sessione.

Frattanto il Comitato inviterà il relatore a studiare le questioni che si agitarono nella Commissione ed a proporre quei cambiamenti nella scheda che reputerà più pratici e meglio rispondenti ai voti qui manifestati.

DE FALCO, *Presidente*. Mette ai voti la risoluzione presentata dall'on. Giuriati e riferita più sopra, la quale viene approvata.

Invita poscia il consigliere Casorati a riferire sui risultati dell'esperimento della scheda individuale per gli imputati od accusati.

. **Relazione Casorati.**

Ho l'onore di riferire intorno ai risultati dell'esperimento fattosi con la scheda individuale degli imputati, la quale, secondo le istruzioni date dal Ministro Guardasigilli con circolare 31 marzo 1883, è *destinata a raccogliere tutte le notizie relative alle persone degli imputati, accusati e giudicati per crimini o per delitti innanzi a qualsiasi magistratura d'istruzione o di merito per tutto il corso del procedimento.*

L'esperimento venne fatto dal 1° maggio a tutto agosto 1883 presso gli uffici giudiziari di Ancona, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

Le schede ritornate al Ministero in seguito a tale esperimento furono seimila all'incirca, e sono lieto di annunziare che in generale i funzionari incaricati di compilarle corrisposero al compito loro. Vi fu, è vero, chi disse essersi qualcuno lagnato del lavoro che porterebbe il nuovo sistema, ma non credo che convenga di ciò preoccuparsi. In ogni caso sarebbero isolate doglianze, solita

sequela delle novità anche le più utili, a cui però fa contrasto il zelante concorso della grande maggioranza dei funzionari e in ispecie dei più intelligenti. D'altra parte il lavoro provenne, più che altro, dalla circostanza straordinaria che l'esperimento si è voluto estendere anche ai processi già in corso; sicchè per compilare le schede si dovette fare lo spoglio di tutti gli atti già compiuti. Ma, avviato il sistema, il peso pei funzionari sarà irrilevante, dovendo ciascuno di essi mettere sulla scheda solamente poche parole intorno all'atto che ha compiuto od a cui ha assistito. E se anche il nuovo metodo fosse per cagionare qualche seria occupazione, sarebbe recare offesa ai funzionari del Pubblico Ministero, che hanno sempre dato nobile esempio di abnegazione in affari molto più gravosi, il sospettare che non volessero di buon grado sobbarcarsi a questo nuovo lavoro così fecondo di utilità. Sarebbe lo stesso che pensare non essere eglino in grado di comprendere tutta l'importanza del nuovo istituto, nè di vedere lo stretto legame tra questo ed il moderno indirizzo scientifico legislativo. Il che è offensivo ed assurdo.

Le schede trasmesse al Ministero furono attentamente esaminate e se si eccettui qualche lacuna ed inesattezza prodotta certamente dalla novità e molteplicità delle ricerche retrospettive, e dal breve tempo in cui l'esperimento dovette essere compiuto, nessun grave difetto ebbe a riscontrarsi; e tutto fa presumere che con la pratica successiva e con altre istruzioni che verranno date dal Ministero, le schede potranno essere compilate in modo corrispondente in tutto al loro scopo.

A mo' d'esempio, in alcune schede si trovò annunciata la causale del reato sebbene si trattasse di furto, mentre tale ricerca, secondo la rubrica XII della scheda, deve essere limitata per ora ai reati contro la vita e l'integrità personale, ed a quelli d'incendio. In altre la causale fu indicata non già con l'enunciazione del motivo concreto che determinò il reato, bensì colla enunciazione generica di essa; come sarebbe per esempio, il dire solamente che l'omicidio derivò da *odio*, senza aggiungere che questo sorse nell'omicida per aver perduto una lite con l'ucciso. Secondo le istruzioni ministeriali la causale deve essere espressa con l'indicazione del motivo concreto e determinante, affinchè la designazione precisa e tecnica della medesima non sia lasciata all'apprezzamento

individuale e variabile dei funzionari che devono riempire la scheda, ma sia invece deferita all'ufficio centrale di statistica; il quale è meglio in grado di coordinare, con unità di concetto e di formula, i singoli casi ad una prestabilita classificazione delle varie cause a delinquere.

In alcune schede venne ommesso di dichiarare che l'assoluzione fu motivata dalla tale o tale altra circostanza escludente l'imputabilità, come il vizio totale di mente, la legittima difesa, la forza irresistibile e va dicendo; quindi non si poté rilevare dall'ufficio di spoglio il motivo della sentenza che è pur richiesto dalla rubrica XII. In altre fu ommesso d'indicare la circostanza scusante, come sarebbe, a cagion di esempio, il vizio parziale di mente o la provocazione; sicchè dalla scheda non fu possibile desumere il motivo per cui un reato molto grave venne punito con una pena mitissima ed apparentemente sproorzionata al fatto.

Dall'esame risultò pure che la scheda abbisogna di taluni svolgimenti e perfezionamenti nelle formole delle sue enunciazioni. Così, per accennarne qualche esempio, nella parte riguardante la ammissione alla libertà provvisoria (rubrica XI, n. 3) non è compresa la ricerca se tale beneficio sia stato accordato dalla Camera di consiglio, ovvero da altra Autorità competente a concederlo, come la Sezione d'accusa. E nella parte che concerne la pena pronunciata (rubrica XII, n. 3), la ricerca non è formolata in modo, che nel caso in cui l'imputato o l'accusato debba rispondere di due o più reati, si possano discernere le pene inflitte pei singoli reati, e in caso di cumulo di pene, in che modo siasi questo applicato.

Infine la scheda lascia desiderio di qualche modificazione anche nel suo formato, affinchè, ridotta a proporzioni minori delle attuali, essa possa meglio adattarsi al formato delle tavole processuali, e non essere logorata massime quando si tratti di processure di lunga durata.

Ma dalla esiguità stessa di queste mende, che il vostro Relatore, nello scopo di essere esatto fino allo scrupolo, andò cercando, per così dire, con la lanterna di Diogene, risulta chiaramente che la scheda è scevra di difetti sostanziali, che essa è suscettibile di facili perfezionamenti, in una parola che può ritenersi fin d'ora felicemente riuscita.

Nella quale conclusione, oltrechè dalle premesse cose, sono anche

confermato da un'altra circostanza che è per me di grandissimo valore: cioè dalla tacita approvazione che la scheda ottenne già per parte degli illustri componenti di questa Commissione. Di vero nella seduta del 23 giugno dello scorso anno, la Commissione, nel separarsi, deliberò che le relazioni e le proposte del Comitato, nonchè i modelli statistici elaborati (tra cui la scheda in discorso) venissero comunicate a ciascun Commissario per le osservazioni che avesse creduto di fare, e per le modificazioni che avesse stimato di proporre; osservazioni e proposte che dovevano essere comunicate al Segretario entro un dato termine. Siccome nessuno ebbe a presentare osservazioni intorno alla scheda, nè potendosi, senza venir meno alla dovuta riverenza, supporre che in parecchi mesi il modello non sia stato maturamente esaminato, debbesi ritenere che in esito ai loro sapienti studi, i signori Commissari siano venuti all'identica conclusione del Comitato: vale a dire che, a parte qualche lieve imperfezione, qualche neo, che forse non crederettero tampoco degno di speciale rilievo, la scheda ha meritato l'onore della loro approvazione.

E perchè la Commissione conosca con esattezza tutto quanto si riferisce all'argomento, giova esporle che il Comitato si è altresì occupato di indagare in via approssimativa il lavoro che sarà per occorrere allo spoglio delle schede presso la Direzione generale della Statistica. Da un calcolo istituito sulla base degli imputati di crimini e delitti nell'anno 1880 è risultato che qualora le schede relative agli imputati di un dato anno fossero trasmesse tutte durante l'anno stesso al Ministero, occorrerebbe un numero molto considerevole di impiegati per farne lo spoglio, un numero di più decine che certamente non è agevole ad aversi tutto ad tratto disponibile per il dispendio che ne sarebbe la conseguenza.

Il Comitato pertanto, presieduto sempre dal chiarissimo professore Messedaglia, ha creduto debito suo di porsi il quesito, se sia possibile restringere l'applicazione della scheda individuale, senza privare la statistica dei molteplici vantaggi che da tal sistema possono derivare. Fu questo un argomento che diede luogo a lunghe discussioni alle quali fu altresì chiamato a partecipare qualcuno dei Commissari non appartenenti al Comitato.

Si discusse, in primo luogo, se convenisse limitare l'uso della scheda ai soli imputati di crimini. Ma ciò non fu ritenuto conveniente, perchè la distinzione dei reati in crimini e delitti, è basata

in un criterio fittizio, condannato ormai da gran parte dei giuristi, tanto che venne abbandonata anche dal progetto del Codice penale, elaborato dall'illustre *Zanardelli*, e recentemente presentato, con lievi modificazioni, al Parlamento dal Ministro *Savelli*. Il criterio per la classificazione dei reati deve desumersi dalla natura intrinseca di questi e non dalla pena che piacque al legislatore di stabilire per la loro repressione. E se tale criterio, riconosciuto fallace pel codice penale, porta per conseguenza che uno stesso reato può tramutarsi da crimine in delitto o da delitto in crimine pel concorso di qualche circostanza minorante od aggravante; molto meno può giovare agli intenti della Statistica. Infatti i risultati della medesima riuscirebbero incompleti, ed erronee le conseguenti induzioni se essa dovesse volgere le proprie indagini agli imputati di un reato quando questo è crimine, e degli imputati dell'identico reato non dovesse tener conto allorchè esso per la qualità accidentale della pena fosse delitto.

Per quest'ultima considerazione si esaminò, in secondo luogo, se convenisse invece circoscrivere l'applicazione della scheda individuale agli imputati di determinate specie di reati che più allarmano la società, senza riguardo alla distinzione dei crimini dai delitti. Ma anche siffatta restrizione non sembrò accettabile, specialmente perchè non potendosi in tale determinazione prescindere dai reati contro le persone e la proprietà, che danno il maggior contingente delle delinquenze, il rimedio non potrebbe recare alcuna diminuzione nel numero delle schede individuali.

In terzo luogo il Comitato studiò se fosse opportuno proporre il sistema recentemente adottato in Germania, di limitare la scheda individuale ai soli giudicati nel dibattimento orale. Ma considerando che in tal caso la scheda non si estenderebbe ai molti imputati prosciolti durante l'istruttoria, sui quali pure interessa grandemente volgere le indagini, anche il sistema germanico non parve preferibile a quello seguitato presso di noi nell'esperimento testè compiutosi.

Finalmente si prese ad esame la proposta di deferire lo spoglio delle schede agli uffici dei Procuratori generali delle Corti d'appello nel cui distretto il procedimento fosse stato espletato. Ed anche questo spediente dovette essere messo da parte. Lo spoglio, perchè riesca esatto, deve essere effettuato con unità di concetto, sotto la direzione di un solo Capo, in un solo Ufficio. Oltredichè col

detto rimedio la difficoltà del numeroso personale occorrente, non sarebbe vinta, ma semplicemente dislocata. Bisognerebbe accrescere il personale nelle Procure generali, ammenochè si volesse da queste pretendere quasi l'impossibile e dare davvero corpo a quelle ombre di doglianze, che qualcuno, come si accennò, disse essersi sollevate a proposito della semplice compilazione delle schede. Il che è ben lontano dalle idee del Comitato e della Commissione, essendo risaputo che se la Statistica vuol riuscire a qualche cosa di buono ed utile non deve trasmodare nelle sue esigenze, non deve imporre pesi soverchi a quelli cui incombe di coadiuvarla, e deve guadagnare il suo terreno palmo a palmo, allargando la sua attività a mano a mano che, con la continuità e l'uniformità di savie pubblicazioni, si diffonda maggiormente la fede nella sua serietà ed utilità, a mano a mano che sparisca lo scetticismo di coloro che fanno quasi pompa di non credere in essa.

In seguito alle cennate discussioni parve al Comitato che restringere il sistema delle schede individuali sia lo stesso che renderlo illusorio, che privarlo degli utili effetti che gli sono propri. Meglio varrebbe rinunciarvi interamente. Sono innegabili infatti e preziosi gli ammaestramenti che possono trarsi da una Statistica fatta mediante le schede individuali. Le notizie più svariate, più copiose, più minute, riprodotte nella loro originaria semplicità con metodo descrittivo e nominativo, che le schede individuali permettono di raccogliere intorno agli imputati di crimini e delitti, si prestano efficacemente allo studio dell' ambiente in cui si manifesta la delinquenza, dei caratteri personali dei colpevoli, delle cause a delinquere; come giova grandemente il conoscere con esattezza le sorti degli imputati in ciascuna fase dei procedimenti a cominciare dalla denuncia sino al giudizio definitivo. Ma perchè tutto ciò possa essere profittevole, perchè si possa giungere a fondate conclusioni, è indispensabile che le indagini non siano monche e parziali, come inevitabilmente accadrebbe ove si adottasse taluna delle limitazioni suindicate.

Rimane, è vero, la difficoltà inerente al numero dei funzionari che occorrono per lo spoglio delle schede. Ma giova osservare che non tutte le schede riferibili agli imputati dei reati commessi in un dato anno possono essere inviate al Ministero nell'anno stesso; poichè pur troppo molti e molti procedimenti non ottengono la loro definizione che più tardi, in special modo quelli iniziati nel secondo semestre.

e quelli in cui vi fu appello o ricorso in cassazione. Ond'è che sui primi tempi le schede non potranno riuscire troppo numerose; e successivamente, quando siasi stabilita nelle medesime una regolare rotazione, il lavoro riuscirà più agevole per la maggior pratica dei funzionari addetti allo spoglio, e per altri avvedimenti che l'esperienza suggerirà, o che con le risorse del molto suo ingegno saprà escogitare il nostro valente collega, Direttore generale della Statistica. Che se poi occorressero lavori speciali o straordinari, si potrà richiedere volta per volta e temporaneamente un maggior numero d'impiegati. E ad ogni modo non conviene condannare anticipatamente, o coartare con gravi restrizioni, un sistema promettitore di grande utilità, se non quando l'esperienza, mercè la logica inesorabile dei fatti, abbia dimostrata l'assoluta impossibilità della sua completa attuazione.

Per tutti questi motivi il Comitato opinò che convenga proporre al Ministro Guardasigilli di attuare il sistema della scheda individuale sulle basi stesse dell'esperimento testè fattosi, cioè per tutti gli imputati di crimini e delitti.

Ma, ciò posto, il Comitato non ritenne esaurito il proprio compito, e studiò pure gli effetti del nuovo sistema delle schede individuali in relazione alle pubblicazioni statistiche periodiche, tenuto presente che, giusta l'art. 1 del R. Decreto 20 aprile 1882, le statistiche sì civili che penali, devono compilarli annualmente e pubblicarsi non più tardi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Savia disposizione è codesta, come quella che intende soddisfare ad una urgente esigenza della pratica; perocchè si gli uomini di Stato come i pensatori, non appena spirato un anno, desiderano possedere le statistiche per conoscere almeno approssimativamente le condizioni della criminalità nel loro paese.

Le schede individuali non possono costituire l'unica fonte delle pubblicazioni periodiche, dacchè non si riferiscono che ai reati di cui sono *noti* gli imputati e non riguardano punto i reati i cui autori sono rimasti *ignoti*. Laonde esse non possono fornire tutti gli elementi indispensabili per le dette pubblicazioni; le quali riuscirebbero radicalmente manchevoli ove trascurassero le notizie relative ai molti reati di cui la giustizia non potè conoscere gli autori. Inoltre, come già fu osservato, le schede accompagnano gli imputati per tutto il procedimento fino al giudizio definitivo, e quindi

molte non possono essere inviate al Ministero ed utilizzate che tre o quattro anni dopo quello nel quale i reati furono commessi. Anche per ciò esse non possono servire di fonte statistica esclusiva per le pubblicazioni periodiche da farsi ogni anno secondo l'art. 1 del citato decreto del 1882.

Vero è che il nostro illustre Presidente, Senatore De Falco, propose nell'altra sessione come tema di studio se non si potesse adottare il metodo: o di richiamare tutte le schede alla fine dell'anno per cavarne le notizie dei reati e dei giudizi dell'anno stesso, o di aggiungere ad ogni scheda un'altra complementare che si possa, in fin d'anno staccare dalla prima, e notare in ciascuna quello che nel corso di esso è avvenuto, onde avere così raccolte nell'ufficio centrale, alla fine di ciascun anno, le schede tutte che si riferiscono sia ai procedimenti compiuti, come a quelli tuttavia in corso. Il Comitato non mancò di prendere in esame questa proposta con tutta la ponderazione richiesta dalla grande autorità del proponente. Ma pur riconoscendo la molta serietà del concetto, si dovette rinunciare, non tanto per le complicazioni che deriverebbero dal moltiplicare le schede e pel maggior lavoro di compilazione e di spoglio delle medesime, quanto per la considerazione già accennata, che essendo le schede limitate ai processi in cui gli imputati sono *noti*, nemmeno col proposto sistema delle schede accessorie ed annuali, potrebbero mai le medesime costituire la esclusiva fonte statistica per le pubblicazioni periodiche.

Epperò fu riconosciuta la necessità di combinare il sistema dei registri con quello delle schede, le quali ultime costituirebbero un complemento dei primi. Per tal modo si possono conseguire non lievi vantaggi.

Coi registri giornalieri che danno contezza di tutti i processi penali, e dei loro risultati più salienti, quantunque riprodotti in forma complessa e con limitato riguardo alle persone degli imputati, diventa possibile soddisfare al bisogno più urgente di avere con prontezza le statistiche dell'anno anteriore alla pubblicazione periodica, e di rispondere così al precetto di cui all'art. 1 del più volte citato decreto del 1882, e la cui osservanza costituisce uno dei compiti principali della nostra Commissione.

Con le schede individuali invece si può, subito dopo un anno, dare già nelle pubblicazioni periodiche un certo contingente di importanti notizie intorno alle persone degli imputati, alle cause

della delinquenza, all'ambiente in cui questa si è manifestata. Dopo alcuni anni poi, compiutasi la normale rotazione delle schede, queste permetteranno di arricchire le pubblicazioni medesime di dati più copiosi intorno a tutti indistintamente gli imputati dei crimini e delitti commessi in un determinato periodo. Di più, le schede, oltre di fornire alle pubblicazioni periodiche tanta dovizie di utili informazioni, potranno soddisfare all'altro bisogno, pure frequentemente e vivamente sentito, massime nella elaborazione delle leggi, di possedere statistiche per argomenti speciali. Basterà a questo ultimo scopo riunire tutte le schede che si riferiscono all'argomento stesso (riunire, per esempio, studiandosi la recidiva, tutte le schede dei recidivi) per poter fare una statistica monografica pronta, completa ed esatta.

Con questo congegno si ottiene altresì il vantaggio di poter semplificare subito, e ancor più col tempo, il sistema dei registri giornalieri tralasciando in questi molte delle notizie contenute nelle schede; e di meglio ripartire il lavoro statistico negli uffici giudiziari, altri essendo i funzionari che attendono ai registri ed altri quelli che devono compilare le schede. Dissi che la semplificazione dei registri sarà ancor maggiore col tempo, in quanto che nei primi anni e fin quando il sistema delle schede non abbia raggiunto il suo completo svolgimento, certe notizie personali intorno agli imputati, necessarie per non impoverire le prossime pubblicazioni periodiche in confronto alle precedenti, devono per necessità essere desunte ancora dai registri.

A proposito di registri, rammenterò la Commissione che nei primordi delle sue adunanze, prendendo essa ad esame i moduli penali del 1879, ora in uso presso gli uffici giudiziari, ed avendoli trovati imperfetti ed incompleti, studiò le modificazioni da introdursi nei medesimi. Per effetto di tali studi, i registri avrebbero dovuto essere non solo modificati ma grandemente ampliati per la richiesta di altre copiose notizie, perchè allora non si era peranco pensato alla introduzione della scheda individuale per gli imputati. Ora il Comitato sottopose a diligente revisione quei registri per tal guisa modificati ed ampliati, i quali erano stati momentaneamente lasciati in disparte; e li ridusse, mantenendo bensì le innovazioni divisate dalla Commissione, ma eliminando le richieste rese superflue dalla scheda individuale, riservandosi di attuare in seguito

le altre semplificazioni che fossero consentite dalla completa applicazione del novello sistema.

Per dare un concetto meno vago del lavoro compiuto a questo riguardo dal Comitato, osserverò, per esempio, che la Commissione aveva deliberato come, in ciascuno dei moduli contenenti le varie specie di reati, si dovesse compilare una classificazione la quale permetta di distinguere le singole figure dei delitti di natura diversa. Essa era a ciò indotta dal concetto di porgere a coloro che consultano le statistiche il modo di istituire indagini intorno alle varie specie di delitti, lasciando allo studioso il lavoro di aggruppamento dei medesimi in categorie secondo lo scopo speciale che si prefigge. Ma in conseguenza di questa maggiore specificazione dei reati, le colonne dei moduli crebbero a dismisura, sicchè questi assunsero proporzioni veramente eccessive ed incommode per tutti stante la loro enorme ampiezza. Ma il Comitato, considerando appunto che questa maggiore specificazione di dati elementari si può ottenere col mezzo delle schede individuali degli imputati, ha stimato di ridurre i moduli ampliati dalla Commissione, e di ritornare al metodo più semplice di raggruppare i reati in categorie più vaste e più comprensive, come nei registri attualmente in uso, diminuendo conseguentemente il numero delle colonne.

Ma una eccezione dovette farsi riguardo al modello *A* destinato per l'ufficio dei Procuratori del Re, che contiene l'indicazione dei reati, degli imputati se sono noti, e dei provvedimenti che il Pubblico Ministero ha dato sulle denunce, querele ecc. Siccome questo registro è, se non l'esclusiva, certo la precipua fonte statistica della criminalità oggettiva di un determinato anno, per quanto i dati relativi possano essere dubbi od inesatti per le modificazioni che sempre arrecano la istruttoria ed il giudizio, il Comitato non ha creduto di poter variare l'opera della Commissione, ed il modulo fu mantenuto in tutta la sua ampiezza.

Anche molte informazioni personali degli imputati furono eliminate dai registri modificati dalla Commissione, ed ancor più, come già si osservò, lo saranno quando le schede funzioneranno regolarmente.

Quanto al modulo *C* che contiene le notizie relative ai giudizi proferiti dai tribunali, si è stimato opportuno di introdurre una modificazione più di forma che di sostanza, ma che riuscirà utile

senza accrescere il lavoro di registrazione. Siccome interessa di avere ben distinte le notizie riguardanti i giudizi dei tribunali secondo che trattasi di appelli dalle sentenze dei pretori, o di cause di cognizione diretta dei tribunali stessi, le quali notizie si nei registri in uso come in quelli modificati dalla Commissione sono comprese in un sol modulo; così il Comitato ha diviso quest'ultimo in due moduli, l'uno per gli appelli e l'altro per le cause di cognizione diretta dei tribunali. In siffatto modo è eliminata la confusione che ora si lamenta a questo riguardo, ed i due moduli riusciranno più chiari per quelli che devono consultarli, più semplici e più maneggevoli per quelli che devono attendere alla registrazione dei dati.

Ma io non mi estenderò più oltre in siffatti particolari, perchè anche questo lavoro può dirsi già approvato dalla Commissione, trattandosi di un semplice coordinamento dei registri da essa modificati dopo lunghi e pazienti studî, con le enunciazioni contenute nella scheda individuale per gli imputati.

Riassume infine le proposte del Comitato su questo argomento nel seguente ordine del giorno:

Il Comitato propone:

1° che il sistema della scheda individuale degli imputati od accusati di crimini e delitti venga approvato definitivamente dalla Commissione;

2° che sia data facoltà al Comitato di introdurre nelle enunciazioni e nel formato della scheda le lievi modificazioni consigliate dall'esperienza fattosi;

3° che la scheda serva di complemento ai registri nelle pubblicazioni periodiche, previe le opportune modificazioni ai registri medesimi da farsi dal Comitato;

4° che sia data facoltà al Comitato di proporre a S. E. il Ministro l'approvazione della scheda individuale e dei nuovi registri, nonchè delle istruzioni relative, affinchè il nuovo sistema di registrazione dei dati riferibili alla statistica penale ottenga la sua attuazione presso le autorità giudiziarie col 1° gennaio 1885.

DE FALCO, *Presidente*. Apre la discussione sulla prima delle quattro proposte ora presentate dal consigliere Casorati.

LOMBROSO. Ringrazia il Casorati della relazione chiara e circo-

stanziata, nella quale ha previsto e combattuto vittoriosamente tutte le obiezioni che avrebbero potuto farsi al sistema della scheda. Però egli fa una sola osservazione d'indole pratica: egli teme che alla realtà dei fatti non sia per corrispondere la realtà della registrazione sulla scheda. Gli risulta che presso alcuni uffici giudiziari si sono elevate ed opposte difficoltà alla compilazione della scheda, che si dice intralciare le operazioni dei magistrati. A cagione d'esempio, quando si debba riempire la scheda per gli imputati di certi reati di non molta importanza, i cui processi sono disbrigati sollecitamente, e dei quali magari ne passano per le mani del Procuratore del Re o del Giudice istruttore parecchi in un giorno, se questi funzionari debbono registrare i dati richiesti nella scheda, è forza che interrompano il lavoro giudiziario per fare quello statistico, con detrimento forse del primo, e sempre con perdita di tempo.

Perciò conclude col chiedere che sia modificata la prima parte dell'ordine del giorno Casorati nel senso che il sistema della scheda venga adottato soltanto pei reati più gravi, pei quali l'ufficio centrale intende fare direttamente lo spoglio delle notizie.

DE FALCO, *Presidente*. Domanda anzitutto uno schiarimento sul mentovato N. 1 dell'ordine del giorno Casorati. Se cioè il sistema della scheda debba essere adottato per tutti i reati e le contravvenzioni, oppure soltanto per i crimini e i delitti.

CASORATI. Come si rileva dall'anzidetto N. 1, la scheda sarebbe adottata per tutti quanti gli imputati o accusati di crimini o delitti. Risponde all'on. Lombroso ringraziandolo per le cortesi espressioni usate a suo riguardo; quanto poi alle difficoltà che si dicono sollevate per il disturbo che verrebbe a risentire il magistrato nel riempire la scheda, egli dimostra che le difficoltà di cui si parla non sono che apparenti. Infatti bisogna prima chiarire che la scheda deve essere riempita dal Procuratore del Re o dal Procuratore generale, e solo in rari casi dal Pretore; or bene gli ufficiali del Pubblico Ministero che vanno alle udienze hanno l'obbligo di riempire, terminato che sia il dibattimento, il così detto foglio d'udienza, in cui sono richieste indicazioni molto più numerose che non siano quelle della scheda; il quale foglio d'udienza deve esser mandato dal Procuratore del Re al Procuratore generale, e talvolta anche al Ministero. Un ufficiale del P. M. diligente in tre o quattro

minuti riempie il suo foglio d'udienza e meno tempo ancora consumerà nel riempire la scheda, nella quale in fin dei conti non deve apporre che una parola.

E ammesso che la fatica è minima, quale vantaggio vi sarebbe a seguire il consiglio del Lombroso, di limitare, cioè, la scheda ai soli reati pei quali si intende far eseguire direttamente lo spoglio presso l'ufficio centrale? Egli spera che il prof. Lombroso non insisterà nella sua proposta. Del resto però egli non si oppone a che si cerchino degli espedienti per rendere più facili le ricerche statistiche, e se si troverà qualche mezzo che non pregiudichi lo scopo del Comitato, che è di avere una specie d'archivio a cui poter ricorrere per le ricerche che anche in seguito occorressero al Governo ed agli scienziati, il Comitato non avrà difficoltà ad accettarlo.

LUCCHINI. Appoggia l'opinione del consigliere Casorati; dice che agli studiosi importa conoscere il numero totale dei reati di una specie, senza eccettuarne quelli di minore gravità; mentre che se si limitassero le ricerche ai soli crimini, non si approderebbe ad alcun risultato veramente scientifico. D'altronde il temperamento di limitare lo spoglio a certi reati dovrebb'essere solamente temporaneo.

BODIO. Si unisce al Casorati ed al Lucchini per sostenere il sistema adottato dal Comitato.

FERRI. Vorrebbe modificare alcune enunciazioni che si contengono nella scheda.

DE FALCO, *Presidente*. Lo prega di rimettere le sue osservazioni a quando sarà discussa la parte dell'ordine del giorno Casorati concernente appunto le modificazioni da introdurre ad alcune formule della scheda.

NOCITO. Allo scopo di poter controllare l'esattezza della scheda, crede opportuno che la Direzione generale di statistica, o meglio il Ministero di grazia e giustizia, richiami ogni tanto qualche processo saltuariamente, non designandolo col numero d'ordine segnato sulla scheda corrispondente, ma col nome degli imputati, in modo che gli Uffici giudiziari non abbiano tempo di correggerne

le indicazioni e di porle in armonia colla scheda inviata al Ministero. Gioverebbe poi che nelle Istruzioni si avvertissero i magistrati che verranno richiamati i processi per fare il controllo.

GIURIATI. È necessario certamente di sindacare e sorvegliare che la registrazione della scheda sia fatta esattamente; ma il Ministero otterrebbe anche meglio questo intento delegando qualche funzionario di sua fiducia a fare delle ispezioni nei Tribunali e nelle Corti, sia per dare schiarimenti sul modo di redigere le schede degli imputati davanti alla Corte d'assise, sia per conoscere come procedono i cancellieri nel riempire la scheda medesima.

DE FALCO, *Presidente*. Anch'egli è d'avviso che una specie di controllo convenga farlo per assicurarsi che le schede vengano riempite a dovere. Il Ministro poi sceglierà quel mezzo di riscontro che stimerà più opportuno. Però non gli sembra che sia ora la sede più appropriata per questa proposta, ma che convenga rimetterla a quando si discuterà il N. 4 dell'ordine del giorno Casorati.

Ritornando al N. 1 che è in esame, egli, in seguito agli schiarimenti avuti dal Casorati, lo approva in massima, ne accetta il concetto; quanto alla forma però della scheda, non vorrebbe che si usassero le parole *definitivamente approvata*, perchè coll'andar del tempo, col sopraggiungere di qualche ostacolo potrebbe la Commissione modificare la sua deliberazione; perciò egli propone che il detto N. 1 sia così emendato:

« N. 1. che il sistema della scheda individuale si applichi per « gli imputati o accusati di crimini e delitti. »

Mette ai voti il n. 1 dell'ordine del giorno così emendato.

È approvato all'unanimità.

Dopo di ciò il presidente De Falco dichiara sciolta la seduta.

Seduta del 17 febbraio 1884.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA e i segretari BRUSCHETTI e PERSICO.

DE FALCO, *Presidente*. Dà lettura della 2^a proposizione dell'ordine del giorno proposto dall'on. Casorati nella seduta precedente. Egli suggerisce alla Commissione di togliere la parola: *lievi*, sostituendovi: *tutte*, perchè in tal guisa si esprimerebbe il proposito di dare un mandato più largo al Comitato.

BELTRANI-SCALIA. Vorrebbe aggiungere qualche parola che definisse il concetto che la scheda individuale dovrà essere la base delle statistiche, tanto giudiziaria quanto della Pubblica Sicurezza.

La scheda pei detenuti funziona bene da 14 anni, ma talvolta i risultati della statistica carceraria non si armonizzano interamente con quelli che provengono dalle statistiche giudiziarie. Perciò chiede che il Comitato riveda la scheda in modo che le due statistiche debbano completarsi e riscontrarsi vicendevolmente.

LUCCHINI. È d'accordo col preopinante nel desiderare che la scheda della statistica giudiziaria sia messa d'accordo con quella della statistica carceraria. Però egli si domanda in quali punti le due schede possono essere assimilate. Per quanto riguarda la specie del reato, egli crede che non vi sia pericolo di conflitto fra le due schede. La scheda giudiziaria dà delle notizie semplici, molte delle quali sono espresse per sì o per no; non c'è quindi pericolo che non armonizzi con l'altra carceraria. Il pericolo di discordanza potrebbe avvenire se la scheda giudiziaria facesse delle classificazioni, per es. sulle professioni, perchè allora i gruppi adot-

tati in una scheda potrebbero differire da quelli dell'altra; ma quando il compilatore è obbligato ad indicare la professione precisamente esercitata dall'imputato, questa si può agevolmente classificare dall'ufficio centrale in una delle categorie che verranno stabilite al momento dello spoglio. Sarà appunto al momento dello spoglio che converrà pensare ad armonizzare le due statistiche.

NOCITO. Crede che nel conflitto fra le risultanze delle due statistiche o più precisamente dei dati contenuti nelle due schede, sia da preferirsi la scheda giudiziaria. Per es. circa alla *causale*, come si può supporre che sia da preferire quella che si rivela al direttore o all'ispettore di uno stabilimento carcerario a quella che risulta dagli atti della causa?

In seguito ad una discussione alla quale prendono parte i commissari Beltrani, Bodio, Messedaglia, Curcio e Casorati sulla opportunità del coordinamento delle due schede, per gl' inconvenienti che possono sorgere, quando non fossero in armonia fra di loro, la Commissione delibera di demandare questo incarico al Comitato, il quale si governerà a tale effetto del concorso del commendatore Beltrani-Scalia.

DE FALCO, *Presidente*. Propone che sia modificato il secondo comma dell'ordine del giorno, nel senso che si riconosca in tutti i commissari il diritto di inviare al Comitato le loro proposte e le variazioni che stimassero opportuno d'introdurre nella scheda.

CASORATI. Sarebbe necessario di fissare un termine ai Commissari per fare le loro proposte, oltre il quale il Comitato possa ritenere che i commissari non abbiano altre osservazioni da fare.

FERRI. Non crede accettabile praticamente la proposta De Falco circa il modo di partecipazione dei membri della Commissione ai lavori del Comitato, in ordine alle modificazioni da introdursi nelle schede. Si tratta di questioni che conviene discutere oralmente, perchè dalla discussione si rivelano più esatti e completi i concetti dei proponenti, e perchè a questo modo, qualora dalla discussione risulti la necessità che qualche commissario modifichi le sue proposte, convinto dalle ragioni addotte in contrario, gli sia possibile

il farlo. Ciò non potrà avvenire se il commissario lontano, che abbia mandato in iscritto le sue proposte al Comitato, non conosce quale giudizio gliene verrà, mentre gli rimane preclusa la via di difenderle. Qualche volta poi il Comitato potrebbe adottare cosa contraria agli intendimenti manifestati dalla Commissione. Fa notare, ad esempio, che mentre nella prima sessione della Commissione si era deciso di abbandonare la ricerca dello *scopo*, questa ricerca si vede ora rimessa dal Comitato nella scheda individuale. Al quale proposito, ritornando per poco sull'argomento, fa notare ancora che degli elementi psicologici del delitto che egli crede di poter ridurre ai tre seguenti: *causa determinante*, *scopo* ed *intenzione*, a suo parere, soltanto la *causa determinante* ha un'importanza e determinabilità statistica, mentre gli altri due hanno un'importanza, piuttosto nei riguardi della *polizia preventiva* e meramente *giuridica*.

DE FALCO, *Presidente*. Crede che si possa trovare un mezzo di conciliazione. È utile che in seno al Comitato si studino e si discutano le modificazioni che per avventura debbano essere apportate alla scheda, tenendo presenti le osservazioni che manderanno i commissari.

Se il Comitato non crederà di poter risolvere tutti i punti controversi, porterà le questioni rimaste insolute innanzi alla Commissione nella prossima sessione.

LUCCHINI. Conviene nelle proposte fatte dal Presidente e crede che sia opportuno che il Comitato prepari il lavoro, che sarà discusso poi dalla Commissione. Circa alla domanda del professor Ferri sulle causali, risponde che la Commissione decise di richiedere la *causa* invece dello *scopo*, mentre si discuteva sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici, perchè allora occorreva di esprimere con una formula semplice questa notizia; ma nella *scheda* il comitato si propone di richiedere meramente lo *scopo*, riservando all'ufficio centrale l'incarico di desumere la causale dalla notizia fornita dalla scheda.

DE FALCO, *Presidente*. Pur riconoscendo la grave differenza tra *e causale scopo* del reato, ritiene prematura la discussione su questo argomento e pensa che convenga anche su questo punto attendere il risultato degli studi che farà il Comitato.

GIURIATI. È d'avviso che convenga deferire l'esame di queste questioni al Comitato, il quale farà del suo meglio, aiutato dai commissari che sono in Roma. Ritornando poi all'argomento della convenienza di armonizzare la scheda carceraria con quella giudiziaria, avverte il Comitato che non conviene esagerare l'importanza della lamentata *antinomia*; queste antinomie sono di *fatto* e di *apprezzamento*: di *fatto* quando per es. provengano dalla persona dell'imputato, il quale dice una cosa davanti all'autorità giudiziaria che lo interroga, e un'altra poi davanti il direttore del carcere; ovvero egli disse una cosa che venne contraddetta dalle risultanze degli atti processuali o dalle informazioni che assume l'amministrazione carceraria.

Quanto alle *antinomie di apprezzamento*, se anche emergeranno delle contraddizioni tra i giudizi dell'autorità giudiziaria e quelli dell'autorità delle carceri poco male; anzi questi dati in contraddittorio colle sentenze forniranno materia di studio e la scienza ne ritrarrà fecondi risultati.

NOCITO. Crede utile dare facoltà a tutti i commissari di fare le loro osservazioni e comunicarle al Comitato, il quale le prenderà in esame, accogliendo quelle proposte che troverà opportune e pratiche. Raccomanda che sia convocata di frequente la Commissione.

DE FALCO, *Presidente*. È di parere che la Commissione debba essere convocata nel mese di maggio e si offre di farne proposta formale al Ministro.

CASORATI. Approva la proposta del Presidente.

DE FALCO, *Presidente*. Rispondendo al prof. Ferri, dice che se la Commissione vuol risolvere la questione speciale se convenga sostituire la parola *causa* alla parola *scopo*, egli non ha difficoltà da opporre.

CASORATI. Dice quali furono le idee che indussero il Comitato ad adoperare la formola che il prof. Ferri non approva.

La parola *scopo* non lo persuade interamente, ma nemmeno lo persuade la parola *causa*: Il Comitato ha osservato che, quando si richiedeva agli uffici giudiziarii che dicano soltanto la causale, i fun-

zionari incaricati di dare questa notizia la esprimevano in una forma vaga e troppo generica; si pensò allora di richiedere, sull'esempio delle statistiche francesi, lo scopo immediato del reato, espresso, in una forma narrativa.

L'ufficio centrale poi, dall'esposizione dei fatti, desumerà le causali e le classificherà nel modo che reputerà migliore.

FERRI. Riassumendo le fatte osservazioni, ripete che la questione si riduce alla distinzione fra le cause *psicologiche* della criminalità e quelle *esterne*; nelle prime si distinguono la *causa*, lo *scopo*, l'*intenzione*: la causa, che è il sentimento che fa agire l'individuo; lo scopo che è la mèta che egli si è proposto, e l'intenzione che è la mèta speciale.

Di queste tre al sociologo importa soltanto conoscere la *causa*, perchè alla statistica egli richiede solo delle linee generalissime. Ma si obietta, a ragione, che gli scopi possono esser molti; anzi sono tanti che praticamente non potranno essere classificati. Quindi non solo per ragione logica, perchè è la *causa* che costituisce il punto di partenza mentre lo scopo segna il punto di arrivo, ma anche per la ragione pratica della classificazione dei dati, egli propone di sopprimere la parola *scopo*.

DE FALCO, *Presidente*. Se i magistrati che riempiono la scheda avessero tutte le cognizioni filosofiche e astratte che ha il professore Ferri, la di lui osservazione sarebbe utile; ma il magistrato per lo più ha bisogno dell'indicazione materiale per venire al concetto che ha determinato il colpevole. Se poi non piace la parola *scopo*, troviamone un'altra che esprima il concetto che abbiamo di mira; si potrebbe per esempio sostituirvi la parola *fine*.

GIURIATI. Propone che si sostituiscano queste parole: *il motivo che determinò il reato e il fine che il reo si prefisse, giusta il dibattimento e la sentenza*.

MESSEDAGLIA. Propone che si dica: *le ragioni in virtù delle quali il reo commise il reato*.

OLIVA. Vuol fare un'osservazione: questa questione della causa dei reati fu sempre posta e largamente discussa anche nelle altre

sessioni. Allo stato attuale di cose, egli si è persuaso che la ricerca psicologica della causa dei reati non si possa demandare nè agli ufficiali di cancelleria, nè ai magistrati; essa deve venir fatta dall'ufficio centrale. Perciò a noi basta di avere gli elementi di fatto. Certo che, all'ufficio centrale si viene così ad addossare un nuovo ed arduo compito, forse superiore ai suoi mezzi attuali. Ma converrà pure persuadersi, una volta, della necessità di dare alla statistica tutta quella ampiezza ed importanza d'organizzazione che la sua finalità sociale, amministrativa e scientifica richiedono. Il concetto romagnosiano della statistica dovrà trovare in Italia la sua piena attuazione.

Dopo alcune altre osservazioni dei professori Ferri, Lombroso e Lucchini, il Presidente mette ai voti se sia da cambiare la parola *scopo*, e la Commissione delibera che sia conservata e che nelle istruzioni si diano spiegazioni, circa il modo con cui deve essere interpretata questa rubrica; si dichiara cioè che la parola *scopo* significa il *motivo determinante del reato*.

La Commissione approva quindi il 2°, il 3° ed il 4° capoverso della mozione del comm. Casorati.

Prima di passare all'altro numero dell'ordine del giorno (relazione Lucchini) il prof. Lombroso ritorna ad invitare la Commissione perchè deliberi di limitare l'obbligo della scheda ai soli reati più gravi, onde non si accresca di soverchio il lavoro dei magistrati.

Al che il Presidente risponde che la Commissione ha già deliberato su questo punto, approvando il primo comma della proposta Casorati. Allora il prof. Lombroso chiede che sia fatta menzione nel verbale di questo suo desiderio.

DE FALCO, *Presidente*. Dà la parola al Prof. Lucchini perchè riferisca sui risultati dei resoconti del Pubblico Ministero concernenti gli affari penali.

Relazione Lucchini.

I.

In uno dei primi saggi di esame comparativo dei Discorsi inaugurali del Pubblico Ministero (1879-80), io scriveva tre anni or sono che, qualora anche questi Discorsi « dovessero limitarsi ad una rivista statistica, questa già per sè sola recherebbe ben maggiore profitto ed interessamento laddove l'autorità ministeriale richiedesse dai signori rappresentanti il Pubblico Ministero che l'esposizione dei dati fosse più completa e conforme ad un ordine preciso di ricerche e di studi ». L'anno seguente io stesso, per rendere meno incomplete quelle mie Rassegne, mi rivolgeva alla cortesia di que' Magistrati, richiedendo loro alquanti dati statistici mediante un uniforme prospetto ad essi da me distribuito; ed in gran parte ottenutone favorevole riscontro, mi fu dato in base a que' prospetti compilare più copiose e meno imperfette le varie tavole statistiche riassuntive annesse alla suddetta Rassegna.

Quando però nelle sue prime adunanze la nostra Commissione, tolse ad esame il quesito propostole dal reale decreto 20 aprile 1882 per riparare il lamentato difetto di unità ed armonia nell'indirizzo statistico di quei Discorsi, io veniva suggerendo il sistema da me privatamente tentato, voi accoglieste con voti unanimi la proposta. La quale, per le cure assidue del nostro operoso Comitato, fu tosto concretata mercè la compilazione di apposito modulo, che, grazie all'intelligente impulso dell'onorevole Zanardelli, allora Ministro Guardasigilli, nel seguente anno fu attuato per la parte penale. Questo parziale esperimento fece ancor meglio comprendere l'utilità del provvedimento, ed in quest'anno stesso troviamo completato il sistema di tali Prospetti riassuntivi, avendoli estesi anche alla parte civile.

Per siffatto modo, pur anche prescindendo dal vantaggio che le singole Relazioni inaugurali del Pubblico Ministero ne ritraggono, per l'accresciuto valore statistico e la maggior agevolezza del loro esame comparativo, gli uomini della scienza e dell'amministrazione, ed i cittadini in generale, sono in grado di poter conoscere a breve

distanza dal chiudersi di ogni annualità, sia pure sommariamente ed a grandi linee, il movimento degli affari giudiziari, dell'attività litigiosa e della delinquenza. A ciò meglio conseguire ben provvide la benemerita Direzione Generale della Statistica raccogliendo con lodevole premura i prospetti distrettuali in tavole generali per tutto il Regno, che noi tutti abbiamo potuto compulsare fin dal maggio del passato anno per la statistica penale dell'anno precedente. Ed io stesso nell'accudire a quella Rassegna dei Discorsi d'apertura che ho superiormente accennato, potei ampiamente giovarmi di codeste tavole riassuntive, le quali mi permisero di studiare e apprezzare con maggiore precisione, nei riguardi della giustizia penale, le risultanze statistiche del 1882.

II.

Dovendo però riferire sui risultati di questo primo esperimento dei Prospetti riassuntivi, mi gode anzitutto l'animo nel rilevare come abbiano essi riscosso il plauso degli stessi onorevoli rappresentanti del Pubblico Ministero. Accennando alla circolare 8 dicembre 1882 che li istituiva, il Procuratore generale di Lucca dice « altamente commendevole e di evidente utilità pubblica » la nuova disposizione; « il provvido pensiero » esclama il Procuratore generale di Bologna, « darà certamente nuovi risultati e più pratica direzione a codeste inaugurali solennità »; e conformemente si esprimevano i signori Procuratori generali di Brescia, Genova, Torino, ecc. Tanto più gradito riesce questo apprezzamento, in quanto il nuovo indirizzo che stiamo imprimendo all'ordinamento statistico ha mestieri di una cooperazione sempre più assidua e volonterosa da parte degli ufficiali del Pubblico Ministero.

Per ciò che si riferisce ai moduli in sè stessi, sempre limitatamente alla parte penale, non mi risulta che la pratica dello scorso anno abbia posto in essere notevoli difetti, meno quelli resi inevitabili dallo stato dei registri attualmente in vigore, a cui sono i Prospetti naturalmente coordinati.

Una lacuna soltanto deve richiamare la vostra attenzione, per procedere, se voi lo ritenete conveniente, come a me sembra, a colmarla. Il Prospetto non ci offre alcuna notizia intorno all'esito dei giudizi, nè in correzionale nè in criminale, tranne che rispetto

al numero complessivo dei prosciolti e dei condannati dai tribunali ed alle specie di pene cui furono questi sottoposti dalle Corti d'assise: ci si offre lo specchio, per certo interessante, dei reati *giudicati* dai Tribunali e dalle Corti, ma ci manca quello, più interessante ancora, dei *condannati* distinti secondo le categorie di reati dei quali furono convinti. È un dato che importa troppo conoscere, perchè possa trascurarsi nei Prospetti sommarî; laonde mi sembra necessario aggiungervene fin d'ora la richiesta.

Del resto i Prospetti allegati alle Relazioni del 1883 sono stati riempiti con grande cura e diligenza. Di che va data lode ai Signori Procuratori Generali.

III.

Or volendo entrare nel merito dei Prospetti e delle Relazioni, io non credo dover riferire sugli uni e sulle altre (secondo l'incarico da pochi giorni ricevuto) studiando criticamente i dati in quelli contenuti e le considerazioni che in queste vennero svolte. Mi restringo però ad una esposizione molto sommaria dei principali risultati emergenti dai primi, coordinati agli apprezzamenti di maggiore interesse espressi nelle seconde, per far risultare, come in un quadro a grandi linee, l'aspetto generale della nostra amministrazione giudiziaria e l'indole caratteristica di questi Resoconti inaugurali. Quanto a maggiori e più particolareggiate notizie, mi rimetto alla *Rassegna critica-statistica-comparata* dei Discorsi di apertura, da me compilata per la *Rivista Penale*, di cui mi pregio far omaggio alla Commissione.

Per procedere frattanto con ordine in questa succinta esposizione, conviene considerare i risultati della statistica penale e il relativo contenuto dei Discorsi inaugurali del P. M. da tre distinti punti di vista: 1° dell'efficacia e celerità dell'azione giudiziaria; 2° dello andamento pratico dei singoli istituti del diritto e del processo; 3° dello stato e del movimento della delinquenza.

A. Per ciò che riguarda la celerità ed efficacia dell'azione giudiziale, sul primo punto in verità non mi fu dato raccogliere gran fatto nelle Relazioni prese ad esame. Si lodano alcuni della brevità dei procedimenti (Proc. Gen. di Milano, Casale e Firenze); altri si lagnano dei soverchi ritardi (Proc. Gen. di Aquila, Trani e

Napoli), a ragione imputandone non tanto l'opera e lo zelo dei magistrati, quanto l'intricata complessità del nostro meccanismo processuale. Il Proc. Gen. di Catania, poi, nota e biasima la consueta lungaggine degli stessi dibattimenti.

Alle notizie sulla durata dei procedimenti si collegano quelle relative alla durata del carcere preventivo, che il più spesso troppo a lungo ancora si protrae nell'alto criminale, come si evince dai Prospetti. Ma nei Discorsi inaugurali, tranne qualche vaga affermazione, nessun dato concreto, comunque in alcuni di essi si riconosca tutta l'importanza dell'argomento.

Quanto all'efficacia dell'amministrazione della giustizia, emergono due principali e notevoli risultanze, che porgono motivo di sconforto a parecchi oratori: il numero costante ed elevatissimo degli insuccessi giudiziali; la sproporzione di lavoro fra i diversi magistrati.

Il numero dei proscioglimenti in giudizio di merito non accenna in massima a scemare, ed in alcune giurisdizioni raggiunge cifre favolose, che suggeriscono gravi considerazioni agli Oratori della legge. La media generale per i pretori, che oscilla fra il 25 ed il 30 per cento, è specialmente sorpassata a Catanzaro, Aquila, Catania, Firenze, Casale, Trani, Messina, Cagliari; e ciò si attribuisce, con personali apprezzamenti a varie e diverse cause, fra cui al sentimento d'indulgenza, alla rilasciatezza dei giudici, alle numerose desistenze dalla querela, ecc. (Procuratori del re a Lanciano, Palmi, Reggio Calabria; Procuratore Generale di Messina). Non dissimile è il risultato dei giudizi correzionali, nei quali si prosciogliono in media il 23 per cento, ma più assai a Casale, Perugia, Aquila, Genova, Cagliari, Firenze; e se ne ripongono le cagioni nella difficoltà naturale della convinzione (Procuratore del re a S. Angelo dei Lombardi), nella reticenza dei testimoni (Procuratore del re a Palmi), ecc; mentre il Procuratore del re a Volterra rileva come lo squilibrio in taluni piccoli tribunali possa derivare dalla circostanza che più siano gli imputati prosciolti in una stessa causa. — Della scarsa e incerta efficacia della giustizia correzionale porge testimonianza l'enorme cifra delle sentenze riformate, in tutto od in parte, nel giudizio d'appello, cifra che corrisponde generalmente alla metà delle sentenze appellate, e nel 1832 (fra tribunali e Corti) la superò nei distretti di Torino, Milano, Firenze, Napoli, Catania. Emerge poi lo strano fenomeno,

avvertito dal Procuratore Generale di Parma, che mentre i tribunali sogliono in grande proporzione riformare o riparare le sentenze dei pretori perchè ritenute troppo severe, alla loro volta le Corti trovino peccanti dello stesso eccesso di severità le sentenze dei tribunali: fenomeno che lo stesso Proc. Gen. spiega accennando al vizio organico del giudizio d'appello, fondato su criterî di seconda mano ed alla facilità del voto favorevole all'imputato della Corte composta di quattro giudici; laddove il Procuratore Generale di Catania lo attribuisce al più diligente apprezzamento di magistrati più sperimentati, alla più ampia discussione (!), sussidiata dal valore degli avvocati ed alla maggiore distanza che separa il giudizio dal tempo del commesso reato. — I verdetti negativi dei Giurati accennano anch'essi a crescere più che a diminuire: dal 25 per cento, che si notava nel 1876, siam saliti intorno al 29 per cento, e più assai a Bologna, Genova, Cagliari; e se ne rintracciano i motivi nella difficoltà del convincimento (Proc. Gen. di Firenze), nella reticenza dei testimonî (Proc. Gen. di Messina), nella pietà dei giurati (Proc. del re a Bergamo). — Infine la troppo facile concessione delle attenuanti, che in taluni distretti raggiunge la misura del 70 e 75 per cento, è adottata da parecchi Oratori come prova di giustizia snervata e fiacca.

Ma il tarlo maggiore della giustizia penale è riposto negli insuccessi istruttori. « È questa una vera ed affliggente dichiarazione d'impotenza dell'umana giustizia », esclama il Procuratore generale di Genova. La media generale, che oscilla intorno al 40 %, delle procedure fallite per ignoti autori, sale al 54 % nel distretto di Aquila, al 52 in quello di Parma, al 72 nel circondario di Bologna. Le ragioni che, più o meno astrattamente, si adducono, sono riposte nella reticenza dei testimoni (Procuratori generali di Brescia, Bologna, Messina; Procuratori del Re a Biella, Vercelli, Cuneo, Ariano, Lucera, ecc.), nelle astuzie che s'imparano da' rei ai dibattimenti, nella rapidità dei mezzi di comunicazione, nell'insufficienza del servizio di P. S. (Procuratore generale di Brescia), nel ritardo ad accorrere sul luogo del commesso reato (Procuratore generale di Messina), nella preferenza data dagli offesi alla privata rappresaglia, sdegnando la denuncia come una vile delazione (Procuratore del Re ad Ariano); mentre altri cercano attenuare il fatto asserendo che le procedure fallite si riferiscono a reati di lieve entità e quasi mai a' reati maggiori (Procuratori generali di

Venezia e di Modena; Procuratori del Re a Frosinone, Monza, S. Maria di Capua Vetere ed altri), ovvero a fatti che soltanto alle prime apparenze sembravano dolosi o colposi (Procuratori del Re a Bologna e Mondovì).

La sperequazione degli affari fra i pretori di uno stesso circondario, e fra i tribunali di uno stesso distretto somministra argomento di gravi considerazioni a parecchi Oratori. Istruttorie, giudizi, sentenze si contano a centinaia e migliaia in alcune giurisdizioni, al confronto di poche unità o diecine che figurano in altre limitrofe giurisdizioni, senza che le rispettive condizioni topografiche od altre peculiari circostanze giustifichino codesta sproporzione di lavoro. E quindi a ragione si reclama, come dai Procuratori generali di Milano, Aquila, ecc., un rimaneggiamento di giurisdizioni, e soprattutto una riduzione nelle preture e nei tribunali.

B. Rispetto a' singoli istituti e provvedimenti penali e processuali, lungo sarebbe enumerare le varie considerazioni, induzioni e apprezzamenti che si vennero facendo nei discorsi inaugurali in esame. Rimettendomi anche qui a quanto più diffusamente riassunti nella Rassegna della *Rivista Penale*, mi limiterò a far cenno de' soggetti di più speciale e rilevante importanza.

All'enorme cifra delle *delegazioni istruttorie ai pretori* oppongono assennati ammonimenti i Procuratori generali di Ancona, Messina, Torino, Trani e Genova, richiamando i giudici istruttori ad una più esatta e parca applicazione dell'art. 81 Cod. proc. pen.

Rilevo con mia particolare compiacenza che in tema di *ammonizioni*, di cui va scemando il numero, vien crescendo la schiera dei rappresentanti del P. M. che propugnano o l'abolizione (Procuratori generali di Milano e di Torino; Procuratore del Re a Brescia, Benevento, Treviso, Cremona, ecc.) o la riforma (Procuratori generali di Brescia, di Roma, di Parma; Procuratore del Re a Lecco, Rovigo, Solmona, ecc.) dell'istituto; di fronte ai pochi che virilmente lo propugnano (Procuratori generali di Napoli e di Cagliari; Procuratori del Re a Reggio-Calabria, Asti, Caltagirone, ecc.)

Parecchi, se non la maggior parte, degli Oratori si intratengono sulla *citazione diretta*. Pochi son quelli che ne caldegiano incondizionatamente l'ampio sviluppo (Procuratori generali di Ancona, Milano e Cagliari); taluno (Procuratore generale di Aquila), essendosi dato lodevolissima cura di procurarsi i necessari elementi per conoscerne i modi d'attuazione ed i risultati, potè con-

statare che in tale parte molto resta a desiderare per la celerità del procedimento e l'esito dei giudizi; i più (Procuratori generali di Roma, Trani, Catania, Lucca, Brescia e Torino) mettono in guardia i loro dipendenti dal valersene senza molte cautele e ponderazione, necessarie ad evitare che il beneficio non si muti in maleficio per la giustizia e per l'erario.

Come nei passati anni, anche nell'83 parecchi sono gli Oratori che si occupano dello istituto, ormai tanto controverso, dell'*appello correzionale*. Il Procuratore del Re ad Alba dice ch'esso «fiacca e tronca i nervi alla giustizia»; e del suo parere trovo, per una od altra ragione, il maggior numero dei disserenti (Procuratori generali di Roma, Torino, Napoli, Genova, Parma, Cagliari; Procuratori del re a Lecce, Benevento, Cuneo, Montepulciano, Sassari, Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi, ecc.), mentre sono rari gli anti-abolizionisti (Procuratore generale di Brescia; Procuratori del Re a Bari, Milano, Sulmona e Monteleone).

L'istituto della *correzionalizzazione* dei crimini offre materia di studio a diversi Oratori: ai Procuratori Generali di Brescia, di Casale, di Lucca e di Cagliari, per difenderlo dal punto di vista della economia e celerità dei giudizi; ai Procuratori Generali di Genova e di Torino, per combatterlo, rilevando com'esso turbi l'ordine giurisdizionale, e costituisca una facoltà troppo elastica ed un arbitrio troppo sconfinato nei giudici.

Va sempre più guadagnando l'omaggio ed il plauso dei Rappresentanti del P. M. la *Giuria*, della quale essi, tranne qualche eccezione (Proc. Gen. di Trani), anzichè nemici naturali, si dimostrano estimatori e caldi fautori (Proc. Gen. di Firenze, Genova, Ancona, Aquila, Torino, Bologna, Messina, Casale, ecc.) «Qualora (così si esprime il Proc. Gen. di Aquila) osassi invocare la esperienza di quasi quattro lustri consumati nei penali dibattimenti, direi che, se non sempre il verdetto fu conforme alla mia aspettativa, ripensando però a mente fredda e riposata alle circostanze della causa ed ai fatti come si erano al dibattimento riprodotti, ò dovuto non rare volte persuadermi che anche i responsi a primo aspetto meno plausibili traevano la loro ragione d'essere da un principio di moralità e di equità, di cui si erano resi interpreti i giudici popolari; i quali talora possono ripetere quelle famose frasi adoperate un giorno ad assolvere e giustificare il trionfo della violenza sul diritto: noi siamo usciti dalla stretta legalità per rien-

trare nella giustizia ». Scendono quindi gli Oratori a considerazioni pratiche sul modo con cui funziona l'organismo della giuria. Parecchi di essi notano la poca diligenza ed oculatezza poste nel loro compito dalle Commissioni compilatrici delle liste, dalla cui cattiva composizione derivano molti degli inconvenienti che si lamentano nel servizio dei giurati (Proc. Gen. di Cagliari, di Trani, di Napoli, di Ancona); e non manca chi (Proc. Gen. di Cagliari) stigmatizza la facile condiscendenza di magistrati ed avvocati nel favorire l'eliminazione dal seggio de' più capaci, intelligenti ed autorevoli cittadini, che sciaguratamente apprezzano più il fardello del dovere che la importanza del diritto. Altri (Proc. Gen. di Napoli e di Roma) lamentano il difetto di segregazione dei giurati durante il giudizio, d'onde pregiudizievoli contatti e influenze. Altri ancora (Proc. Gen. di Lucca e di Trani) si soffermano a deplorare od a giustificare qualche verdetto strano e inconsulto. Ed altri infine (Proc. Gen. di Firenze) segnala la superfluità di talun circolo straordinario di assise istituito recentemente in piccole e tranquille borgate.

La *pena di morte* trova accresciuto il novero degli abolizionisti, e pochi son quelli che o per la reintegrazione, formale sinora, di essa in Svizzera (Proc. Gen. di Torino) o per la insistente elevatezza della maggiore delinquenza nel proprio distretto (Proc. Gen. di Messina) si mostrano al proposito perplessi.

Di altri speciali argomenti s'intrattennero gli Oratori, come ad esempio quelli dei *manicomî criminali* (Proc. Gen. di Genova), del *domicilio coatto* (Proc. del re a Vercelli e a Girgenti; Proc. Gen. di Genova), dei *reati di stampa* (Proc. Gen. di Milano, di Brescia e di Roma), degli *scioperi* (Proc. Gen. di Brescia, Milano e Roma), dei *matrimonî religiosi* (Proc. del re a Venezia, Legnago, Rovigo, Massa, Pontremoli, ecc.), dei *registri penali* (Proc. Gen. di Roma), e di altri soggetti ancora di cui sarebbe lungo ragionare.

C. Venendo da ultimo a dire dello *stato e movimento della criminalità*, sia in base alle cifre raccolte nei Prospetti, sia in base a quelle altre più analitiche e comparative che i singoli Oratori ebbero cura di apprestare, nei discorsi, vuolsi notare con soddisfazione il risultato numerico decrescente di quelle ed il linguaggio calmo e fiducioso con cui in generale questi annunciano il miglioramento più qua più là verificatosi in questi ultimi anni nella pubblica sicurezza e moralità. Nella Rassegna critica più volte citata dalla *Rivista Penale* furono con una certa diffusione esposte le condizioni

della delinquenza nei varî distretti e nel paese in complesso; d'altronde piacque testè alla Commissione incaricare il proprio Comitato di avviare appositi studî e ricerche in argomento. Epperò reputo conveniente di limitarmi a constatare in generale il movimento decrescente che trovo rilevato dalla maggior parte dei signori Procuratori Generali, massime per ciò che riguarda l'alta criminalità, meno pei distretti di Genova, Milano, Trani, Catania e in parte Cagliari, che offrono qualche recrudescenza negli omicidî.

Qui sarebbe il caso di spigolare e riassumere le molteplici notizie e considerazioni che gli Oratori ci presentano su talune specie di reati, notevoli per loro particolari condizioni o caratteristiche (come la ribellione e l'oltraggio ai pubblici ufficiali, in copia veramente straordinaria commessi, il peculato, la coalizione industriale, la bancarotta, il porto d'armi, ecc.), nonchè sulle cause delle delinquenze in genere o in ispecie, e sui rimedî d'ordine repressivo o preventivo, che possono neutralizzare quelle o contro operare agli altri stimoli delittuosi. Ma è tale, non tanto la disparità delle vedute, quanto la diversità del punto di partenza da cui gli Oratori muovono, per la maggior parte traendo da criterî soggettivi ed astratti, che io mi dovrei cimentare in un troppo lungo e minuzioso inventario senza proporzionato profitto e senza giungere ad una sintesi efficace e concludente. Parecchie sono le cose assennate e pregevolissime che vi son dette, quali possono attendersi da magistrati dotti ed autorevoli, ma la mancanza di unità e di armonico indirizzo, già e più volte lamentata, mi toglie quasi la possibilità di farne, nel breve lasso di tempo che mi fu assegnato, un coordinato accenno.

IV.

Ora io desidero appunto richiamar qui nuovamente l'attenzione della Commissione su questo difetto di unità e di armonia, che, eliminato per ciò che riguarda la parte essenzialmente statistica, mediante i Prospetti sommarî, perdura e ci toglie di conseguire un profitto maggiore e più pratico per ciò che riguarda il testo delle Relazioni.

Così come sono elaborate, e riferendomi particolarmente a quelle pronunciate per inaugurare l'anno 1883 presso le Corti d'appello, tali Relazioni si possono dividere per la maggior parte in tre distinte categorie: della prima fan parte quelle le quali espongono,

con dati più o meno analitici, le risultanze numeriche dell'amministrazione giudiziaria, senza illustrarle con peculiari considerazioni, o limitandosi a fuggevoli cenni, o tutt'al più rilevando le differenze fra i risultati di un anno e quelli dell'altro; appartengono alla seconda altre Relazioni che studiano il valore ed il significato dei dati esposti, massime in riferimento alla pratica efficacia degli istituti processuali, ma quasi sempre considerando gli scarsi dati di un distretto e di un'annualità come fonte sufficiente di larghe induzioni o vitali conclusioni; formano il più grosso contingente della terza serie quei Discorsi pei quali l'esposizione statistica costituisce quasi un accessorio, e che tutt'al più la tengono come una causa occasionale per assumere in critico esame, dal punto di vista dei propri apprezzamenti personali, le cause ed i rimedi della delinquenza e i varî ordinamenti e congegni nell'amministrazione giudiziaria.

Tra siffatti sistemi non parmi possa darsi la preferenza al primo, che si riduce ad una esposizione più o meno analitica di cifre, poco istruttiva e piacevole per chi l'ascolti, e che per lo più si riduce ad una vana ripetizione dei dati esposti nel Prospetto sommario.

Interessante potrebbe riescire l'esame critico dei dati statistici che informa il secondo sistema. Se non che parmi sotto più aspetti infido e pericoloso. Infatti l'induzione statistica, massime rispetto alla materia giudiziaria, si presta a conclusioni troppo varie e precipitate; e non è conveniente che sia vestita di spoglie ufficiali, applicata come suol essere ad una serie di dati troppo ristretta in ragione di tempo e di spazio, con eventuale pregiudizio della retta amministrazione della giustizia. In una Corte, per esempio, odesi istituire un severo calcolo sulle giacenze e pendenze d'affari nei diversi uffici giudiziari, alla sola stregua di quelle presumendo apprezzare l'operosità dei magistrati; altrove si getta lo sgomento nella popolazione di un distretto facendole balenare agli occhi le grosse e complessive cifre delle denuncie e querele pervenute allo ufficio del P. M., fra cui son comprese migliaia di contravvenzioni e delitti di minima importanza; in altra Corte s'insinua il discredito verso la giuria pel numero rilevante di assoluzioni; qui si mena vanto, e nulla più, ai pretori che espletarono un numero colossale di delegazioni istruttorie; là si vorrebbe desumere dai conflitti dei privati con l'autorità pubblica il grado di attività di questa o il sentimento di ordine nella popolazione, come se, per esempio,

si volesse arguire il grado del sentimento religioso dal numero dei reati contro la religione. Le induzioni erronee che si facciano in tali solenni perorazioni, raccolte poi a cuor leggiro dalla stampa periodica, possono esercitare una perigliosa influenza nell'animo dei magistrati e nella pubblica opinione. Nè gli apprezzamenti statistici son da tutti, e richiedono anzi una speciale attitudine e coltura. Infine può essere troppo pregiudizievole per l'amministrazione della giustizia e per la scienza statistica medesima incoraggiare e favorire un soverchio ed esclusivo calcolo numerico delle risultanze processuali, lasciando quasi intendere che tutta la sapienza dello statista e del funzionario stia nel sottoporle alle elementari operazioni dell'aritmetica, per trarne lume ed ammaestramento.

Meno propenso ancora io sarei nell'accordar preferenza al terzo degli accennati sistemi, specie quando si trae pretesto dei soggetti giudiziari per approfondire elogi a dritta e a sinistra (come nota il Proc. Gen. di Palermo), ed anche a sè stessi, o si esula dall'argomento per divagare in polemiche o recriminazioni verso pubblici o privati contraddittori (come nota lo stesso Proc. Gen.), od altrimenti enunciare più o meno attendibili e ponderati assunti personali.

Pur lasciando in disparte il sistema già in uso nelle Provincie del Mezzodi, ed oggi sempre fiorente in Francia, che ci á dato le splendide orazioni di tanti illustri magistrati, anche in epoca recente, quali i Conforti, i Vacca, i Castellamonte, i Cesarini, i De Falco; pur lasciando in disparte codesto sistema, e volendo conservare il carattere statistico alla Relazione inaugurale, io credo si possa rendere più armoniche ed al tempo stesso più profittevoli le attuali Relazioni, distogliendo i signori Rappresentanti del P. M. così dalla nuda enumerazione delle cifre, come dalle troppo facili induzioni o dall'esposizione di individuali e astratti apprezzamenti, e invitandoli a ricercare ed esporre le ragioni di fatto delle risultanze giudiziali, a farci l'analisi concreta delle cifre, non di tutte, ma di quelle che devono più attrarre la loro attenzione; più che altro dei dati che si dimostrano dalle medie generali del regno o da quelli emergenti negli anni anteriori.

A mo' d'esempio: ci dicano essi come si spiega quel più rilevante numero di affari pendenti; perchè si protrassero oltre una certa misura quelle più lunghe carcerazioni preventive, o come si distribuisce per qualità di imputazioni o di competenze il loro contingente; di

quale natura e come motivate le più ampie indagini ordinate dalla Sezione d'accusa e le riforme pronunciate dai giudici d'appello; da quali circostanze furono indotti i rinvii per degradazione di competenza, ecc.; per passare poi a presentarci quel quadro delle cause determinanti la speciale fisionomia, la diminuzione o la recrudescenza della criminalità, non già con affermazioni vaghe e indeterminate (siccome suolsi fare, e pare siasi fatto dai più anche nell'84, ad onta delle ultime istruzioni ministeriali), ma con l'esposizione delle circostanze concrete e positive il cui riassunto sommario dovrebbe pure illustrare, a norma delle proposte già concertate dalla Commissione, il Prospetto statistico.

Tale esposizione circostanziata di cause e di fatti, su cui son necessariamente mute le pubblicazioni generali statistiche, attribuirebbe un vero e sostanziale interesse ai Discorsi inaugurali, toglierebbe a questi l'attuale aridezza dei puri calcoli numerici, illustrerebbe convenientemente i dati statistici, e attesterebbe della illuminata diligenza del P. M. nel dirigere l'azione giudiziale e nel cooperare efficacemente alla buona amministrazione della giustizia.

Sebbene ristretta questa analisi esplicativa alle risultanze statistiche più notevoli, essa dovrebbe tuttavia dispensare dalla enunciazione, sia pur sommaria, nel testo della Relazione di tutti i dati che già si trovan raccolti nel Prospetto allegato alla medesima, ed al quale è riserbato, io credo, uno sviluppo ulteriore.

Chiudo pertanto e riassumo il mio dire col raccomandare all'esame ed ai suffragi della Commissione le due seguenti risoluzioni:

1^a. che nel Prospetto sommario, allegato alle Relazioni inaugurali dei Procuratori Generali presso le Corti d'appello, sia indicato il numero dei condannati per ciascuna specie di reati;

2^a. che il Comitato s'incarichi di studiare se sia il caso di richiamare l'attenzione dei Procuratori Generali ad occuparsi più particolarmente nelle loro Relazioni ed indicare le cagioni dei principali risultati statistici sul movimento della criminalità nel distretto e sull'andamento dei relativi giudizi.

Il presidente mette ai voti le due proposizioni presentate dal prof. Lucchini.

Dopo alcune osservazioni dei Commissari Oliva e Casorati, queste proposizioni vengono approvate e la seduta è sciolta.

Seduta del 18 febbraio 1884.

Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, LOMBROSO, LUCCHINI, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA e i segretari BRUSCHIETTI e PERSICO.

DE FALCO, *Presidente*. L'ordine del giorno porta la relazione dell'on. Curcio sui rendiconti del P. M. in materia civile, per l'anno 1882.

FERRI. Siccome la relazione Curcio potrebbe riguardare soltanto la statistica del 1882 e non quella dell'anno testè chiuso, perchè, oggi che parliamo, non abbiamo sott'occhio la raccolta intera dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali, l'interesse d'una siffatta relazione è necessariamente minore di quanto sarebbe se potesse aggirarsi sopra i dati più recenti. Perciò egli propone che le Relazioni annuali del P. M. sull'amministrazione della Giustizia civile e penale non si facciano alla Commissione in gennaio o febbraio, ma qualche mese più tardi; basterebbe si presentassero entro il primo semestre dell'anno che tien dietro ai fatti che si tratta di commentare. Si potrebbe, all'uopo, tenere un' apposita sessione.

CASORATI. Concorda nella proposta Ferri: osserva però che, quanto al tempo, tutto dipende dalle circostanze, perchè i discorsi del Pubblico Ministero arrivano stampati con qualche ritardo, appunto perchè i Procuratori generali, dovendo unire i prospetti sommari che si

riferiscono a tutto intero l'anno precedente, per raccogliere, classificare e valutare tutti i dati che sono richiesti nei prospetti, ritardano ad inviarli. Egli però spera che nel marzo tutti questi discorsi saranno raccolti presso il Ministero e pensa che in un paio di mesi ne potrà essere fatto lo spoglio e la pubblicazione.

FERRI. Presenta in iscritto la sua proposta:

« È voto della Commissione che, appena ricevuti tutti i discorsi inaugurali del Pubblico Ministero, il Comitato affidi ad uno o più commissari l'incarico di riassumere i dati contenuti negli stessi discorsi, in modo che la Commissione possa averne la relazione entro la prima metà dell'anno. »

La Commissione approva la proposta Ferri.

DE FALCO, *Presidente*. Riassumendo le discussioni desiderate e i manifestati dalla Commissione nell'attuale sessione, formula le seguenti proposte:

1° che si faccia una relazione al Ministro su tutto ciò che si è fatto dalla Commissione in questa sessione;

2° che, tenendo conto del voto di alcuni Commissari, di dare al pubblico una prova del modo efficace con cui la Commissione ha lavorato, il Comitato cerchi di fare un sunto dei risultati statistici ottenuti circa il movimento della criminalità in Italia nel periodo di un decennio, facendo i confronti per provincie, per vedere se è possibile stabilire in quale categoria di reati ci sia aumento e in quale ci sia diminuzione, e facendo i confronti con le statistiche straniere;

3° che il Comitato, nel fare questo lavoro, si aggiunga il professor Ferri che ha in pronto un lavoro suo particolare sullo stesso tema;

4° che sia riconvocata la Commissione nella metà di maggio o ai primi di giugno per esaminare e discutere il risultato del lavoro che il Comitato avrà fatto.

FERRI. Siccome l'argomento è importante ed urgente e siccome i problemi legislativi a cui devono servire i risultati di queste ricerche sono già davanti al Parlamento, converrebbe che la Commissione si riunisse fra tre o quattro giorni per sentire i primi risultati dei lavori che il Comitato avrà fatto in unione con lui.

DE FALCO, *Presidente*. Domanda al Bodio se accetta la proposta del Ferri.

BODIO. Crede che questo lavoro non si possa fare nè in una settimana, nè in un mese, e ne dice le ragioni. Non si tratta di trascrivere alcune cifre da un volume stampato; ma bisogna rintracciare le tabelle originali manoscritte, che si conservano nell'archivio; poichè i volumi a stampa presentano le cifre aggruppate per Corti d'appello, ed ora invece si desiderano divisi i dati per provincie. Oltre a ciò, per gli anni 1877 e 1878, bisogna domandare una quantità di schiarimenti alle autorità giudiziarie, come ne abbiamo l'esperienza per la pubblicazione sommaria che se n'è fatta in appendice al volume del 1880. È un lavoro difficile, nel quale bisogna procedere colla massima cautela e con assoluta identità di criterii, e che non potrebbe distribuirsi fra molti impiegati simultaneamente. A conti fatti, volendosi classificare per ogni magistratura i reati e gli imputati per tutte le fasi del processo penale, e per la serie di undici anni, dal 1872 al 1882, essendo le provincie 69 e dovendosi fare anche un riepilogo generale del regno, sono undici volte settanta prospetti grandissimi da compilare ed armonizzare tra loro; ossia sono 770 prospetti da compilare, ricavandone gli elementi da molti volumi e documenti. Perciò è necessario un lavoro almeno di un paio di mesi.

LUCCHINI. Ha fatto anch'esso degli studi sul movimento della criminalità in Italia e crede che si debba procedere colla massima ponderazione nel proporre delle conclusioni. I criterii con cui si può procedere nell'istituire il parallelo della criminalità per una serie di anni sono tanto complessi, che le illazioni cavate sotto un certo aspetto potrebbero essere contraddetti da quelle che si deducono sotto un altro; cosicchè fa d'uopo considerare la questione nel suo complesso e in tutti i suoi fattori. Per queste riflessioni egli si oppone alla proposta Ferri e desidera che il Comitato si aggiunga non solo il Ferri, nell'eseguire lo studio retrospettivo di cui si tratta, ma si giovi della cooperazione di tutti i commissari volenterosi.

FERRI. In questo lavoro, o vogliamo avere la verità dei fatti assoluta, e non l'avremo mai, mancandocene i dati completi per

gli anni passati, ovvero invece si intende di risolvere il problema coi dati che sono già pubblicati, e allora possiamo farlo subito, in pochi giorni, senza che sia necessario di discutere circa i criteri generali. Se la Commissione accetta la sua proposta, essa può prestarvi immediatamente il suo concorso, mentre tutti i membri sono in Roma; in caso diverso egli dichiara al Comitato che non potrebbe occuparsene.

DE FALCO, *Presidente*. Soltanto, per mettersi d'accordo nello stabilire i criteri per far questi lavori, non bastano i quattro giorni a cui accennava il prof. Ferri; perciò non gli sembra possibile che in brevissimo tempo si faccia lo studio stesso. Insiste nella sua proposta e prega il Ferri ad intervenire alle sedute del Comitato, e se non può, a mandare al Comitato i suoi lavori, perchè se ne serva.

Però gioverà che la relazione che sarà fatta dal Comitato sul movimento della criminalità venga comunicata in bozze di stampa a ciascuno dei commissari, affinchè questi abbiano agio di esaminarla e possano venire *cognita causa* a discuterne in seno alla Commissione.

È lieto poi di poter annunziare alla Commissione che il Guardasigilli, da lui interpellato, ha riconosciuto la necessità e l'urgenza dello studio che deve fare il Comitato sulla criminalità e si è dichiarato pronto a riconvocare la Commissione appena esso sarà ultimato.

Assume la presidenza l'on. OLIVA ed invita l'on. Curcio a riferire sui resoconti del Pubblico Ministero in materia civile e sui risultati principali delle statistiche pubblicate.

Relazione Curcio.

Osservazioni generali — La fiducia del Comitato mi ha chiamato a disimpegnare i due uffici attribuiti dai paragrafi e ed *f* dell'articolo 4 del regio decreto 20 aprile 1882 alla Commissione per la statistica giudiziaria, i quali consistono:

1° nell'esaminare le Relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del P. M. a' termini dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti ch'essa stimasse utili per dare alle Relazioni stesse armonia ed unità d'intenti e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale;

2° nel presentare in ciascun anno al Ministro della giustizia una Relazione sui risultamenti principali delle statistiche che si fossero pubblicate dall'anno antecedente e sui punti che dall'esame delle medesime e dai resoconti del P. M. apparissero meritevoli di particolare considerazione.

È superfluo che io mi dilunghi a mostrare la importanza dei resoconti dei nostri Procuratori generali.

Questi lavori costituiscono una fonte ricchissima non solo di notizie, ma eziandio d'osservazioni sommamente profittevoli, siccome quelle che partono da uomini esperti e competenti, che hanno visto svolgersi sotto i loro occhi e per opera loro gli affari di cui si occupano, per la qual cosa molto vantaggioso ne riesce l'esame. Inoltre siffatte Relazioni, confrontate fra loro e riscontrate le une con le altre, riescono a porre in luce delle leggi statistiche giudiziarie di grandissima importanza. E lo studio complessivo che se ne faccia, mette la Commissione in grado di potere, mercè l'autorità del Ministro, dare alle medesime unità di metodo e d'intenti.

Ciò premesso, debbo innanzi tutto osservare come, sebbene volga al termine il secondo mese dell'anno 1884, non siano ancora arrivati all'Ufficio centrale i discorsi inaugurali dell'anno in corso, che contengono il resoconto dei lavori della magistratura e dell'andamento degli affari giudiziari nell'anno 1883. Pertanto non posso far altro che riferire alla Commissione sopra i discorsi che concernono l'amministrazione della giustizia nel 1882.

Io era preparato a fare tale Relazione fino dalla precedente sessione della Commissione, ma, non avendo potuto adempiere allora tale incarico, penso di farlo adesso sommariamente; riservandomi di presentare un'estesa Relazione sui discorsi letti dagli Uffiziali del Pubblico Ministero sul principio del corrente anno, qualora venisse a me rinnovato l'incarico presentemente affidatomi.

Quei discorsi meriteranno uno studio accurato, perchè più recenti e perchè è da credere che saranno anche condotti con maggiore uniformità; imperocchè, se per l'anno 1882 i Procuratori generali ebbero a ragionare su dati raccolti con criterio uniforme solo per le materie penali, per l'anno 1883 hanno potuto fare lo stesso anche per le materie civili.

Infatti l'on. Guadasigilli, accogliendo un'antica proposta della Commissione, prescrisse nel decorso novembre ai Rappresentanti del P. M. moduli fissi ed uniformi sui quali trascrivere le notizie principali concernenti la giustizia civile, che devono formare il cardine ed il corredo necessario dei loro resoconti. Per tal modo si eviterà ogni discordanza di questi fra loro, ottenendosi inoltre il notevole risultato di poter possedere entro il 2° mese di ciascun anno, al più tardi, un quadro statistico sommario, ma completo, dell'amministrazione della giustizia.

Fin dal decorso anno io aveva cercato di compilare una tavola unica coi dati che si contengono nei discorsi, ma, attesa la difformità di metodo seguito da ciascuno dei Procuratori generali, malgrado i moltissimi sforzi fatti, non riuscii ad ottenere il conseguimento dello scopo che mi era prefisso. Ho qui, e metto a disposizione della Commissione, varii fogli nei quali si contengono molte delle notizie raccolte, e si scorge a colpo d'occhio la impossibilità in faccia alla quale mi sono trovato di fare un lavoro regolare.

Venendo ora all'analisi dei discorsi inaugurali, noterò innanzi tutto come molti dei Procuratori generali comincino dal discorrere della opportunità ed importanza dei discorsi stessi.

Sui discorsi inaugurali — Taluno fra essi, come quel di Perugia, osserva « che in un paese retto a libertà nulla deve essere sottratto all'esame della pubblica opinione onesta ed intelligente. Ed è giusto che il paese conosca ogni anno come fu amministrata la giustizia dai suoi Magistrati, e che i rettori della cosa pubblica abbiano campo a riflettere, mercè l'aiuto delle statistiche, sulla mag-

giore o minore bontà degl'istituti giudiziarii, portandoli a quel lustro che risponda alle gravi funzioni che ne derivano ».

Ed alcuno soggiunge, che il Legislatore intese richiamare la coscienza stessa del Magistrato a riandare i suoi passi, a riflettere sopra i suoi atti e farne scrupoloso esame, a vedere dove mancò di preveggenza, dove difettò di solerzia, dove riuscì bene e dove l'opera sua non raggiunse lo scopo della legge, per riparare nell'avvenire il male e fecondare il bene che vi scorge; e che sotto tale rispetto, questi rendiconti riescono sempre proficui, non mai una inutile ripetizione.

Altri invece, come quel di Genova, sostiene che in altri tempi potevasi forse credere all'opportunità di questi discorsi inaugurali, nella convinzione che la pompa della solenne adunanza dovesse giovare al prestigio ed al decoro della magistratura; ma che oggi sarebbe questo un vieto pregiudizio, poichè fortunatamente l'epoca nostra ha in pregio più la realtà che le apparenze, onde la considerazione in cui la Magistratura dev'essere tenuta ed il favore per lei della pubblica opinione non possono avere altro fondamento sicuro, che nella virtù, nella dottrina, nella operosità della Magistratura stessa e conclude che, anche come rassegne statistiche, questi discorsi inaugurali hanno perduto della loro importanza, in ragione del migliore e più efficace ordinamento che alla statistica giudiziaria civile e penale, tanto vantaggiosa nei rapporti amministrativi ed in quelli legislativi e sociali, si è dato nell'Amministrazione centrale.

E il Procuratore generale di Lucca vagheggia perfino la radicale riforma della soppressione di queste annue ed orali Relazioni, le quali, ridotte massimamente a quello che di presente sono, non gli paiono capaci di utili risultati pratici, e fanno consumare a chi le stende e a chi le ascolta un tempo, che potrebbe forse essere più vantaggiosamente destinato ad altri lavori.

Della Commissione di Statistica presso il Ministero — Alcuni si occupano della nostra stessa Commissione e il Procuratore generale di Bologna si augura molto bene da questa istituzione, ritenendo che sarà per dare nuovo risalto e più pratica direzione ai discorsi inaugurali.

Dell'intervento del P. M. nelle materie civili — Vari Procuratori generali dicono di occuparsi solo di passaggio, od anche di non

occuparsi affatto nei loro discorsi delle materie civili, per essere stati dalla legge esonerati dall'obbligo di prendere parte a quei lavori. Alcuno crede essersi con ciò recato detrimento alla dottrina ed alla esperienza di tanti Magistrati, che per disuso si svezzano dalle civili discipline e che, scevri di passione come sono nelle cause, avrebbero potuto riescire di aiuto ai Magistrati giudicanti.

Ed il Procuratore generale di Torino aggiunge che non potrebbe dubitare dell'utilità che nel giudizio civile, dopo le deduzioni ed arringhe dei difensori delle parti impegnate a ridurre e interpretare i fatti a seconda dei loro interessi e ad adagiare in questi, giusta le loro vedute e concetti, le teoriche sempre discutibili del diritto, si sentisse la parola del P. M., diretta ad esporre il fatto nel suo stato di verità assoluta, e a dare un parere non informato al desiderio di tutela d'uno piuttosto che di un altro interesse, ma quale gli sembrasse reclamato dalle esigenze della verità e della giustizia. Sarebbe, a suo credere, una voce di più, e spassionata, che si farebbe sentire nel cozzo e conflitto degli interessi, espressione d'un parere coscienzioso, che, senza legare minimamente i giudici, potrebbe giovare al loro retto giudizio.

Dei Conciliatori — Molto diffusamente si occupano i Procuratori generali dell'ufficio dei Conciliatori, considerandoli tanto nell'aspetto di pacieri, quanto in quello di giudici.

Il Procuratore generale di Casale nota che tanta è la stima in cui sono tenuti i Conciliatori e la fiducia in essi riposta dalle popolazioni, che, anche nel 1882, vennero dalla libera volontà delle parti chiamati a interporre i loro buoni uffici in più di 10000 controversie, quattro quinti delle quali riescirono a comporre amichevolmente, conchiudendo presso che 8000 conciliazioni propriamente dette. Aggiunge poi che in sede di *giurisdizione contenziosa* vennero deferite alla loro competenza oltre 20000 contestazioni, le quali, pure nella misura di quattro quinti, furono dai Conciliatori sopite con opportune transazioni; onde soltanto in circa 4000 casi l'affare si dovette portare a decisione nella forma di giudizio.

E quel di Torino espone come, dai lavori di statistica di un decennio e più, risulti che tutti i Conciliatori di quel distretto pro-nunciarono sentenze solo per una sesta parte dei procedimenti loro deferiti, essendo riusciti a conciliare gli altri.

Anche quello di Parma nota che il numero delle conciliazioni va sempre aumentando ed è preponderante su quello delle sentenze; ed a simili elogi si associa il Procuratore generale di Ancona.

Quel di Modena rileva che l'istituto della conciliazione ha fatto solida presa nel costume popolare, che i cittadini lo rispettano, che i funzionari hanno bene interpretato il loro mandato e che i Consigli comunali mostrano ponderazione e oculatezza nella scelta delle persone.

Perchè in verità, come avverte il Procuratore generale di Aquila, la fiducia non si acquista con un decreto di nomina: essa sorge spontanea dalle qualità di mente e dalle cognizioni di colui che deve saperla ispirare, affinché la sua parola riesca efficace ed ascoltata. Ora, se in ogni Comune del Regno possono esservi, e vi sono, persone probe, dotate di buon senso, aventi la pubblica stima, le quali nelle cause minime hanno tutta la capacità richiesta per risolverle, e godono della influenza voluta per poterle, all'uopo, comporre; lo stesso non avviene per quelle cause più gravi ed intricate in cui il valore della cosa in discussione rende le parti restie nel rimettersi all'arbitrato di chi non sempre a loro avviso riunisce le doti intellettuali, le cognizioni teoriche ed il tatto pratico occorrenti per trovare fra gli opposti interessi quella soluzione che valga a soddisfare entrambe e ad indurle ad un amichevole componimento.

Quel di Cagliari proclama questi funzionari molto benemeriti pei segnalati servizi che rendono alla società, senz'altro compenso che quello che emana dalla loro coscienza di avere fatto del bene ai loro concittadini e di aver assopita un'infinità di piccole controversie, che, non estirpate per tempo, avrebbero potuto esser cagione di gravi discordie tra numerose famiglie.

Quel di Milano osserva che sono comuni ed insistenti i voti di coloro i quali vogliono sia aumentata, almeno fino al valore di lire 100, la competenza dei Conciliatori, onde si finirà per concedere siffatta riforma, invocata per utilità dei litiganti più poveri, ma che egli non conviene in questa idea e crede invece che più provvido sarebbe togliere ai Conciliatori qualunque giurisdizione contenziosa; e parimenti si esprime il Procuratore generale di Trani, il quale ritiene pur esso che così verrebbe ad essere singolarmente accresciuta l'importanza dei Conciliatori.

E quel di Firenze, accostandosi a tali concetti, dichiara non sem-

brargli che questo ufficio paterno abbia raggiunto lo scopo intero della sua istituzione, giacchè, se è vero che l'opera dei Conciliatori ha tolto di mezzo molte liti che per la loro poca importanza non avrebbero potuto giungere altrimenti alla cognizione del magistrato, è pur vero che questo istituto, ordinato specialmente al fine di prevenire, mediante conciliazione, le controversie giudiziarie, è costretto a rivolgere gran parte della sua operosità nel giudicarle.

Quel di Palermo pone in evidenza che le popolazioni hanno una grande tendenza a terminar la lite con la conciliazione, e che se nondimeno interviene spesso la sentenza, ciò dipende non da mancanza di spirito conciliativo, ma dalle maggiori facilità di esecuzione accordate alle sentenze, le quali spesso non sono che conciliazioni tradotte in forma imperativa.

E quel di Catania dice che l'istituto del Conciliatore per virtù propria e per la pubblica coscienza attira la simpatia generale e richiama l'attenzione del legislatore per un'estensione ed uno svolgimento maggiori.

Il Procuratore generale di Bologna augura che il paese sappia ben comprendere che nelle materie civili non dovrebbe farsi appello all'intervento della ragione pubblica, se non in sussidio d'ogni altro mezzo volontario inteso ad antivenire e cessare le liti.

Il Procuratore generale di Catanzaro lamenta che questo provvido ed importante istituto, splendida creazione delle provincie meridionali, il quale in pressochè tutte le altre parti del Regno funziona con soddisfacente successo e produce il massimo bene di comporre i dissidi e, prevenendo le tristi conseguenze degli odii, di impedire molti reati, soffre ora in quelle provincie, una deplorabile e dannosa rilassatezza, che quasi confina coll'abbandono.

Il Procuratore generale di Potenza nota che se si volesse misurare la importanza di una istituzione dal valore del contendere, gli Uffici di conciliazione non sarebbero da guardarsi con quell'interesse che essi veramente ispirano; ma che quando si ponga mente al gran numero di cause che essi trattano, quando si consideri che il numero maggiore degli affari, che le basse popolazioni interessano, non eccedono d'ordinario la competenza del Conciliatore, che un minimo interesse è pel povero di maggior rilievo di quello che non un grande affare pel ricco, si converrà facilmente sulla grande importanza di questo Istituto, che ebbe la sua prima culla nelle

province meridionali, ed è or fatto gigante in tutta Italia. Avverte però che, sebbene esso risponda perfettamente al voto della legge ed ai bisogni del popolo nell'ufficio di comporre le liti di valore superiore alle lire 30, pur troppo ha in gran parte fallito all'aspettazione del legislatore.

Alla sua volta il Procuratore generale di Brescia dichiara che è stata grande e benefica l'opera dei pazienti apostoli della pace come lo dimostrano le cifre delle transazioni e conciliazioni che ebbero luogo mediante l'intervento di questi Magistrati; e che v'è da allietarsi di tale risultato, non solo come conferma della bontà dell'istituto, ma perchè lo spirito della conciliazione e la rinuncia al litigio è sempre indizio certissimo di progrediente educazione negli individui.

Quel di Lucca rileva che quasi la totalità delle domande che s'inoltrano davanti a questo giudice popolare vengono accolte, il che prova che non si adisce alla leggera, nè davanti al medesimo si fanno liti temerarie.

E il Procuratore generale di Roma con entusiasmo esclama: « non è forse un istituto eminentemente popolare il primo che noi incontriamo sul nostro cammino in questa rassegna statistica, tale anzi che, e per essere d'origine italiana e per gli eccellenti risultati che diede, si preservò immune dagli strali della critica, e sopravviverà alle innovazioni che tosto o tardi ma inevitabilmente dovranno introdursi nell'organico dei corpi giudiziari? Nessuno invero oggidi contesta l'utilità del Giudice conciliatore, nè sappiamo qual seria obbiezione potrebbe elevarsi contro di esso, dappoichè ei rappresenta una forma di giudizio semplice, punto dispendiosa, l'unica acconcia alla definizione ed al componimento delle controversie di entità minima che affettano gli interessi di una ben numerosa classe sociale. Onore al cittadino che a codesto non lieve nè facile carico si sobbarca senza alcuna mira di utilità personale, coll'unico scopo di giovare a' suoi compaesani: magistrato, arbitro, pacificatore, egli compie non solo un'opera di giustizia, ma un atto di carità cittadina, ed un apostolato di morale educazione: la quotidiana esperienza ne ammaestra che in molti casi la composizione di un dissidio per ragione di interessi riconduce l'armonia nei congiunti o nei vicini, la pace nella famiglia, e impedisce scandali e delitti ».

Infine, secondo il Procuratore generale di Messina, non è mai

superfluo il ripetere ogni anno che i Conciliatori adempiono con virtù e pro del paese il loro dovere e tolgono un tempo prezioso ai loro interessi per impiegarlo giornalmente in servizio pubblico, assumendo una ingrata fatica, una grave responsabilità, senz'altro compenso che la coscienza di far bene; e che fanno davvero molto bene.

Dei Pretori — Molte gravi osservazioni fanno tutti i Procuratori generali nell'analizzare i lavori dei Pretori.

Quel di Firenze nota che i Pretori giudicano più della metà delle cause penali, e sono in una parola la fonte alla quale mettono capo tutte le indagini preparatorie all'esercizio delle molteplici e disparate attribuzioni della magistratura.

Quel di Ancona mette in evidenza la giustizia delle loro sentenze, che egli induce dallo scarso numero di appelli, non potendo supporre che i litiganti rimasti perdenti in primo grado si siano acquietati a sentenze non giuste, al solo fine di non impegnarsi in maggiori spese.

Quel di Cagliari si occupa delle conciliazioni ottenute dai Pretori e spera che i Pretori adopereranno maggior pazienza e che il numero delle conciliazioni sarà sempre per progredire con grande vantaggio delle parti, e non avverrà, come di frequenti ebbe a verificarsi, che per certe cause le spese vengano a superare l'entità dell'oggetto in contestazione.

E il Procuratore generale di Casale avverte che, sebbene il legislatore raccomandandi, anzi ingiunga, coll'art. 417 del codice di procedura civile, di tentare la conciliazione tra le parti quando compariscono in persona, naturalmente l'opera dei Pretori in questo intento non può dare i larghi frutti che ottiene quella dei funzionari a ciò specialmente destinati. Constata che tuttavia non riuscì cosa del tutto inefficace; giacchè quasi un decimo delle cause portate al giudizio dei Pretori venne eliminato dal ruolo per avvenuta conciliazione; e che più potrebbesi ottenere, se alla prescrizione della legge corrispondesse sempre la volenterosa e cordiale opera del Magistrato.

Anche quel di Parma deplora gli scarsi frutti dell'azione conciliatrice dei Pretori, ma spera che varrà ad aumentarli la nuova legge sulle tasse giudiziarie, la quale tolse di mezzo l'ostacolo dell'interesse contrario alle conciliazioni che prima avevano i cancellieri.

E quello di Aquila parimenti fa delle osservazioni importanti intorno alle conciliazioni, e deplora poi il fatto che si debbano mantenere magistrati, quasi sempre sul fior degli anni e quando maggiore è per essi il bisogno dello studio e della pratica degli affari, in località dove dell'uno e dell'altra loro mancano i mezzi.

Quel di Brescia afferma che la giustizia pretoria fu pronta e sollecita, dimostrandosi zelo dai giudicanti, sicchè le parti non ebbero lungamente a patire; ed opina che l'intervento di questi magistrati negli affari commerciali, in circostanze di fiere e di mercati e qualunque sia il valore della controversia, come prescrive l'art. 871 del nuovo codice di commercio, recherà grandissima utilità al commercio medesimo.

Il Procuratore generale di Trani critica la denominazione stessa di Pretore, che dice dissonante ed aliena dalla natura dell'istituto e delle sue relazioni cogli istituti congeneri ai quali esso si collega. Questa denominazione che leggi del 1865 desunsero, non si sa perchè, dalle provincie già dominate dall'Austria e sostituirono a quella di giudici, non poteva, a suo avviso, essere peggio scelta. Essa ricorda le superbe insegne e i fasci e i littori e il focolare di giudiziaria sapienza, non disgiunta da pari possanza, e la larga facoltà di formulare le azioni che erano i grandiosi attributi del Pretore dell'antica Roma, il cui nome appunto suonava, *qui praest*, ossia superiore a tutti e proposto ad universali negozi. Da questo mutua oggi il nome il nostro Giudice di mandamento investito di svariatissime attribuzioni, ma soggetto a tanti superiori ed unico intermedio fra gli amministrati e le diverse amministrazioni della Finanza, della Guerra, della Marina e dell'Istruzione pubblica.

Il Procuratore generale di Roma fa un'analisi di tutte le loro importanti funzioni e osserva che « oltre alle funzioni propriamente dette di giudici nelle materie civili e penali, che esercita in una di certo non angusta sfera di competenza e nelle quali egli è il solo responsabile, a differenza dei collegi giudiziarii che coprono colle deliberazioni collettive la responsabilità dei singoli membri che li compongono, il Pretore compie negli affari penali le deliberazioni che gli sono commesse dal Giudice istruttore e gli incumbenti di polizia giudiziaria la cui esecuzione gli è imposta dalla legge o richiesta dal Procuratore del Re; occupa il primo posto nei consigli famigliari presiedendo ad una magistratura domestica che lo fa partecipe e depositario dei segreti delle famiglie,

solidale con essa della cura della persona e dei beni dei minorenni; invigila alla regolare tenuta dei registri dello stato civile a mezzo di periodiche verificazioni nella cui diligenza è riposta la conservazione del più prezioso archivio dello Stato; nè vi ha, starei per dire, atto di pubblica amministrazione che necessiti informazioni e notizie cui sia estraneo l'intervento suo, il quale, al postutto, si eleva al grado di una missione tutta particolare d'ordine pubblico e di sicurezza generale, nel tema sempre nuovo, arduo e delicatissimo dell'ammonizione dei sospetti ».

Quel di Potenza a sua volta così si esprime: « Il Pretore adunque, nel limite di lire 1500, da giudice unico risolve e decide tutte le questioni, che per un valore maggiore appartengono alla conoscenza dei tribunali. Non disconosco l'importanza del giudice unico, ma sarebbe desiderabile che il Pretore non rimanesse così isolato come è: sarebbe anzi utile che tutti i Pretori formassero parte dei Tribunali del circondario o della provincia, e che la loro destinazione nei mandamenti fosse una missione annuale, biennale, o triennale. Missione di distinzione e di fiducia, dalla quale fossero amovibili secondo i bisogni del servizio per essere destinati o in altri mandamenti o richiamati in seno del collegio. Il paese avrebbe per essi maggiore venerazione; essi sarebbero più soddisfatti per la loro maggiore dignità, e nel tempo stesso più sicuri della loro posizione ».

E finalmente il Procuratore generale di Palermo fa un quadro veramente rattristante della condizione dei Pretori, il quale, per l'autorità della persona che lo fa, merita di essere riferito nella sua integrità.

« Da una parte vi è l'arma dei Reali carabinieri, con la quale bisogna star d'accordo, dall'altra nel maggior numero di mandamenti il delegato di pubblica sicurezza, il quale bene spesso ha qualche punto di dissenso coi sullodati reali carabinieri. Vien terzo il sindaco, il Capo del Comune, che sovente non è d'accordo con costoro e talvolta con sè medesimo, come proprietario e signore del suo paese nativo, perchè signore e sindaco non possono sempre avere interessi che non siano discordanti; e questo funzionario ha autorità grande, poichè è — e deve essere — nella migliore intelligenza col deputato, ed ora coi deputati del collegio, i quali — siccome esso sindaco è l'espressione della maggioranza del suo Comune — così a lor volta sono l'espressione della somma delle

stesse maggioranze dei Comuni dell'intero collegio. E da ultimo — chi lo crederebbe? — alle volte bisogna fare il debito conto del proprio cancelliere, del vice-cancelliere e perfino dell'usciera, specialmente se sono nativi del luogo, o se vi risiedono da moltissimo tempo, e soprattutto se hanno nomina di poter spiegare una certa influenza, quasi sempre problematica! Taccio dei due soliti partiti — quando non sono più — che si trovano in tutti i Comunelli, senza ricordare quelli che si agitano nei centri più popolosi.

Ed il Pretore è tenuto a sciogliere un problema insolubile: di star d'accordo con tutti questi elementi discordi, pur avendo il dovere di far giustizia, e di condannare o processare il dipendente dell'uno o il servente dell'altro: di appoggiare la risoluzione di un affare qualunque piuttosto in un senso che in un altro, contrariando per necessità i desiderii di qualcuno: di dar vinta la causa civile ad un solo dei litiganti — oh se potesse dar ragione a tutti e due! »

Dopo aver trattato dei Pretori nelle loro attribuzioni di Conciliatori e di Giudici, taluni P. G. si occupano del loro ufficio tutorio e principalmente della costituzione e convocazione dei Consigli di famiglia, raccomandandone quel di Torino la pronta convocazione, nel caso di decessi che danno luogo a tutela, per provvedere nell'interesse dei minori.

E quel di Modena li prega che con vivezza di paterno sentimento mantengano sulle tutele e sulle cure vigile e continua la sorveglianza, essendo questo compito, fra i tanti, uno dei più sacri e più delicati, che loro affidi la legge.

Quel di Firenze deplorando la poca cura che si pone alla convocazione dei Consigli di famiglia, nota che « gli stabilimenti di ricovero rigurgitano di questi infelici e spesso le ordinanze dell'Autorità giudiziaria rimangono per mancanza di posto prive di esecuzione. Ed intanto le grandi città, soprattutto, danno il lacrimevole spettacolo di bambini abbandonati a se stessi che, questuando e, peggio, talvolta attentando all'altrui proprietà, aspettano sul lastrico della via il giorno immanchevole del pervertimento ».

Eguale lamento muove il Procuratore generale di Messina, il quale ha ragione di credere che le disposizioni del Codice civile non siano scrupolosamente adempiute, non tanto per incuria dei

Pretori, quanto per quella dei parenti e dei minorenni, poichè, egli dice, bisogna confessare, che l'importanza di tali disposizioni non è ancora penetrata nella mente di tutti; non è ancora nelle abitudini del popolo il sentimento del dovere di preoccuparsi della sorte dei pupilli e degli incapaci, invocando per loro, al bisogno, l'opera del magistrato e il patrocinio della legge.

A siffatti lamenti fa eco il Procuratore generale di Ancona, osservando che materia delicatissima, la quale lascia sempre desiderare una maggiore attività e movimento, è quella dei Consigli di famiglia divenuti quasi un privilegio esclusivo dei favoriti della fortuna, e soggiunge: « Il rimpianto sull'abbandono in cui sono lasciati molti bambini che non hanno chi si occupi di loro in veruna guisa, è pur troppo giusto; ed anche l'anno scorso con commoventi parole ne fu fatto cenno nel discorso inaugurale. Io pure mi credo in dovere di insistervi, non senza esprimere il voto che con apposita legge speciale sia provveduto all'avvenire di tanti poveri fanciulli abbandonati sul lastrico, o perchè orfani, o perchè dagli stessi genitori spinti alla questua. Parmi invero, che, se non in tutto, sarebbe in parte rimediato il male moltiplicando i Consigli di famiglia come mezzo di constatare se e da chi i disgraziati fanciulli abbandonati possano pretendere assistenza, onde poter usare di poi dei mezzi opportuni a costringere i riottosi all'adempimento di un dovere imposto dalla legge e dalla natura. Questi fanciulli infelici affrettano inconsiamente il giorno in cui saranno accompagnati al carcere per aver inciampato nel Codice penale ».

Io debbo far vive premure alla Commissione perchè voglia colla sua autorevole parola indurre il signor Ministro a dare a tutti i Procuratori del Re e, per mezzo loro, ai Pretori energiche istruzioni, onde questi provvedano di tutori tutti gli orfani di ambo i genitori, convocando di ufficio i Consigli di famiglia, secondochè viene ad essi imposto dalla vigente nostra legislazione. E veramente è assai deplorabile che la legge rimanga lettera morta per moltissimi orfani poveri ai quali il tutore gioverebbe certo, se non per amministrare i beni che non hanno, per curarne l'educazione o per evitare che finiscano col diventare dei cattivi soggetti. Di questo fatto si è preoccupato anche il Ministro delle finanze, il quale nel gennaio del decorso anno decise che gli atti fatti nell'interesse dei minori poveri debbano godere dell'esenzione dalla tassa sul bollo.

Ma, d'altro canto, non posso a meno di far notare alla Commissione la stranezza delle doglianze mosse dai funzionari del P. M. per fatti che dipendono esclusivamente dal loro zelo e dal loro attaccamento all'adempimento del proprio dovere.

Del patrocinio delle cause presso i Conciliatori e i Pretori — Il Procuratore generale di Milano tocca di un argomento non sfiorato da alcuno, eppure importantissimo, che ha attinenza tanto coi giudizi dei Pretori, quanto con quelli dei Conciliatori. Voglio dire della trattazione delle cause innanzi a questi Magistrati inferiori. Ecco come egli si esprime :

« Anche quest'anno mi furono portati reclami e lamenti contro quel genere di speculatori sulle altrui discordie, i quali pretendono essere gli ordinari rappresentanti delle parti nei giudizi presso la pretura, e talvolta presso gli Uffici di conciliazione. Codesti sciagurati, conosciuti sotto il nome di *faccendieri*, non hanno cognizioni giuridiche, quel che è peggio, raramente hanno onestà.

Tutto il male dipende dalla disposizione della procedura civile, la quale all'ultimo capoverso dell'art. 156 statuisce : « davanti i Pretori e i Conciliatori le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di persone munite di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. » Certamente il favore della libertà ispirò il precetto: ma non è sempre vero che la libertà sia medicina a sè stessa, e il largo esercizio di essa, col trascorrere del tempo, ne corregga gli abusi. Solo coloro cui giova la licenza possono sostenere che siffatta regola non tolleri eccezioni.

Ora a me sembra che sarebbe savio consiglio imporre un freno alla rappresentanza di cui favelliamo; vorrei ch'essa non potesse affidarsi se non ad un prossimo congiunto della parte, o ad un procuratore legalmente esercente, e solo in quei luoghi dove mancassero codesti procuratori, si ammettessero altri rappresentanti, ma riconosciuti ed abilitati con decreto di nomina dal presidente del Tribunale, sopra documenti che ne attestassero la probità e qualche giuridica coltura ».

Dei Tribunali civili — Dell'amministrazione della giustizia innanzi ai Tribunali civili ne è parlato in massima con sentimenti di lode, sebbene qualcuno lamenti il ritardo nella decisione delle cause, altri le pendenze verificatesi alla fine dell'anno, quantun-

que queste non siano da rimproverarsi ai Magistrati, dipendendo in gran parte dai litiganti stessi.

In generale si osserva per una certa diminuzione nel numero delle cause civili.

Dei Tribunali di Commercio — Intorno ai Tribunali di commercio qualcuno dei disserenti, come quello di Casale, pone la questione intorno al loro essere o non essere, e dichiara che non è nuova in lui nè sorta in conseguenza di recenti proposte parlamentari e pubbliche discussioni, ma ferma ed antica, la convinzione contraria alla conservazione di questi collegi privilegiati. I Tribunali di commercio, a suo avviso, costituivano un vero beneficio nel Medio Evo, quando il vizioso organismo di tutte le sociali istituzioni, e massime delle giudiziarie, rendeva necessaria una speciale giurisdizione anche per i commercianti, come per tante altre corporazioni, basate su privilegi e consuetudini particolari: ma ora tutto questo è cessato. Le massime del diritto commerciale furono ridotte in codici: nulla più di segreto, di speciale, egli dice, che non possa essere conosciuto e deciso anche dai Magistrati; i quali, se in qualche caso sentiranno il bisogno di particolari cognizioni proprie dei commercianti, potranno ricorrere a persone esperte in argomento, nella stessa guisa con cui, quando fa d'uopo, rivolgonsi ai lumi di un chimico, d'un ingegnere e simili.

Il Procuratore generale di Torino vagheggia il giuri per i tribunali di commercio. Egli desidererebbe che la questione di fatto fosse risolta dai giudici commercianti con un verdetto incensurabile, e che la questione di diritto fosse risolta e la legge applicata dal Presidente e da due Giudici, se pure non si credesse che un solo giurisperito fosse sufficiente per determinare la posizione delle questioni ed applicare la legge. In ogni modo fa voti che sparisca l'inconveniente di quell'ibrida magistratura composta di magistrati e cittadini commercianti, i quali in prima istanza giudicano le questioni di fatto e le questioni di diritto, che poi sono giudicate in appello da soli magistrati.

Quasi tutti i Procuratori generali si occupano, e taluni molto estesamente, del recente Codice di commercio e non risparmiano lodi alle innovazioni in esso introdotte, specialmente a quelle portate nella materia del fallimento, dichiarandolo opera insigne di sapienza legislativa e un nuovo titolo di gloria per questa terra classica del diritto, la quale può a buon diritto inorgogliarsi di pos-

sedere la più completa e progredita legislazione che si abbia oggidi nelle materie commerciali.

Delle Corti di appello — Circa i lavori delle Corti di appello e l'andamento di essi, credo bene riferire il seguente brano del discorso del Procuratore generale di Torino, il quale, a proposito del considerevole arretrato che colà si lamenta, avverte che « la ragione che produce l'aumento della pendenza è permanente, poichè il carattere, l'indole, l'importanza delle controversie che si sollevano in questa Corte, la forma colla quale le questioni sono svolte nelle pubbliche discussioni dai dotti e sapienti avvocati e procuratori di questo nobilissimo Fòro, che nelle serene aule dei Collegi superiori discute pacatamente e spesso per lunghe ore una sola causa in un'udienza, fanno sì che in molte udienze nel corso dell'anno avvengono rinvii di cause, alle cui discussioni vien meno il tempo e la lena così per la Corte, come per la stessa Curia. D'altra parte è stato sempre rilevato da' miei illustri predecessori, che la quantità degli affari civili che affluiscono non è nella stessa proporzione del numero dei consiglieri componenti le sezioni della Corte.

Ed è a notarsi che le mancanze temporanee nel personale della Corte, per malattie, delegazioni, tramutamenti, o ritardi nel coprire i posti vacanti, recano sempre nelle sezioni civili una diminuzione di lavoro, avvegnacchè al consigliere destinato a una sezione e chiamato a supplire, per completare l'udienza in un'altra sezione, non si possono assegnare cause che si trattano o si discutono nell'udienza stessa, altrimenti verrebbe distolto dal servizio della propria sezione; onde per necessità debbono andare tutte a carico dei soli componenti naturali la sezione stessa. »

Mi sembra poi pregio dell'opera intrattenermi alquanto su di una questione che è stata in questi ultimi tempi molto dibattuta innanzi alle Corti di appello e che riguarda il diritto del P. M. di promuovere l'azione in materia elettorale ed il termine entro il quale deve esperirla. Quasi tutti i P. G. opinano di avere siffatto diritto e di non essere vincolati da alcun termine ad esercitare l'azione. E si fondano principalmente sul disposto dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario il quale gli prescrive di vegliare all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione dello Stato, e gli attribuisce azione diretta per far eseguire ed osservare le

leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprchè tale azione non sia ad altri pubblici Uffiziali attribuita.

Il Procuratore generale di Brescia osserva che il P. M., il quale agiva nell'interesse dell'ordine pubblico e dello Stato, non era una delle parti più o meno interessate che concorrevano alla formazione delle liste elettorali, ma curava l'esecuzione della legge; e che era inconcepibile ritenere tardiva un'istanza promossa contro una flagrante violazione di legge, violazione che di continuo si manifestava col rimanere iscritto nelle liste elettorali chi era escluso dall'esercitarne i diritti. Egli aggiunge che l'articolo 18 di detta legge ebbe un'interpretazione talmente lata, che col fatto si venne a sciogliere la grave questione del suffragio universale, tanto lungamente dibattuta dai pubblicisti e dal Parlamento. Si volle applicare il notorio, sostituendolo all'obbligo della verificaione, cui accenna l'art. 21, nonchè alle condizioni richieste dall'articolo 100 di detta legge. In tal guisa procedendo, s'impinguarono di tanti nomi alcune liste elettorali, che poteva ben dirsi che tutti o quasi tutti i cittadini maggiorenni, godenti dei diritti civili, erano chiamati a dar voto.

Gratis patrocínio. — Vari Procuratori generali s'intrattengono intorno all'istituto del gratis patrocínio.

Quello di Aquila avverte che sono necessarie molta avvedutezza, molta cautela e molto tatto nelle Commissioni preposte all'ammissione dei ricorsi; poichè il loro compito è difficile, dovendo esse sugli infidi ed incompleti elementi presentati dalla parte ricorrente, senza cognizione delle eccezioni e della difese che possa opporre la parte contraria, antivedere e quasi divinare dove sia il buon diritto e quali le probabilità dell'esito definitivo di una causa non ancora iniziata. A siffatto inconveniente venne posto qualche rimedio con l'articolo 4 della legge 19 luglio 1880.

E quel di Bologna soggiunge « non sarà mai ripetuto abbastanza a codeste Commissioni l'ammonimento (del quale in verità non può dirsi che si mostrino immemori) del dovere che loro incombe, d'un saggio conteperamento fra la pietà soccorrevole e la prudenza raffrenatrice. Perciocchè se non deve mai lasciarsi disarmato il poverello contra il malvolere del ricco soverchiatore od avaro, non vuolsi dall'altro canto permettere che l'abbiente sia molestato nel tranquillo godimento delle ben acquistate sostanze

dagli attacchi del primo miserabile che si faccia scudo d'ingiuste pretese, se non per acquistare dovizie dalla sorte e più spesso dall'incapacità e dall'inerzia negategli, per estorcere almeno il prezzo d' un recesso da temerarie liti solo con tal fine intraprese ».

Il Procuratore generale di Cagliari dalla disamina del lavoro di queste Commissioni ha tratta la convinzione che esse hanno ben meritato e fatto possibilmente il loro dovere, ma che però è necessario, affinchè gli ammessi alla gratuita clientela ne possano trarre quel beneficio che la legge si ripromette, che i patrocinatori, ai quali è affidata la nobile missione di sostenere e far valere in giudizio i loro diritti, proseguano a compiere questa loro missione di carità non solo colla mente, ma col cuore.

Quel di Catania nota che, se lo Stato assume l'impegno di facilitare con anticipati servigi il conseguimento delle ragioni del povero, dall'altro canto deve assicurare i cittadini, i quali in sostanza pagano una parte non lieve di questi acconti, poichè non sempre si possono ricuperare, che un tal sacrificio è rigorosamente limitato ai casi d'imprescindibile necessità, e che le Commissioni, coll'aver respinto un significante numero di ricorsi, han dato non dubbia prova dei sani criteri onde sono animate nell'adempimento di sì difficile incarico, come l'hanno pur dato in ciò che riflette il retto apprezzamento intorno alle probabilità di vittoria, poichè in tre quinti dei casi i loro avvisi vennero adottati dai magistrati giudicanti.

Quello di Casale, premesso che nell'amministrazione della giustizia civile, tanto presso i Tribunali, quanto presso la Corte, ebbero a cooperare in modo lodevole anche le benemerite Commissioni pel gratuito patrocinio, assevera che le più rigorose discipline introdotte dalla legge 19 luglio 1880 allo scopo di ben determinare se vi sia la probabilità d'un esito favorevole nelle cause per le quali s'invoca il beneficio dei poveri, e di accertare il fatto della impossibilità dei ricorrenti di sostenere le spese del giudizio, diminuirono il numero delle domande in confronto degli anni anteriori alla detta legge, le quali inoltre furono accolte in proporzione più scarsa.

Anche quello di Milano dichiara che l'ulteriore esperienza fattane ha confermato la bontà della nuova legge sul gratuito patrocinio, onde l'ammissione è consentita con la massima cautela, dietro sicura guarentigia della povertà effettiva del richiedente,

e dietro validi indizi circa il buon dritto che lo assiste, per quanto è dato giudicarne prima della contestazione della lite dall'istanza e dai documenti che l'accompagnano, e che in pratica riesce soprattutto utilissima la preliminare udizione della parte avversa, la quale in tal guisa, siccome giustizia impone, è messa in grado di fornire chiarimenti alla Commissione.

E il Procuratore generale di Potenza, a sua volta, trova che il beneficio accordato ai poveri, di far valere le loro ragioni senza il pagamento delle tasse giudiziarie e col diritto all'assistenza gratuita del difensore, è l'espressione della protezione che la società accorda al povero per l'esperimento delle sue ragioni, e il mezzo di eguagliare innanzi alla legge il povero al ricco non solo nel godimento dei diritti, ma anche nella possibilità di sostenerli in giudizio quando vengano conculcati; e che per l'ammissione al gratuito patrocinio è quindi necessario che si esamini bene se vi sia un diritto da far valere, e se questo sia stato da altri manomesso.

Il Procuratore generale di Roma dichiara che al disimpegno di questa benefica missione gli avvocati e procuratori, i quali sono onore e vanto di quel nobilissimo Fôro, attesero con quello spirito di carità che orna ed abbellisce la toga del giureconsulto e che non v'ha parola la quale agguagli la sua ammirazione per lo studio ch'essi adoperarono nell'assistenza e nella difesa delle cause dei poveri alle loro cure commesse.

Quel di Torino dicesi lieto di poter rilevare ogni anno con piena soddisfazione il corso regolare e spedito delle domande di patrocinio gratuito, ed in ogni anno ammirare la costante opera benefica e pietosa degli illustri e sapienti avvocati che fan parte della Commissione, nella quale il sacro ministero della difesa s'immuta per essi in quello di giudice; e di constatare pure il lodevole zelo dimostrato dai Procuratori del Re nel sorvegliare la trattazione delle cause dei poveri.

Quel di Trani, infine, fa osservare come si debba vegliare a che le ammissioni non siano concesse se non strettamente nei casi nei quali se ne verificchino tutte le condizioni, perchè all'ammissione e reiezione sono sommamente interessati da una parte il pubblico Erario, e dall'altra la giustizia, essendo iniquo defatigare col denaro dello Stato un cittadino a vantaggio di un altro che non lo meriti; ed al proposito narra un caso recente nel quale il suo Ufficio dovette preoccuparsi della deliberazione di una Com-

missione di gratuito patrocinio, la quale aveva ammesso un litigante rivestito di titolo principesco, marito di donna ricchissima ed esso stesso proprietario di latifondi, a litigare come povero a spese dello Stato contro i propri coloni.

Della nuova legge sui diritti di cancelleria. — In vari discorsi si fa parola delle recenti disposizioni circa l'incasso delle spese dei giudizi civili.

Il P. G. di Ancona così ne tocca: « Possiamo intanto fin da questo momento rallegrarci, che già sia andato in vigore il nuovo regolamento sulle cancellerie giudiziarie, il quale migliorando la sorte degli impiegati mercè l'aumento degli stipendi, li ha opportunamente spogliati della qualità di esattori erariali cointeressati; condizione questa che per alcuni fu occasione prossima e facile a compromissioni, delle quali pur troppo dovettero sopportare le funeste conseguenze. »

Quel di Bologna soggiunge: « Parmi non dover tralasciare un ricordo ed un plauso al nuovo sistema delle tariffe per gli atti giudiziari introdotto colla legge 29 giugno. Le quattro distinte tasse, che si percepivano finora, di bollo, di registro, di originale e di copia, vennero surrogate da una sola, esigibile mediante l'uso di speciale carta bollata, liberando i funzionari delle cancellerie da un improbo lavoro di cassa e di contabilità, provvedendo così alla loro dignità e al loro decoro, compensandoli della perdita con proporzionale aumento di stipendio, e conciliando questa radicale innovazione con il comodo dei contribuenti. »

Quel di Catanzaro applaude egli pure alla nuova legge, che restituì alle proprie attribuzioni la numerosa classe dei cancellieri, li prosciolsse da quella estranea occupazione che frapponeva ritardi al servizio, la contabilità cioè e la custodia temporanea dei diritti di tassa esatti dalle parti, e contemporaneamente li sottrasse ad un grave e spesso fatale pericolo, la permanente e non sempre superabile tentazione, che si rendeva più molesta per coloro i quali, attesa l'esiguità de'loro stipendi, si trovavano in mezzo ai più urgenti bisogni e all'immediato contatto del denaro con cui soddisfarli.

E le stesse idee manifesta il Procuratore generale di Parma. « Quantunque riforma di più modeste proporzioni » egli dice « non debbo tacere quella delle cancellerie, per cui una tassa unica di bollo per gli atti giudiziari fu sostituita ai così detti *diritti di can-*

celleria. Per essa furono restituiti i cancellieri alle proprie e naturali loro funzioni con vantaggio immanchevole del servizio; alla percezione della tassa fu data la massima speditezza e semplicità senza danno per l'erario o maggior peso pel contribuente: e fu provveduto alla stessa maggior dignità dell'ufficio giudiziario; imperocchè quel non potersi fare un atto nè muoversi un passo al conseguimento della giustizia senza presentarsi ogni volta col denaro alla mano negli Uffici ed agli stessi funzionari che ne hanno l'amministrazione per pagarne il costo, si sente che non conferisce al decoro della sua alta e delicata funzione. Anche di questa riforma saranno tutti riconoscenti al vecchio anno, amministrati e amministratori. »

Da questa innovazione il Procuratore generale di Perugia si augura maggiore attività e celerità negli affari e maggiore attaccamento dei cancellieri al loro ufficio giudiziario; perchè il cumulo delle funzioni finanziarie con quelle di cancelleria era irto di difficoltà e di pericoli, e l'esperienza reclamava una radicale riforma che eliminasse i gravi inconvenienti e rendesse più facile e meno fastidiosa la esazione delle tasse.

E il Procuratore generale di Torino espone che nel distretto di quella Corte « diversamente dalla classe dei Pretori, in cui i celibi sono in numero superiore agli ammogliati, nella classe dei cancellieri i celibi sono in grande minoranza, meno della metà; gli ammogliati ammontano a 200 e più, e tra questi 63 soltanto sono senza prole. La famiglia, com'è nell'ordine delle cose, fa sentire indispensabile ed urgente il bisogno di migliorare la propria condizione nella carriera e di procacciare alla figliuolanza conveniente benessere ed educazione; quindi istanze ripetute, e vivissime efficaci raccomandazioni per promozioni e tramutamenti. La riforma della legge di registro e bollo e della tariffa giudiziaria tolse ai cancellieri quei proventi che formavano per essi un doppio stipendio, ma invero soddisfece la pubblica opinione. »

Della frequenza delle liti. — In parecchi discorsi si trovano considerazioni intorno all'aumento od alla diminuzione delle liti civili; ma mentre taluno ritiene essere consolante l'aumento, altri al contrario scorge un indizio confortante nella diminuzione, a seconda del significato diverso, buono o cattivo, che ciascuno dà al fatto sociale delle controversie.

Il Procuratore generale di Ancona si augura che, se la diminuzione delle contestazioni civili è un sintomo di maggiore prosperità materiale e di maggiore lealtà e puntualità nel far fronte agli assunti impegni, il tenue decrescimento delle cause civili di competenza pretoriale verificatosi in quel distretto nel 1882 non sia seguito da nuovo aumento.

Quel di Cagliari dichiara invece che nella Sardegna le cause civili sono cresciute e che a questo sensibile aumento contribuirono non poco le cause elettorali; la qual cosa dimostra, a suo parere, come le masse vadano sempre più apprezzando il diritto di poter concorrere ad eleggere gli amministratori della cosa pubblica, e persuadendosi che dalla buona scelta di essi sarà per migliorare la prosperità dei Comuni.

Il Procuratore generale di Firenze osserva che il lavoro dei Pretori subì una graduale diminuzione.

Per contro, quel di Modena, notato che rispetto al 1881 vi fu, in materia civile, un qualche accrescimento di lavoro, soggiunge: « Questa emergenza starebbe a conferma di quanto in allora ebbi l'onore di dire, cioè che la diminuzione del numero delle cause civili verificatasi presso questa Corte nel 1881 poteva ben derivare da mere cause accidentali e transeunti, ma non già essere un prognostico e molto meno una prova di decadimento economico in queste provincie. E con ciò verrebbe altresì a rendersi più salda l'altra generale proposizione, che, ammesso pure qual responso di legge statistica che l'accrescimento del numero dei piati civili sia argomento ed affermazione di floridezza e la diminuzione del loro numero sia al contrario rivelazione di marasmo nell'attività e prosperità nazionale, a tenere tale responso in dignità non bastano i dati di singole o poche annualità, ma ne occorre una larga successione con una costante omogeneità di risultanze. »

Anche il Procuratore generale di Napoli accenna a una diminuzione nelle liti, ma dichiara essere cosa pericolosa voler rintracciare le ragioni di questa diminuzione, se pure non si debbono desumere dalle gravi spese imposte ai litiganti, le quali non son venute certamente scemando. Crede però che non si andrebbe errati pensando, che la introduzione di una nuova legislazione ha dovuto creare e smuovere una serie d'interessi nuovi moltiplicando per parecchi anni le contestazioni, ma che queste devono diminuire a mano a mano che di quella sono meglio associati i principii e determinati gli effetti.

Quello di Palermo, reputando i processi, tanto penali, quanto civili, segno di condizione non prospera, crede che per eliminarle sia mestieri aumentare la universale agiatezza.

E il Procuratore generale di Torino riferisce un giudizio del Procuratore del Re di Varallo, il quale, a proposito di quel circondario, osserva che il numero grande delle liti non è sempre indizio di floride condizioni, perchè, com'egli dimostra con fondate osservazioni, la maggior parte delle controversie riflettono contrattazioni per mutui, vendite consigliate da disastri economici, espropriazioni forzose, conti tutelari, questioni ipotecarie: contratti, obbligazioni, procedure, insomma, che dovrebbero essere molto rare in una popolazione che avesse quieto ed agiato vivere.

Delle circoscrizioni giudiziarie. — Alcuni Procuratori generali hanno pure toccato della circoscrizione giudiziaria nei loro distretti.

E quel di Aquila ne rileva taluni inconvenienti, osservando però che le condizioni topografiche del paese e le difficili comunicazioni hanno dato luogo ad uno stato di cose, cui forse, coll'istituto dei conciliatori e dei vice-pretori comunali, potrà essere col tempo portato rimedio, restringendo senza danno del servizio il numero delle preture.

Quel di Genova fa voti per una rettifica delle circoscrizioni e a questo riguardo così si esprime: « Secondo alcuni, ad attuarla finora ostava, tra le altre cose, il desiderio di evitare alle popolazioni danni negli interessi, e lesioni delle suscettibilità (ed io credo più a queste che a quelli), mentre che a loro con la gravità delle imposte s'imponevano sacrifici necessari per la costituzione del paese. Comunque sia, la verità storica esige ch'io rammenti, che il governo ottenne una volta pieni poteri pel riordinamento delle circoscrizioni, ma sventuratamente non se ne valse. Auguriamoci che ora, anche per effetto della nuova legge elettorale, la quale col sistema dello scrutinio di lista ha allargato la base elettorale e i confini dei collegi, e data quindi ai rappresentanti della nazione maggiore libertà nell'esercizio del loro mandato svincolandoli dalle pressioni dei piccoli interessi locali, si possa ottenere l'approvazione di una legge di riforma delle circoscrizioni, che è indispensabile e sarà base ad ogni importante innovazione del nostro ordinamento giudiziario. »

E quel di Macerata, premesso che dall'esposizione delle cifre

statistiche si fa ognor più palese quanto sia disuguale la misura del territorio e della popolazione a ciascun giudice assegnati, e che non vi ha chi non veda che « vi sono giudici i quali non hanno modo di far giustizia anche volendo » avverte che un tale stato di cose nuoce al prestigio del magistrato ed alla spedita amministrazione della giustizia medesima, essendovi soverchio lavoro da una parte, vuoto quasi perfetto dall'altra.

Dell'ordinamento giudiziario. — Oltre che della circoscrizione, qualche Procuratore generale si occupa anche dell'ordinamento giudiziario; e quello di Bologna dice che « un labbro augusto, alle cui promesse con mirabile fedeltà sempre risposero i fatti, porgeva testè in solenne occasione all'Italia un annunzio eccitatore d'assai liete speranze per quanti sono amatori della giustizia, per quanti sentono la necessità che siano rafforzati e garantiti l'impero e l'autorità del diritto — *Sarà studiato l'arduo tema dell'ordinamento giudiziario per rendere più pronti e sicuri i giudizi, e per elevare la magistratura a quell'altezza che risponda alla sua nobile missione.* — Prontezza nei giudizi — uno dei precipui elementi della retta amministrazione della giustizia; chè questa tardamente resa, raro o non mai giunge a distruggere i malefici effetti delle ingiustizie contro le quali l'individuo o la società lesi nei loro diritti invocarono l'opera sua riparatrice. — Sicurezza nei giudizi; — sicchè la semplicità delle forme e la celerità del corso non sieno d'ostacolo allo scoprimento del vero, alla vittoria della ragione. — Elevazione della magistratura ad altezza rispondente alla sua nobile missione; — crescerne cioè l'autorità e di tali guarentigie circondarla, che la tengano salva da estranei influssi, raffermino nella coscienza dell'universale la certezza della sua imparzialità e indipendenza. »

Quel di Milano, dal suo canto, soggiunge: « quando nessun pretore potesse più offrire altrui nella propria persona l'esempio del magistrato ozioso, quando, eguagliato il suo stipendio a quello di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re, gli fosse tolta nelle promozioni la concorrenza degli aggiunti (perchè non vi sarebbe più alcuna ragione di non statuire che sempre e necessariamente dalla pretura avessero inizio le funzioni giudiziarie), si sarebbe dato un gran passo verso la desiderata meta di migliorare le condizioni della magistratura inferiore, non tanto in vantaggio di coloro

che ne adempiono i gelosi doveri, quanto di coloro che ad essa debbono affidare la tutela dei proprii, talora importanti, diritti. »

. *Osservazioni varie.* — Oltre le osservazioni fin qui riferite, alcuni Procuratori generali ne fanno di altra indole, oppure d'ordine generale.

Ma io andrei troppo lontano dall'argomento se volessi riferire, ad esempio, le lunghe e profonde considerazioni del Procuratore generale di Napoli, sulla diffusione che hanno avuto in Italia le dottrine socialistiche, internazionali e sovversive di ogni altra natura, quantunque a mio modo di vedere siano troppo fosche le tinte adoperate a questo proposito da quel rispettabile funzionario.

Non credo invece inopportuno riportare le seguenti considerazioni del Procuratore generale di Aquila. « Tutto pertanto comprendendo l'amministrazione della giustizia l'ambito dell'attività umana, intrecciandosi essa a tutti gli atti della vita, voi vedete come nel quadro dei suoi lavori venga, per così dire, a riflettersi e riprodursi l'immagine fedele ed esatta delle condizioni morali ed economiche di un popolo. È questa la ragione per cui alla annuale rassegna di essi accorrono non coloro soltanto che parrebbero doversi essere tratti dalla natura dei loro studi e delle loro occupazioni, ma tutti in genere i cittadini, imperocché l'argomento che a prima giunta sembra abbia unicamente attinenza alle giuridiche contestazioni ed ai piati forensi, in realtà però così strettamente si riannoda a tutto quel complesso di interessi, di bisogni, di relazioni, di sentimenti da cui è l'uomo governato, che nessuno io credo vi sia, il quale non possa trarne qualche utile induzione, qualche pratica conseguenza, qualche efficace insegnamento. Il che, se è vero sempre, tanto più tale si rende in uno Stato retto da libere istituzioni, perchè in esso ciascuno può venir chiamato o dal voto dei suoi concittadini o dalla legge a prender parte alla cosa pubblica, e deve, se pur non vuole essere impari al compito suo, conoscere almeno per sommi capi le condizioni del suo paese, ed il modo con cui nei diversi suoi rami procede il pubblico servizio ».

Idee pressochè uguali espone il Procuratore generale di Firenze. « In qualsiasi reggimento, » egli dice « comunque regolato e costituito, l'amministrazione della giustizia è stata sempre considerata come uno dei più alti ed importanti uffici pubblici, ed ha quindi occupato un posto elevato come elemento d'ordine e come fonte

di benessere e di sicurezza. Procede più tranquilla nei governi assoluti, ove i suoi responsi sono soltanto sottoposti al sindacato scientifico ed ufficiale delle Corti regolatrici. Ma nei governi liberi essa è continuamente sorvegliata dalla pubblica opinione, la quale, se retta ed equanime, avvalora e fortifica l'azione della giustizia; se guasta e fuorviata, diventa un pericolo per lei ed un danno incalcolabile per la società. Ora è evidente che una magistratura autorevole e circondata dalla fiducia pubblica è tanto più necessaria in un regime quale è il nostro, dove una libertà larga lascia più facilmente aperto l'adito allo scoppio di tutte le passioni, dove per un fortunato e inevitabile svolgimento dell'attività individuale sorge ogni giorno una massa d'interessi nuovi e si moltiplicano per conseguenza le cause di attriti e di rivalità personali. »

Quindi prende ad esaminare l'influenza del diritto civile sulla vita dei cittadini e così prosegue: « Mentre la giustizia penale sorprende l'uomo nel solo momento eccezionale in cui trascende a delinquere, la giustizia civile comprende ed abbraccia l'intera vita del cittadino. Essa indaga il primo istante del suo concepimento, si occupa di lui appena nato, lo veglia e lo protegge nella infanzia, o quando per infermità di mente ha bisogno di assistenza e di protezione; interviene alle sue nozze, e lo segue in tutte le vicende e nei fatti che più lo riguardano; quindi protegge la sua proprietà, governa le sue ragioni e ne regola l'esercizio nelle svariate attinenze coll'ordine privato, economico e sociale, e quando raggiunge l'estrema ora, lo accompagna fino alla tomba, assicurandogli la sopravvivenza e la osservanza delle sue ultime volontà. »

Il Procuratore generale di Palermo s'intrattiene a parlare di uno dei problemi più ardui, che travagliano oggi giorno la società, che è quello riguardante l'organamento giuridico della famiglia. « Anche essa » osserva quel Magistrato « è fatta segno di quello spirito di novità che tutto invade. E quindi la lotta ardente fra coloro i quali ritengono per annullata la famiglia, se si decampa dal sistema storico, e coloro i quali credono che una volta penetrata la face della discordia nella famiglia stessa, non ci sia altro rimedio che frangerne le tavole costitutive.

I primi, seguaci del sistema tradizionale, facendosi leva delle credenze religiose, dei principii di morale che raffrenano la licenza degli affetti in nome del sacrificio del dovere e dell'interesse sociale, proclamano come indiscutibile l'assoluta e perenne indisso-

lubilità della famiglia; i secondi, proclivi a sognar sempre trasformazioni, anche quando l'urgenza del bisogno non le richieda, per poco non propugnano la istituzione del matrimonio libero e dissolubile per semplice e momentanea volontà, affermando eccessiva e dannosa ogni ingerenza dello Stato nella famiglia stessa, che Cicerone si piacque proclamare fondamento della Repubblica.

Ora che è invalsa presso di noi la moda di rimaneggiare tutto, si rende necessario lo studiare e studiar molto, anzichè affrettarsi ad accumular riforme legislative, le quali — bisogna sempre tenerlo a mente — se non sono ben rispondenti al vero periodo storico della Nazione, non faranno che corromperla e ritardarne il progresso, e qualche volta respingerne indietro la civiltà. »

Il Procuratore generale di Messina fa delle assennate osservazioni intorno all'istruzione delle cause, e lamenta l'eccessivo numero delle sentenze preparatorie; perchè stancano e aggravano di spese le parti, alle quali fan perdere la fiducia che è da riporsi nella giustizia; pure ammettendo che nelle Preture debbano essere più frequenti che nei Collegi, inquantochè le cause non vi si presentano bene istruite e le produzioni ben corredate di documenti, nè lo si può, trattandosi di cause possessorie ove occorre sovente l'accesso del giudice e delle parti sul luogo. »

Ed idee affini alle suesposte manifesta quello di Trani dicendo: « Va particolarmente apprezzata l'opera vostra nel porre argine alle continue domande di differimenti con danno delle parti e contro l'espresso disposto della legge. Accade però che di due mali siete spesso costretti a permettere il minore, quando l'intento di evitare alle parti, sorprese che il sistema procedurale rende possibili, vi consiglia ad assentire nuove dilazioni. Ond'è che nell'interesse della giustizia non potremmo abbastanza sollecitare coi voti l'attivazione della riforma, già tanto studiata del procedimento sommario. »

Il Rappresentante del P. M. presso la Sezione di Potenza si occupa della posizione del magistrato nell'odierna società civile e così ne discorre: « Oggi la vita del popolo si svolge nell'attività dei partiti, che gareggiano per far trionfare i principii professati e per disputarsi l'onore del potere, e così mettersi in grado di prestare più direttamente l'opera loro in servizio della patria comune. Questo nobile scopo, pel quale ciascuno si sforza di far prevalere le proprie idee come quelle che sono rispettivamente credute più convenienti al bene del paese, non può diversamente raggiungersi se non con la

lotta delle diverse forze che rappresentano la nostra vitalità nazionale. A questa vita il magistrato non è, non può essere del tutto e assolutamente estraneo. Sarebbe ingiusto, forse anche strano, pretendere che egli partecipi del movimento nazionale e pur viva come anacoreta nel deserto. Non domandiamo d'altronde ciò che sarebbe d'impossibile attuazione. Il magistrato, cittadino anch'egli, ha il dritto di avere i suoi politici convincimenti, non meno che le sue simpatie personali determinate dalla consonanza delle idee che egli crede abbiano a prevalere pel bene del paese. La sua qualità di magistrato però, se non gli toglie quella di cittadino, gli impone ben altri doveri, tra i quali il primo è quello di regolare la sua condotta in modo di allontanare il benchè minimo sospetto di partigianerie. Che egli si guardi di servirsi della sua autorità o del suo ufficio per esercitare illegittime influenze; che nell'esercizio delle sue funzioni si ricordi di essere sacerdote della giustizia e null'altro, impassibile come la legge, superiore ai suoi personali convincimenti quali che essi si siano, subordinandoli sempre ed incondizionatamente all'adempimento de' suoi doveri! Una condotta diversa lo renderebbe colpevole, il santuario della giustizia ne rimarrebbe profanato, la società ne sarebbe giustamente allarmata. »

Quindi passa a parlare della uniformità della giurisprudenza dicendola « bene necessario ed indispensabile, pel conseguimento del quale non saranno mai superflui gli studi dei cultori del diritto. Qualunque legge cesserebbe di avere gran parte della sua importanza ed influenza sui destini del paese, se fosse diversamente *hinc inde* interpretata ed applicata. Gli erculei sforzi fatti per giungere all'unificazione della nostra legislazione, quelli che si fanno ogni giorno per eguagliare le condizioni di tutti i paesi del Regno, resterebbero opera vana, se per non saperci emancipare dalle antiche tradizioni delle diverse legislazioni che furono, la stessa legge avesse un valore nel settentrione ed un valore diverso nel mezzogiorno. »

Tocca poi dell'unità delle corti di cassazione e nota infine che il rito sommario è il rito predominante tanto presso le corti, quanto presso i tribunali, cosicchè quasi si rifugge dal sistema del rito formale; ciò che mostra, a suo credere, come il litigante, fatto sicuro che egualmente bene sono valutate le sue ragioni con un metodo più abbreviato, questo preferisca perchè più rispondente al bisogno di

veder presto definite le sue sorti, bisogno che non è soddisfatto se non nel giorno della pubblicazione della sentenza.

Esaurita così la prima parte dell'incarico affidatomi, m'incombe ora di esporre i risultamenti principali delle statistiche pubblicate ed i punti che appariscono meritevoli di più attenta considerazione.

L'ultima statistica venuta in luce essendo quella del 1880, è su di essa che io ho dovuto portare la mia attenzione.

La statistica civile pel 1881, sulla quale ha fatto una comunicazione sommaria alla Commissione il chiarissimo Bodio, a me non venne comunicata, non essendo ancora resa di pubblica ragione. Però, essendo la statistica del 1880 già stata commentata da apposita Relazione al Re dell'illustre Guardasigilli Zanardelli, Relazione che costituisce un vero monumento di sapienza giuridica degno di ammirazione, io peccherei di temerità se volessi fare una vera e propria Relazione illustrativa ed esplicativa di tutte le cifre.

Mi limiterò pertanto a brevi considerazioni su taluni punti.

E la prima riguarda l'istituto dei Conciliatori, in proposito dei quali non credo inopportuno ricordare qui che lo Stato, il quale pone cura singolarissima nel promuovere la conciliazione delle differenze che insorgono fra i cittadini, di quest'ufficio pacificatore ha investito, oltrechè appositi funzionari dell'Ordine giudiziario, eziandio taluni funzionari dell'Ordine amministrativo. Infatti, anche la legge di pubblica sicurezza (art. 9) fa dovere agli ufficiali addetti a quell'Amministrazione « di prestare la loro opera alla composizione de'privati dissidi a richiesta delle parti, e di stendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi ».

Dalla pubblicazione in discorso non si apprende in quanti casi la conciliazione abbia avuto luogo mercè l'intervento di quei funzionari; ma dall'allegato F' annesso alla Relazione parlamentare sul bilancio del Ministero dell'Interno pel 1883, a pagina 59, si rileva che nei primi nove mesi del 1882 ebbero luogo 94,141 di tali conciliazioni; le quali, pertanto, nel corso dell'anno facilmente saranno state più di 120 mila; e giova avvertire che solo per un piccolo numero di esse si è redatto il verbale del seguito accordo.

Risulta bensì dalla statistica civile quante volte le conciliazioni vennero ottenute per opera dei Giudici conciliatori e per opera dei Pretori; e si rileva che tali conciliazioni ascesero a 369,521, cioè :

122,034 conciliazioni, nel vero senso della parola, verificatesi mercè i Conciliatori, senza che fosse intervenuta contestazione giudiziaria;

223,835 conciliazioni o transazioni fatte ad opera degli stessi Giudici conciliatori, dopo iniziato il piato;

23,652 conciliazioni ottenute mercè l'intervento de' Pretori, in esecuzione dell'obbligo che ad essi impone l'articolo 417 del Codice di proc. civ.

La conciliazione è l'ufficio principale de' Magistrati comunali, come lo dice il loro nome; sicchè essi, anche quando giudicano, agiscono come amichevoli intermediari tra le parti; laonde, a ragione, diceva il Guardasigilli Zanardelli « doversi riguardare come un grande beneficio che oltre un milione di liti possano giovarsi, per la loro definizione, di una giustizia locale, comoda, a tutti accessibile, quasi gratuita (poichè per tanti affari conciliati e decisi non si è speso che circa 900 mila lire); tanto più trattandosi di gente povera e di cause di così esiguo valore, che, ove dovessero essere portate innanzi ai magistrati ordinari, non compenserebbero il perditempo, il disagio e la spesa di sostenerle, sicchè per esse converrebbe rinunciare alla tutela dello Stato, riuscirebbe un nome vano l'amministrazione della giustizia. E all' indole stessa di queste cause bene si addice una magistratura cittadina, che s'interpone come autorità essenzialmente paterna, che detta componimenti, pronunzia giudizi come organo dell'equità, col senso pratico delle cose, coll'immediata conoscenza delle persone e delle relazioni loro. »

Un altro argomento sul quale si è specialmente fermata la mia attenzione è quello della frequenza delle liti.

Il ministro Zanardelli nella sua Relazione fa delle gravi osservazioni intorno alla litigiosità degli Italiani, confrontandola con quella dei Francesi e dei Belgi; e dalle risultanze delle cifre desume che la litigiosità dei nostri connazionali supera quella dei cittadini degli altri due paesi.

Il Ministro cerca in vari modi di spiegare questo singolare fenomeno, che può dipendere dal poco sviluppo dello spirito economico, attesochè l'attività dei cittadini si svolge nel campo della controversia giudiziaria; dalla mania di litigare; dalla tenacia nel sostenere le proprie pretese; dal sovrabbondante numero di avvocati

e procuratori; da scarsità di numerario che impedisca ai debitori di soddisfare i loro impegni, e da mille altrè cagioni. Ma se difficilissima riesce l'indagine delle cause onde nasce la frequenza delle liti in un paese, non meno difficile riesce la spiegazione dell'influenza del fenomeno della litigiosità sulla prosperità dei popoli. I pubblicisti e gli uomini di Stato, mentre son tutti concordi nel ritenere quale segno di depressione morale l'aumento delle istruzioni e dei giudizi penali, sono discordi nel determinare il valore morale delle istruzioni e dei giudizi civili. Alcuni credono il gran numero delle cause segno di fiducia nei magistrati, di rispetto alle leggi, di abbondanza di numerario senza il quale le liti non si possono sostenere; ed altri al contrario lo credono segno di poco attaccamento allo adempimento del proprio dovere, di spirito cavilloso, e di mancanza di mezzi necessari a soddisfare le proprie obbligazioni.

Qualunque sia la spiegazione che si voglia dare al gran numero di sentenze che vengono annualmente pronunciate dalle variè nostre Magistrature (874,087 nel 1880), egli è certo che, atteso il sistema della nostra legislazione, per la decisione di una sola causa intervengono spesse volte più sentenze, tutte essendo suscettibili di gravame sia in appello sia in cassazione.

Inoltre, occorre avvertire che molte fra le dette sentenze non contengono altro che provvedimenti istruttori, emanati nel corso delle cause prima di addivenire alla pronuncia della sentenza definitiva. Ed il numero di queste sentenze preparatorie, nel nostro paese, è considerevolissimo e veramente eccessivo.

Prima di porre termine a questa parte della mia Relazione, credo utile sottoporre alla Commissione alcune osservazioni che si leggono nella Relazione sulle avvocature erariali nell'anno 1882 presentata alla Camera dei Deputati dall'Avvocato generale Mantellini, il quale dubita che nelle proporzioni e nei ragguagli coi paesi esteri si commettano delle esagerazioni, considerando anche come piati nel senso vero e proprio tutti i lavori dei Conciliatori; e ritiene che, se il lavoro di questi pacieri non stasse ad aumentare le nostre cifre statistiche, cesserebbero esse di superare quelle della Francia; perchè le cause dei Pretori, dei Tribunali, delle Corti di appello e delle Corti di cassazione nei due paesi sono in eguale proporzione rispetto alla popolazione. Ed egli avverte infine che nel fare il confronto con la Francia bisogna ricordare che in quel paese vi è il Fôro amministrativo, il quale più non esiste presso di noi.

Parmi sarebbe di poca utilità ch'io mi intrattenessi a parlare della durata delle cause civili, perchè essa non dipende dall'andamento dell'amministrazione della giustizia, ma viene regolata da ragioni ad essa estranee: come celerità o lentezza nell'avvocato o nel procuratore, trattative di conciliazione o volontà di ultimare le controversie, mancanza di mezzi per sostenere le spese delle liti, ovvero bisogni urgenti negli attori di conseguire quanto ad essi è dovuto.

Invece reputo importante analizzare alcuni dati che servono a mostrare più che tutti gli altri lo spostamento economico e morale delle popolazioni, e che si rilevano dai giudizi di espropriazione, di fallimento e di separazione di coniugi.

Infatti, gravi dissesti economici rivelano le 18,663 sentenze relative a contributi, graduazioni, privilegi ed ipoteche, esecuzioni forzate e loro incidenti, essendo fuori di dubbio che tale rubrica (la quale comprende molte specie) è relativa principalmente a' giudizi di espropriazioni forzose, che sono conseguenza di bisogni, di disagi, e spesso di miseria nelle famiglie.

Se non che l'esistenza di dissesti economici più eloquentemente si manifesta ne' 749 fallimenti che vennero dichiarati nel corso dell'anno 1880 e riguardavano principalmente commercianti appartenenti a quelle provincie del Regno nelle quali l'industria ed il commercio sono prospere più che altrove. È meritevole di nota che la massima parte de' fallimenti (406) ha avuto luogo per un passivo che si estendeva da 5 mila a 50 mila lire; somma che rappresenta la condizione finanziaria media, quasi che le piccole fortune sfuggissero agli urti ed alle peripezie del commercio e dell'industria, e le grandi fossero tetragone ad ogni crisi e ad ogni dissesto.

Finalmente, rispetto alla costituzione della famiglia, si osserva che, sopra 200 mila matrimoni celebrati nel 1880, vennero accordate 190 dispense tra zii e nipoti e 1255 tra cognati, sovrappo-
nendosi così ai legami di parentela o di affinità già esistenti nuovi legami e nuovi vincoli; e si apprende eziandio che 141 dispense vennero accordate per autorizzare la celebrazione del matrimonio prima dell'età prescritta dalla legge. È da ritenere che i matrimoni contratti non abbiano violato i diritti o leso gl'interessi di alcuno, poichè solamente 4 opposizioni vennero prodotte nell'anno contro la celebrazione de' medesimi. Scarse anche furono

le domande per dichiarazione di nullità di matrimonio, non avendo superato le 42, di cui 26 vennero accolte e 16 rigettate.

Ma per desumere da queste piccole cifre una qualche illazione d'ordine morale o sociale, bisognerebbe sforzarle; mentre, al contrario, a serie considerazioni danno luogo le grosse cifre delle domande di separazione personale de'coniugi, le quali, nei sette anni registrati dalla statistica, ascesero a 947 in media. E ad importanti e forse a strane deduzioni darebbe luogo uno studio profondo che si facesse sulla tavola delle separazioni, compilata precedentemente per servire come allegato al progetto di legge sul divorzio ed inserita nel volume ora pubblicato.

Non credo di poter meglio chiudere il mio dire, che invitando la Commissione a dare meco un rapido sguardo a tutto l'importante argomento della statistica civile, col richiamare alla memoria le splendide parole della Relazione Zanardelli.

« Nè minore è certamente il lume onde queste notizie circondano l'opera legislativa.

« Così, quando le cifre attestano essere di gran lunga in maggior numero le giudiziali controversie le quali cadono nella giurisdizione del Pretore, di quelle che entrano nella competenza dei tribunali collegiali, il legislatore non può da questo fatto non desumere l'obbligo indeclinabile di far sì che quel magistrato offra ampie guarentigie di intelligenza, di moralità, d'indipendenza, di studi, di maturità di consiglio.

« E quando dagli stessi giudizi pretoriali, costituiti quali sono al presente, appare manifesto che ottengono più numerose conferme le sentenze dei pretori che quelle dei tribunali collegiali, si può essere seriamente condotti ad esaminare se da ciò non venga illuminato di nuova luce il problema dell'unicità del giudice, problema così antico, e pure mai sempre così nuovo.

« Parimenti, scorrendo come sia di gran lunga più grande presso di noi il numero delle cause denunciate in cassazione, di quello che proporzionalmente non lo sia in un paese che ha pure una legislazione somigliante alla nostra, quale è la Francia, è impossibile non chiedersi se qualche vizio non alteri e guasti in Italia questo istituto, se tale sproporzionato numero di ricorsi per avventura non accusi esso pure, nella sua crudezza, la mancanza di unità del tribunale supremo.

« A lungo potrei moltiplicare gli esempi degli ammaestramenti che, ad ogni passo, nell'esame delle nostre leggi, ci possono porgere le cifre statistiche.

« Trovando in esse quante volte il procedimento sommario si pratici per espresso precetto di legge, quante invece per volontà delle parti, avremmo argomento a stabilire qual sia il favore che esso incontra fra i giudicabili e la convenienza di fargli più larga parte nei nostri ordinamenti di procedura.

« Ricercando in tali notizie quante volte riesca e quante fallisca il preliminare di conciliazione, obbligatorio fra noi soltanto nelle controversie innanzi ai Pretori, si può fino ad un certo punto dedurre se siano imitabili i provvedimenti di quelle legislazioni straniere, le quali richiedono l'esperimento della conciliazione come condizione indispensabile ad esperire l'azione giudiziaria innanzi a qualsiasi giurisdizione.

« Ed ove la statistica indichi le controversie più frequenti, sia in materia di diritto, sia in materia di procedura, essa sarà sicura scorta a conoscere quali siano i punti in cui più gravi si presentino le lacune, le incertezze, i difetti delle leggi vigenti.

« Così del pari dalla copia di sentenze che pronunciassero la nullità di testamenti e contratti per atto pubblico, potrebbesi arguire la maggiore o minore capacità e diligenza dei notai, da questi e consimili dati argomentando pure l'eventuale necessità di provvedimenti legislativi, rispetto alle nostre leggi speciali.

« Infine, nei riguardi sociali, la statistica giudiziaria civile coi suoi numeri concernenti sia la giurisdizione contenziosa, sia la giurisdizione volontaria, soprattutto ove essa ci faccia conoscere l'indole delle liti e dei provvedimenti, classificandoli secondo i diversi oggetti, può efficacemente servire, coi confronti che ne derivano e s'impongono anche ai meno attenti osservatori, a mettere in evidenza le condizioni economiche e morali de'vari paesi; poichè, per più aspetti, delle une e delle altre condizioni sono lume e misura la frequenza dei fallimenti, la molteplicità delle esecuzioni su beni mobili ed immobili, delle separazioni personali tra coniugi e di altre moltissime controversie e procedure; come la quantità e la qualità delle liti e l'esito loro possono servire a rappresentare i costumi, le tendenze, i pregi o i difetti delle popolazioni fra cui sorgono e durano. »

Debbo da ultimo rivolgere una calda preghiera al Direttore generale della Statistica, cui è ora affidata anche la compilazione della statistica giudiziaria, ed è questa: ch'egli voglia continuare con la sua solita alacrità le pubblicazioni della statistica giudiziaria civile intorno alla quale l'Italia possiede tre pregevolissimi lavori: il primo pubblicato a Torino con Relazione dell'onorevole Mancini; il secondo pubblicato a Firenze con Relazione dell'onorevole De Falco, presidente di questa Commissione; il terzo pubblicato a Roma con Relazione dell'onorevole Zanardelli. A mio avviso questi tre lavori costituiscono come le pietre miliari che indicano con sicurezza la via che deve percorrere chiunque voglia occuparsi di simili studi.

Propongo poi alla Commissione:

1° che il Comitato esamini se non sarebbe opportuno invitare i Procuratori generali a ricercare e indicare nelle loro Relazioni le cagioni che possono aver influito sui fatti più salienti messi in luce dalla statistica annuale degli affari civili e commerciali;

2° che la Commissione richiami l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sulla necessità di assicurare efficacemente l'osservanza delle disposizioni legislative che riguardano la tutela dei minorenni; disposizioni oggi neglette a giudizio di alcuni Procuratori generali.

La Commissione approva la duplice mozione dell'onorevole Curcio e il presidente dichiara chiusa la Sessione.

